5

TRATTATO APOLOGETICO DEL Monitorio della Santità di N. Sig. Papa Paolo Quinto,

ET DELLE CENSVRE IN QVELLO Contenute, & publicate in Roma alli 17. d'Aprile M. DC. VI.

CONTRA IL DOGE, ET SENATO VENETO,

Composto alcuni mesi prima dal R.do Padre Paolo Comitoli Perugino, Teologo della Compagnia di Giesù,

ET HORA PER ORDINE DE' SVPERIORI Maggiori dato alla Stampa.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Qui autem superbierit nolens obedire Sacerdotis Imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, & decreto Iudicis, morietur homo ille. Deuteron. Cap. 17.

IN BOLOGNA, Appresso Gio. Battista Bellagamba. 1606.
Con licenza de' Superiori.

Digitized by Google

L'AVTORE
Al Catolico Lettore.

CINQVE mesi sono, che fù il presente Trattato da me composto, non perche si desse alla Stampa; ma appresso l'Autore, & alcuni domestici miei restasse: affinche nell'emergenti occasioni hauessimo raccolto, & in pronto, quanto necessario era sapere per difesa del Monitorio Pontificio, & censure fulminate in quello dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. contra i Venetiani. Ma, poiche s'è veduto, che certi spiriti inquieti, & da interna cecità percossi hanno tentato, & tuttauia tentano di sedurre Republiche, & Popoli non solo dentro Italia, ma fuori ancora con profane nouità, & peruersità di dogmi, & d'erronea, scismatica, & heretica dottrina sparsa in varij libri, & trattati loro contra la sentenza del Vicario di Christo, la quale con giustissime censure cerca di correggere il Doge, & Senatori di Venetia; mi son risoluto, per obedire à chi non si dee, ne può resistere di lasciar venire alla publica luce, & notitia di tutti le chiare, & manifeste ragioni; con le quali, & nelle quali sussiste l'indubitata giustitia della sentenza, & censure, che con tanta temerità, & scandalo vediamo da non sò che maestri di nuoua Teologia essere impugnate in vari trattati loro posti in istampa; à quali da varie persone di dottrina, & pietà eminenti è stato risposto à sufficientia; & noi ancora habbiamo fatto l'istesso: & spero che le nostre risposte do-

pò il preſente libro compariranno à beneficio publico, & come ſalutevoli antidoti contro il veleno di queſta contagioſa dottrina; la quale per difendere leggi profane, offende le ſacre; & per ſoſtentare vna libertà politica d'vn temporale, & non molto grandominio, atterra la libertà di tutta la Chieſa, & di tutta la communità ſacra di quella. Dalla qual dottrina con inconſolabile dolore de' buoni Catolici veggiamo in vna parte nobile d'Italia ſuſcitate ſciſme, & hereſie; delle quali veriſſima cagione è ſtata la ſprezzatura della ſentenza del Romano Pontefice nella controverſia frà Sua Beatitudine, & Venetiani, concioſia che lo ſprezzo della ſentenza hà cagionato lo ſprezzo della perſona; queſto quello dell'autorità; queſto lo ſciſma; & lo ſciſma l'hereſia, eſſendo pur troppo vero quel, che S. Cipriano dice nell'ep. à Cornelio Papa, la quale è la ſſ. Neque enim aliunde hæreſes ortæ ſunt, aut natæ ſunt ſchiſmata, quàm inde, quòd ſacerdoti Dei non obtemperatur; nec vnus in Eccleſia ad tempus iudex vice Chriſti cogitatur: la qual ſentenza replica nel lib. de Vnitate Eccleſiæ. Et San Girolamo contra i Luciferiani ſcriuendo moſtra la ſalute della Chieſa dipendere dalla dignità del ſommo Sacerdote, cioè dal Vicario di Chriſto, cui, dice queſto Santiſſimo, & Illuſtriſſimo Dottore; Si non exſors quædam, & ab hominibus eminens detur poteſtas, tot in Eccleſia fient ſchiſmata, quot Sacerdotes. Et noi, ſecondo la dottrina dell'iſteſſo Dottore poiremo inferire, che tante ancora hereſie pulluleranno, quanti ſciſmi germoglieranno; eſſendo di quelli queſte come rampolli; dicendo il medeſimo Dottore nel commento del 3. c. dell'ep. à i Galati. Nullam ſchiſma non ſibi aliquam confingit hæreſim; vt recte ab Eccleſia receſſiſſe videatur. Lo ſciſma poi, il quale altro non è, che ſepararſi dalla Chieſa, ò dal Capo di quella, co-

me

me dicè S. Tom. in 2. 2. q. 39. art. 1. Quanto graue peccato ſia di quà ſi comprende; che ne manco col martirio, & ſpargimento del ſangue per la fede di Chriſto ſi cancella, ò perdona: come affermano S. Agoſt. nè lib. de bono viduitatis, cap. 27. & nel 2. lib. contra Donatiſtàs, cap. 5. & S. Gio. Chriſoſtomo nell'Omelia xi. ſop. l'ep. à gli Eſesij, oue citando il detto d'vn certo Santo, così ſcriuè. Vn Santo huomo vna coſa diſſe, che par ſappia dell'audacia, pur la diſſe: & che coſa è queſta? cioè che queſto peccato ne manco col ſangue del martirio ſi ſcancella. Per tanto, chi bramoſo della ſua ſalute cerca ſchiuar queſti due ſcogli dello ſciſma, & hereſia, per non fare naufragio, s'appigli all'ancora della Chieſa Romana, la qual S. Ambroſio facea profeſſion di ſeguire in tutte le coſe, come egli dice nel lib. 3. de Sacramentis al capo primo: che benissimo ſapeua queſto gran Padre, & Dottore quel, che dapoi nella conſtitutione di Leon X. Paſtor æternus, dal Concilio Lateranenſe nella ſeſſ. xi. approuata ſi dice: In Eccleſia eſſe non poteſt, qui Romani Pontificis Cathedram deſerit. Et ſapeua anco eſſer veriſſimo quello, che leggiamo nel Canone Omnes, di Nicolò Papa II. alla diſt. 22. Qui autem Romanæ Eccleſiæ priuilegium ab ipſo ſummo omnium Eccleſiarum capite traditum auferre conatur, hic proculdubio in hæreſim labitur, & proculdubio dicendus eſt hæreticus. Et Leone IX. nell'ep. contra præſumptiones Michaelis Conſtantinopolitani così ſcriue. Quiſquis Romanæ Eccleſiæ auctoritatem, vel priuilegium euacuare, ſeu imminuere nititur, non hic vnius Eccleſiæ, ſed totius Chriſtianitatis ſubuerſionem, & interitum machinatur. Or queſto priuilegio, del quale queſti due Romani Pontefici parlano, con le ſeguenti parole interpreta S. Tomaſo nel Trattato contra impugnantes religionem, citando l'iſteſ-

ſo

ſo Canone di Nicolò: *Hoc autem priuilegium Chriſtus Romanæ Eccleſiæ contulit, vt omnes illi, ſicut Chriſto obediant. Vnde Cyrillus lib. theſaurorum. Vt membra maneamus in capite noſtro Apoſtolico throno Romanorum Pontificum; à quo noſtrum eſt quærere quid credere, & quid tenere debeamus, ipſum venerantes, ipſum rogantes pro omnibus, quoniam ipſius ſolum eſt reprehendere, corrigere, ſtatuere, diſponere, ſoluere, & loco eius ligare, qui ipſum ædificauit, & nulli alij, quod ſuum eſt, plenum, ſed ipſi ſoli dedit; cui omnes iure diuino caput inclinant; & primates mundi tamquam ipſi Domino Ieſu Chriſto obediunt. Vnde patet, quòd quicunq; dicit non eſſe obediendum in his, quæ per Papam inſtituuntur, in hæreſim labitur.* Le quali parole di S. Tomaſo il Lettore troverà anco traſcritte da S. Antonino nella terza parte della ſua ſomma al titolo 22. capo 6. §. 5. & dal Turrecremata nel 2. libro de Eccleſia al capo cinquanteſimo.

SArà il Libro in cinque capi ripartito. Nel primo si dimostrerà, che la sentenza Pontificia contra il Doge, & Senato Veneto contiene intera, & indubitata giustitia. Nel secondo; quantunque la giustitia fusse dubiosa, non essersi potuta impugnare da i rei, & auersari senza grauissima colpa. Nel terzo; l'impugnatione hauer fondamenti fracidi, & di nulla sussistenza. Nel quarto; tutti gli ecclesiastici ancor con pena di morte minacciata esser stati obligati, & esser tuttauia tenuti à seruare il Pontificio Interdetto nelle Terre, & Dominio di Venetiani. Nel quinto; l'immunità, & libertà ecclesiastica essere dalla naturale, & diuina legge deriuata, & per vsar le parole del Concilio Tridentino nella sess. 25. al c. 20. *Dei ordinatione constituta.*

Imprimatur.
Fr. Paulus Inquiſitor Bononiæ:
Fr. Sanctes Ariminenſis Auguſtinianus Reuiſor.

TRATTATO APOLOGETICO DEL MONITORIO DI N.S. Papa Paolo Quinto;

ET DELLE CENSVRE CONTENVTE in quello contra il Doge, e Senato Veneto.

Prouasi la sentenza della Scommunica contra il Doge, & il Senato Veneto formata dalla Santità di N.S. PP. Paolo V. essere in tutte le sue parti, & nelle quattro cause giusta, & le tre leggi contra la libertà ecclesiastica per le quali sono stati Scommunicati, per molti, & importanti Capi essere ingiuste. Cap. I.

1 VNA sentenza di scommunica allora si dee credere hauer piena giustitia, quando la giustitia si scorge nelle quattro cause della scommunica, cioè nel fine, nell'efficiente, nella materia, nella forma. I fini, per li quali il Doge, & Senato Veneto, & loro fautori, & aderēti sono stati scommunicati da N.S. PP. Paolo V. sono quattro. Il primo il racquisto, & cōseruatione de' beni della Chiesa. Il secondo il rileuare, & risuscitare la libertà, & immunità ecclesiastica marauigliosamente oppressa, & in vari luoghi combattuta. Il terzo ridurre gli oppressori, & estintori di detta immunità, & libertà nel sentiero della salute. Il quarto ritirare gli altri buoni Christiani dalla peruersa imitatione di questi delinquenti. fini tutti per se stessi giustissimi, santissimi, & del tutto necessarij. S. Tomaso

Si proua la giustitia del fine.

2

nella 2.2.q.43.art.3. dice, che à Prelati è messa necessità di mantenere,& conseruare i beni della Chiesa;& che non bisogna abandonarli per lo scandalo ; si come ne manco l'altre cose necessarie alla salute: *& ideo*, dice egli, *non sunt propter scandalum dimittenda, sicut nec alia, quæ sunt de necessitate salutis*. Il secondo fine raccomandato, & comandato è dal Concilio Tridentino nella sess. 25. al cap. 20. volendo,che i Principi non lascino da loro magistrati violare l'immunità, & libertà ecclesiastica per cupidità, & inconsideratione alcuna: ma che la debita osseruanza rendano alle constitutioni di Sommi Pontefici, & Concilij. & soggiunge. *Dicernit itaq; & præcipit Sacros Canones, & Concilia generalia omnia, nec non alias Apostolicas sanctiones in fauorem ecclesiasticarũ personarum, & libertatis ecclesiasticæ, & contrà eius violatores editas, quæ omnia præsenti etiam decreto innouat, exacte ab omnibus obseruari debere*. Or la cura di fare osseruare queste leggi di Sõmi Pontef.& Concilij generali già fatte,& di nuouo dal Concilio di Trento rinouate intorno all'immunità,& libertà della Chiesa, & delle persone ecclesiastiche è, & deue esser principalissima del Romano Pontefice: il quale con censure di scommuniche, & interdetti può, & deue à tempo,& luogo castigare i violatori di detta immunità, & libertà, conforme alla dispositione di detti Concilij, & Sommi Pontefici. Il terzo fine è stata la riduttione de i delinquenti allo stato di salute: il qual fine esser molto proprio della scommunica si può intendere dal capo 3.sess.25. del Con. Tridentino; dal Can. di S. Agostino *multi corriguntur* 2. q. 1. il qual Can. è preso dall'homilia *de pœnitentia*, che è la 50. al cap. 12. & di più dal Can. di Gioanni Papa. *Visis litteris*. 16.q.2. nel fine del qual Can. chiama la scommunica *Felicem mucronem*; & da vn'altro Canone di S. Agost. *Corripiantur itaque*, tolto dal lib. *de correptione, & gratia* al cap. 15. registrato pur nel decreto 24.q.3.& dal Can. di Vrbano *Notandum*, nell'istessa causa: & quistione, & dalla Decretale d'Innocentio 4. nel Conc. di Lione fatta, & promolgata ; qual incomincia *Cum medicinalis* ; & trouasi fra l'altre sue fatte nell'istesso Conc.

gene-

enerale. nel 6. ſotto il titolo *de ſententia excommunicationis*; qual Pontefice in vn'altra ſua decretale, che comincia *Dilecto*, fatta pure nell'iſteſso Concilio meſsa ſotto l'iſteſso titolo moſtra non ſolo contra la podeſtà temporale poterſi il Prelato valere dell'armi della ſcommunica, & interdetto, come veggiamo hauer fatto N.S.PP.Paolo V.contra Venetiani; ma ciò alle volte douer fare,acciò nõ paia con la negligenza ſua fomentare l'ingiuriante, & della colpa di lui farſi partecipe. A Teodoſio Imperatore la ſcommunica,che patì per mano di S.Ambrogio riuſcì à beneficio di penitenza,& ſalute; come fede ne fà l'hiſtoria Tripartita nel lib.5.al c.3. & Teodoreto nel lib.5.al c.18.& Rufino nel lib.2.al cap.18. & Sozomeno lib.7.c. 24. & s'auiene,che per oſtinatione, & contumacia dello ſcommunicato à lui non ſia ſaluteuole la ſcommunica,à gli altri del corpo eccleſiaſtico tale riuſcirà. il Panormº ſop. il cap. *Peruenit de exceſſ. Prælatorum* num. 4. dice, che la ſcõmunica non ſi dà per via di pena, ma di medicina: acciò s'induca il penitente alla debita ſatisfattione, & in queſto modo ſi riconcigli con Dio. Il 4.fine è ſtato impedire l'iſteſso morbo,& peſte nell'altre parti del Chriſtianeſimo, & popolo catolico: *In corpore*, dice Cicerone nell'8. Philippica, *ſi quid eiuſmodi eſt, quòd reliquo corpori noceat, vri, ac ſecari patimur: vt membrum aliquod potius, quam totum corpus intereat: ſic in Reip. corpore, vt totum ſaluum ſit, quicquid eſt peſtiferum, amputatur*. Seruiſſene l'iſteſso oratore dell'iſteſsa ſimilitudine nell'oratione contra Vatinio: & poi ſe n'è ſeruito à noſtro propoſito S.Girolamo ſop.l'ep. ad Gal. al c.5. *Reſecanda ſunt putrida carnes; & ſcabioſa ouis à caulis repellẽda; ne tota domus maſſa, corpus, & pecora ardeant, corrumpantur, putreſcant, intereant*. la qual ſentenza è ridotta in Canone 24. q.3.*Reſecanda*. Et S.Proſpero nel 2. lib. della vita contẽplatiua al c.7.con l'iſteſſo eſsempio così ſcriſſe. *Qui diù portati, & ſalubriter obiurgati corrigi noluerint, tanquam putres corporis partes debent ferro excommunicationis abſcindi; ne, ſicut caro morbis emortua, ſi abſciſſa nõ fuerit, ſalutem reliqua carnis putredinis ſua contagione corrumpit; ita iſti, qui emendari deſpiciunt, & in*

suo morbo persistunt, si moribus depravatis in sanctorum societate permanserint, eos exemplo suæ perditionis inficiant. le quali parole registrate sono nell'istessa causa, & quist. nel Can. *Ecce autem*. Si che resta ben giustificato il fine della censura, & sentenza Pontificia. Della giustitia della causa efficiente, ouero dell'autore legitimo della sentenza della scommunica empia cosa sarebbe il dubitare: essendo manifesta verità, che ogni Prelato, il quale con la dignità hà giurisdittione spirituale coercitiua, & punitiua nel foro esterno, può scommunicare. Dunque hauendo il Papa suprema dignità nella Chiesa Catolica cõ soprema giurisdittione spirituale sopra tutti i Christiani può qualsiuoglia della communità de' fedeli scommunicare: & la contraria assertione sarebbe heresia degna del fuoco. Dunque passiamo alla giustitia della causa materiale. In questo conuengono tutti i Dottori, la propria materia della scommunica essere il peccato mortale; & per quello potersi il peccatore scommunicare: come insegna il Canone, *Nemo Episcoporum* xj. q. 3. il quale Can. è seguito da S. Tomaso nel 4. dist. 18. q. 2. ar. 1. & da tutti gli altri. Conuengono ancora in questo i Dottori, il peccato essere disubidienza; la quale è di due sorti, come risolue San Tomaso nella 2. 2. q. 105. ar. 1. vna formale, & è peccato speciale; quando vno per dispregio del precetto, ò di colui, che fà il precetto, pecca: l'altra è inobidienza materiale; quando non con tale spregio, ma per qualche altra causa, ò per ira, ò per qualche appetito men giusto è delinquente. delle quali due spetie di disubbidienza acutamẽte disputa il Gaetano sopra la 2. 2. q. 104. ar. 2. Et per l'vna, e l'altra potersi dare la scõmunica proua il Couarruuia sopra il capo *Alma mater* nella prima parte del suo Commento §. 9. num. 3. Or considerino i Signori Venetiani, se sono stati obedienti alle voci, & comandamenti del Romano Pontefice, de Sacri Canoni, & di tante leggi ecclesiastiche in quelle cose, per le quali il Sommo Pontefice Papa Paolo V. è stato sforzato à far con loro quel, che per necessario carico di cõscientia era costretto à fare, & non più dissimulare. Alberto Magno so-

Della giustitia nella causa efficiente. 3

Si proua la giustitia nella causa materiale. 4

pra

pra il 4. delle ſent. diſ. 18. art. 18. q[1a]. p[a] dice: *Omnis cõtumax in quantum contumax, poteſt, & debet excommunicari*. Nel Monitorio Pontificio cinque caſi di peccato mortale, & d'eſpreſſa ingiuſtitia ſi mettono: ma il quinto hà molti rami. Il primo caſo è, per occaſione d'vna certa lite fra il Dottor e Franceſco Zabarella da vna parte, & li Monaci del Monaſterio di Praglia dell'ordine di San Benedetto della Congregatione Caſsinenſe, altramente di Santa Giuſtina di Padoa dall'altra, hauer fatto vn ſtatuto, ò parte nel conſeglio loro; doue ordinauano, non ſolo, che li detti Monaci non poteſsero in quella cauſa, ò per l'auenire in tempo alcuno pretendere attione di prelatione ſotto qual ſi voglia titolo, ò colore ne' beni Eccleſiaſtici Emfiteotici poſseduti da laici; ne meno poteſſero per ragione di prelatione, ò di cõſolidatione di diretto, ò di eſtintione di linea compreſa nella prima inueſtitura, ò per qual ſi voglia altra cauſa acquiſtarſi la proprietà di detti beni; ma ſolamẽte foſse loro reſeruata la ragione del diretto dominio: ma ancora ordinauano di più, che queſto iſteſso s'intendeſſe dichiarato, & fermamente deliberato ancora in quanto à tutte l'altre perſone eccleſiaſtiche, ſecolari, & regolari, monaſterij di monache, ò ſpedali, & altri luoghi pij nello ſtato, & dominio loro. Il ſecondo caſo è, hauere à i 10. di Genaro 1603. riportandoſi à certe parti (come diceuano) preſe da loro anteceſſori, proibito, che neſſun co ſi ſecolare, come eccleſiaſtico poteſſe nella Città di Venetia fabricare, ò erigere Chieſe, Monaſterij, Spedali, & altre caſe de' religioſi, ò luoghi pij ſenza ſpecial licenza del Senato Veneto. Oltre ciò eſſi Doſe, & Senato cõgregati in pregadi di nuouo decretorno, che queſta parte haueſſe l'iſteſso vigore in tutti i luoghi della giuriſdittione loro; aggiongendo di più la pena dell'eſſilio, di carcere perpetuo, & della confiſcatione del fondo, & vendita dell'edificio contra li tranſgreſsori. Il terzo caſo è compreſo in vna terza legge fatta dalli medeſimi Doſe, & Senato ſotto li 26. di Marzo dell'anno 1605. quando inherendo ad vn altro decreto, ò parte preſa l'anno 1536. (come aſſeriuano) ſi prohibiua eſpreſſamente,

Peccati qualiſono ſtati ſcõmunicati i Venet.

ſamente, che neſsuno, ſotto alcune pene in detta parte contenute, nella Città di Venetia, & ſuo Ducato, laſciaſse per teſtamento, ò per donatione *inter vivos*, ne meno ſotto qual ſi voglia altro titolo alienaſse beni ſtabili in vſi pij, ouero gli obligaſse per più di certo tempo all' hora preſiſso à fauor di cauſe pie (il che fin'à quel tempo, come loro ſteſſi diceuano, non era ſtato meſso in vſo, ne oſseruato) non ſol di nuouo particolarmente vietorno; ma di più eſpreſsamente prohibirono, che non ſi poteſsero far vendite, ò alienationi di ſimili beni ſtabili à perſone Eccleſiaſtiche ſenza licenza del detto Senato. Et ſteſero in oltre la detta parte, & le pene in eſsa contenute à tutto il dominio loro; facendola publicare da tutti li Rettori, & Podeſta delle Città, & luoghi di detto dominio, & ordinando, che tutti li beni, che contra la ſudetta prohibitione foſsero venduti, ò in qual ſi voglia modo alienati, (oltre la pena della nullità) ſi confiſcaſsero, & vendeſsero: & che il prezzo di detti beni coſi confiſcati, & venduti, ſi diuideſse fra la Signoria, & il Magiſtrato, che ciò eſseguiſse, & ſuoi miniſtri, & l'acuſatore; ſi come in dette parti, & ordini di detti Doſe, & Senato più ſteſamente ſi dice contenerſi. Il quarto caſo di peccato mortale, & d'ingiuſtitia, per la quale ſono ſtati ſcommunicati, è l' hauer poſto le mani, & fatti prigioni Scipione Saracino Canonico Vicentino, & Brandolino Valdemarino Abbate del Monaſtero di Noruegia nella dioceſe di Treuiſo, ſotto preteſto d'alcuni misfatti, come dicono, da detti commeſſi. Et auegna che eſſi col manto del priuilegio conceduto loro da altri Pontefici cerchino di ricoprire queſto quarto eccesſo, nondimeno, come ſi vedrà nel 3° capo, il priuilegio da loro preteſo è nullo, & da neſſun Papa lor dato. La quinta cauſa colpeuole della ſcõmunica, & interdetto abraccia tutti queſti capi; l'hauer tolto alle chieſe le ragioni per via di cõtratto ſpettanti à quelle; ſpogliare gli Eccleſiaſtici de' loro priuilegi; pregiudicare all'autorità della Sede Apoſtolica; torre l'immunità, & libertà Eccleſiaſtica. Per le quali colpe per natura ſua mortali, & ſacrileghe reſta ben prouata la giuſtitia

tia della ſentenza, & cenſura nella cauſa materiale di quella, che habbiamo detto eſſere il peccato mortale, & il peccato della diſubidienza, & contumacia. Et perche Fra Paolo nel lib. delle ſue conſiderationi, & Antonio Quirino nel ſuo libro s'affaticano per quanto ponno, & s'ingegnano per giuſtificare le tre ſopradette leggi; ne perciò hanno potuto hauer l'intento contra il vero: come noi habbiamo moſtrato riſpondendo à quel libro di Fra Paolo; con tutto ciò m'è paruto bene in queſto capo breuemente metter ſotto gli occhi di tutti l'ingiuſtitia contenuta in quelle tre leggi, & perche ſenza vn minimo ſcropolo reſti giuſtificata la cauſa del Sõmo Pont. & anco reſti conuinta l'ingiuſtitia delle tre recitate leggi. Ma prima di rifiutarle ad vna per vna, metterò alcune Ipoteſi, ouero ſuppoſitioni, come ferme baſi della fu-
6 tura cõfutatione. Sia dunque la prima ſuppoſitione. I Prencipi Chriſtiani non hanno autorità di far leggi contrarie à Sacri Canoni, ò di Rom. Põtef. ò di Cõcilij generali, à quali tutti i Chriſtiani ſenza differẽza alcuna di perſone ſono tenuti à vbidire. la onde nella decretale di Nicolò Papa repoſta da Gratiano nella x. diſt. nel Can. 1. Si dice. *Imperiali iudicio nõ poſſũt eccleſiaſtica iura diſſolui*: & lo proua col teſtimonio d'Innoc. p°, & di San Gregorio. L'iſteſſo ſi dimoſtra nel canone 2. dell'iſteſſa diſt. il qual canone è di Simmaco Papa nella 6ª. Sinodo Romana. & il 4°. canone ſotto la medeſima diſtintione attribuito à Felice Papa da Gratiano diſpone cõ queſte parole: *Conſtitutiones contra canones, & decreta Praſulum Romanorum, vel bonos mores nullius ſunt momenti.* la ragione è in pronto: perche come à Romani Pontefici, & à Concilij generali ſono tenuti à obedire tutti i fedeli, & figliuoli della Chieſa, il che è verità indubitata, & catolica; da cotale obedienza nõ ſono eſſenti i Prencipi di neſſuna ſorte, ò conditione. & nel canone *Si Imperator. diſt. 96.* ſi dice nel fine, *Imperatores Chriſtiani ſubdere debent executiones ſuas Eccleſiaſticis praſulibus, non praferre.* Valentiniano, & Martiano Imperatori così comandano. *Omnes ſane pragmaticas ſanctiones contra canones eccleſiaſticos robore ſuo, & firmitate vacuatas ceſſare*,

praci-

præcipimus. Cod. de sacros. eccl. l. priuilegia, sopra la quale dice la glossa. *succumbit ergo lex canoni, vbi est ei contraria, vt hic.* & soggionge tre autentiche di più. & questa prima Ipotese tanto più certa è, quando gl'istessi Prencipi per i loro Oratori hauessero prestato il consentimento à i canoni ecclesiastici de i Romani Pontefici, & sacri Concilij. Seconda Ipotese. Potestà dispositiua, ò legislatiua sopra le persone, & cose ecclesiastiche à tutti i laici è tolta da' sacri canoni, come in termini chiari si può vedere nella decretale, *Ecclesia Sanctæ Mariæ. de constitutionibus*, & in quella di Bonifacio VIII. che è la terza, sotto il titolo *de immun. eccl.* nel §. p°, & in vn'altra dell'istesso Pontefice, qual comincia, *quamquam. de censibus* ambe approuate nel Conc. Lateran. sess. x. & nel Trident. sess. 25. c. 20. & nel *Canone Bene quidem*, distin. 96. il quale è di Simmaco, & de gli altri Padri, che con lui interuenero nel Concil. Romano. Vedi di più il Concil. Constantiense nella sess. 31. che non permette podestà alcuna à laici sopra gli Ecclesiastici. Et il Concil. Lateran. nel luogo citato, oue dice, che ne per legge diuina, ne humana tal podestà è concessa à laici. Terza suppositione. Hanno i Signori Venetiani acconsentito à i decreti di due Cõcilij generali per mezzo de' loro Ambasciatori, che in quelli si sono trouati, del Concil. vltimo Lateran. & del Trid. & nel 1564. il Doge Priuli, & il Senato accettarono tutti i canoni, & decreti del Conc. Trid. & a tutto il Dominio fecero commandamento, che l'osseruassero. & intorno all'anno 1510. con solenne giuramento s'obligarono a Giulio II. che mai hauerebbero violata la libertà ecclesiastica, ne impedita la cognitione del foro ecclesiastico, ne carcerate persone ecclesiastiche senza licẽza della Sede Apost. le parole del Cap. giurato sono le seguenti. 7

Item nominibus, & modo quibus supra, promiserunt deinceps perpetuis futuris temporibus per se, vel alium, seu alios ex quauis caussa, & quouis quæsito colore, aut ingenio non impedire, nec se quoquo modo intromittere; quominus cognitio caussarum fori Ecclesiastici libere exerceatur per Iudices Ecclesiasticos: & per eos dicta caussæ cognoscantur, & terminentur in quacunque instantia, tàm 8

in

in Romana Curia, quàm in alijs locis, prout à Sanctiſſimo Domino Noſtro, & Rom. Pont. pro tempore illas in quocunque ſtatu commiti cõtigerit. Nec appellationes, & procurationes in cauſſis prædictis ad eamdem ſedem, vel alios interponi, & interpoſitas libere proſequi, etiam in Rom. Curia, impedient. Nec pariter Clericos, aut Eccleſiaſticas perſonas prædictas abſque expreſſa licentia Sedis Apoſtolicæ, vel alterius Eccleſiaſtici Iudicis, ad quem ſpectat, capi, carcerari, detineri, aut quauis moleſtia in eorum bonis, perſonis, aut beneficijs affici facient, aut permittent. & perche nel Conc. Lateran. nella ſeſſ. 10. ſono ſtate rinouate, & approuate le Conſtitutioni di Bonifacio VIII. intorno all'immunità eccleſiaſtica, & con graui pene ſi puniſcono i violatori di quella, & nel Conc. Trid. ſeſſ. 25. c. 20. *de reformat.* ſi rinouano parimente i Canoni fatti in fauore dell'iſteſsa immunità, & libertà; ſegue, che i Signori Venetiani in pregiudicio di detti Canoni, decreti, & immunità nulla habbiano potuto, ne poſſano tentare, & ſtatuire, che ſia di giuſtitia, & di momento veruno. Quarta ſuppoſitione. Libertà Eccleſiaſtica per vniuerſal conſentimento de' Dottori allegati da noi nella confutatione del lib. di Fra Paolo intitolato da lui conſiderationi ſopra le cenſure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la Sereniſſima Rep. di Venetia, è tutta quella ragione, che alla Chieſa, & alle perſone Eccleſiaſtiche compete, ò per priuilegio diuino, ò humano ſia de' Romani Pontefici, & Sacri Cõcilij, ò d'Imperatori, ò in qual ſiuoglia altro modo. Quinta ſuppoſitione. La libertà Eccleſiaſtica, & l'eſſentione delle perſone Eccleſiaſtiche s'è hauuta per legge diuina, & naturale, come noi alla lunga prouiamo nel Quinto capo di queſto noſtro Apologetico trattato. Et per tanto non può eſser leſa da legge humana di qualſiuoglia Prencipe del ſecolo. Et quantunque fuſse deriuata queſta libertà, & immunità da Prencipi ſecolari, tutto ciò non potrebbe da loro eſſer tolta, ne derogata: ſi per hauere à quella tutto il popolo Chriſtiano acconſentito per tanti ſecoli, & centinaia d'anni; ſi anco per eſsere tale immunità priuilegio, & beneficio remuneratiuo, & compenſatiuo, & debito da Prencipi à tanti beni

ti beni importantiſſimi ſpirituali dell'anima,& ancora temporali della ſanità loro, proſperità, tranquillità dello Stato, & ſimili, che per via d'orationi, & ſacrificij delle perſone ſacre da Dio eſſi del dì continuo conſeguiſcono. Seſta 11
ſuppoſitione. Quando il gouerno, & amminiſtratione ciuile noceſse alla ſpirituale, il Prencipe è tenuto à mutarla: perche dee il ben temporale cedere allo ſpirituale: come ſarebbe al culto diuino, fabriche di Chieſe, & d'oratorij, giuriſdittione di Prelati, & del Romano Pont. immunità Eccleſiaſtica, legati pij,& ſomiglianti. Ne vale all'incontro dire, che ſe la ſpirituale amminiſtratione (coſi appunto dice il Vittoria) noceſſe alla Repub. ſarebbe obligato il Pontef. à mutarla. Mette queſta ſeſta ſuppoſitione il Vittoria nella prima relettione *de poteſtate Eccleſiæ* prop.6.& la proua ſodamẽte. Et perche potrebbe fra la podeſtà ſecolare,& Eccleſiaſtica eſſer contraſto ſopra l'articolo di maggiore, ò menore neceſſità, ò vtilità, che l'vna, & l'altra podeſtà per auentura pretenderebbe; aggiongo la 7ª Ipoteſe, che è del- 12
l'iſteſſo Vittoria nella ſteſsa relettione pª *de poteſtate Eccleſiæ* prop. 8. num. 14. Se il Papa dice tale amminiſtratione ciuile cedere in detrimento della ſalute ſpirituale, ouero che tal legge non ſi può ſeruare ſenza peccato mortale, ò eſsere contra la legge diuina, ò eſſer fomento di peccati, ſi dee ſtare al giudicio del Pontefice: non douendo il Rè giudicare delle coſe ſpirituali. Aggionger poſſiamo in proua di queſta Ipoteſe la Gloſsa,& il Panormitano, & il Felino. La Gloſsa ſopra il capo *in iſtis* diſt. 4. dice che alla ſentenza del Papa, che non è contra la fede, ſi dee ſtare cõtra tutti.& la Gloſsa ſopra il Canone pº della diſt.20.coſi nella ſomma,come nel cõmento del Canone afferma, che quanto al decider le cauſe preuale l'autorita del Romano Pontefice à i Santi. l'iſteſſo conferma il Panormitano ſopra la Decretale *ne innitaris de cõſtitutionibus* nu.3.& ancora il Felino ſopra l'iſteſſa decretale num.5.& la ragione è: perche la ſentenza del Papa è alla legge equiualente *ex ff. de legibus*, nella legge vltima. Ma i Santi non hanno autorità di far legge à tutta la Chieſa,co-

me

ne hà il Rom. Pontefice; per tanto la ſua ſentenza nelle cauſe ſi preferiſce à Santi, quanto più al giudicio d'ogni Principe, & anco di tutti i Prencipi inſieme. S. Antonino nella 3ª par. tit. 22. cap. 6. §. 5. conclude ſecondo S. Tom. allegato da lui nell'Opuſculo *contra impugnantes religionem*, & nel 4. *contra gentiles*. c. 76. eſſere heretico chiunque dice non douerſi obedire à gli Statuti Papali. & Nicolò primo nell'epiſtol. à Michele Imperatore, che comincia, *propoſueramus*. §. *ſed his omiſſis*., allegando la ſentenza di Bonifatio nell'epiſtola à Rufo, & a gli altri Veſcoui di Teſſaglia, & d'altre Prouincie dice. *Nemo vnquam Apoſtolico culmini, de cuius iudicio non licet retractare, manus obuias audaciter intulit. Nemo in hoc rebellis extitit, niſi qui de ſe voluit iudicari.* oltre che non ſi può condannare vna ſentenza Pontificia, che nell'iſteſſo tempo non ſi faccia giudicio contra l'autor di quella, coſa tanto lontana dalla pietà catolica, & conſuetudine, anco de ſacri Concilij, che non vogliono, che la prima ſeggia da neſſuno poſſa eſſer giudicata. il che non è ſtato oſſeruato ne da Venetiani, ne da certi Dottori loro, da quali con conſeglio pernicioſo ſono ſtati ingannati. Con queſte 7. ſuppoſitioni aſſai ageuole, & ſpianata reſta la via à prouar l'ingiuſtitia delle tre leggi, ò parti de Venetiani, per le quali principalmẽte è ſtata fulminata la ſcommunica cõtra il Doge, & Senato di Venetia. Et cominciando dalla legge, ò parte fatta intorno a' beni enfiteotici, dico à quella mancare la giuſtitia in tutte
13 quattro le cauſe; manca la giuſtitia della cauſa efficiente: perche è fatta da perſone laicali cõ vſurpata autorità, ò giuriſditione ſopra le perſone eccleſiaſtiche, chieſe, ſpedali, & ſopra beni dell'iſteſſe, perſone eccleſiaſtiche, & delle Chieſe, non hauendo hauuta legitima podeſtà di ciò fare, come s'è prouato nella p.ª 2ª, & 3ª Ipoteſe. & per fermare vn poco il piede nella prima ingiuſtitia di queſta legge, intorno alla cauſa efficiente, & autore di quella; che ſcintilla di giuſtitia eſſer può in detta legge, concioſia coſa, che quei beni, come tutti gli altri eccleſiaſtici immobili, i quali ne manco da perſone eccleſiaſt. ponno eſſere alienati, come diſpon-

L'ingiuſtitia della legge intorno à beni enfiteotici di la Chieſa.

gono tanti ſacri Canoni, & le conſtitutioni almeno di ventidue Pontefici Romani, come noi habbiamo moſtrato, & nelle noſtre letture publiche, & nel lib. de gli oblighi de i beneficiati all'obligo 23. tali beni perſone laicali habbiano alienati contra l'autorità di tante leggi eccleſiaſtiche, & volere del Romano Pontefice, & ancora contra il decreto del ſacro Concilio di Trento nella ſeſſ. 22. c. xj. *de reformatione*. il qual decreto così parla. *Si quem clericorum, vel laicorum, quacunque is dignitate etiam Imperiali, aut Regali prafulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupauerit, vt alicuius eccleſia ſeu cuiuſuis ſecularis, vel regularis beneficij, aliorumq; piorum locorum iuriſdictiones bona, cenſus, ac iura etiam feudalia, & emphyteutica, fructus, emolumenta, ſeu quaſcunq; obuentiones. qua in miniſtrorum, & pauperum neceſſitates conuerti debent, per ſe, vel alios vi, vel timore incuſſo, ſeu etiam per perſonas ſuppoſitas clericorum, aut laicorum, ſeu quacunque arte, aut quocunq; quaſito colore, in proprios vſus conuertere, illoſq; vſurpare præſumpſerit; ſeu impedire, ne ab ijs, ad quos iure pertinent, percipiantur, Is anathemati tam diu ſubiaceat, quamdiu iuriſdictiones, bona, res, iura fructus, & reditus, quos occupauerit, vel qui ad eum quomodocunque etiam ex donatione ſuppoſitæ perſonæ pervenerint, Eccleſiæ eiuſq; adminiſtratori, ſine beneficiato integre reſtituerit; ac deinde à Romano Pontifice abſolutionem obtinuerit*. Che i Venetiani con la lor legge non habbiano impedito il racquiſto. & la tirata de frutti ne beni eccleſiaſtici enfiteotici, quali con l'eſtintione della linea, haueano à tornare in mano de padroni, ouero poſſeſſori eccleſiaſtici dir non ponno. Che non habbiano ancora alienati gli ſteſſi beni eccleſiaſtici non ponno difendere: perche il *ius* di ricuperare il dominio vtile ne' beni enfiteotici, ouero locati, è bene eccleſiaſtico, & ancora bene immobile: queſto *ius* ſi toglie alle perſone eccleſiaſtiche, alle Chieſe, ſpedali, ò luoghi pij. Oltre ciò in queſta materia dell'alienatione de' beni eccleſiaſtici ſotto il nome di alienatione s'intende non ſolo il contratto, per lo quale ſi trasferiſce il dominio, che è il propio, & ſtretto ſignificato di queſto nome *alienatio*; ma più ampiamente inquãto abbraccia

cia la donatione, vendita, permuta, perpetua enfiteusi; come espressamente insegna il Capit. *Nulli liceat, de rebus eccl. non alien.* Et la strauagante di Paolo 2. *Ambitiosa, eod. tit.* Di maniera, che ne manco si può affittare vna possessione, ò liuellare in perpetuo, come dire, che passi ò 30. anni, ò la terza generatione, ò mentre viue il fittaiuolo secondo l'Ostiense: la quale esposition quasi *ad verbum* egli ha tolta dalla chiosa sopra il Canone *hoc ius. x. q. 2.* come bene auerte Gio. Andrea. Hauēdo dunque i Sign. Venetiani fatto con la lor legge, che i beni enfiteotici ecclesiastici col dominio vtile non tornino mai al patrone del diretto; segue, che sono stati alienatori de' beni della Chiesa. non ostante che il Concilio Tridentino annulli le locationi lunghe di 30. anni, di 29. ò di due volte 29. ancorche siano con autorità Apostolica confermate. ingiustitia è nella materia: perche la ritentione di cosa altrui, che è il racquisto del dominio vtile, il quale in vari casi dee tornare, & torna al padrone del diretto, si da à colui, che non può contra la volontà del padrone ritenere contrafacendosi al settimo precetto di non rubbare, & torre quel d'altri. si distrugge per tal legge la giustitia della forma: perche vna legge inquanto giusta dee seruar l'equalità: questa non v'è, ne esser può in modo alcuno. Primieramente, perche douendo vna legge Christiana non meno esser fauoreuole alle persone, & cōmunità sacre, che alle profane; questa fauorisce le profane, & marauigliosamente disfauorisce l'ecclesiastiche: perche ragioni di prelatione, di consolidatione di dominio, che in tāti casi si lasciano à i laici ne' beni laicali, si togliono all'vniuersità ecclesiastica, & alle Chiese, & altri luoghi pij ne' beni ecclesiastici. Secondariamente è contra l'equalità, perche la retentione perpetua del dominio vtile concessa à laici ne' beni della Chiesa non si compensa à gli ecclesiastici cō cosa veruna d'equiualente vtile. Terzò, perche annichila la giustitia di tanti patti, & conditioni, che seco trae il contratto enfiteotico in fauor di colui, che è padrone del dominio diretto. Percioche essendo proprietà naturale di questo contratto,

far perdere la cosa enfiteotica à chi la gode, & farla ritornare con l'vtile nel padrone diretto in molti casi, come quando l'enfiteota nega la pensione ricercata dal padrone, ò nō la paga per tre anni, se bene non la ricerca; ò quando senza beneplacito del padrone vende la cosa enfiteotica; ò quando la cosa data in enfiteusi etiamdio per figli, & nepoti, alcuno di questi refiuta l'heredità; ò quando si riceue la cosa enfiteotica essendo ecclesiastica per se, & figliuoli, & il receuitore muore senza figliuoli legitimi; ò quando notabilmēte deteriora la cosa enfiteotica: quali casi sono raccontati da Dottori; di tutte queste ragioni conuentionali sono priuati per la legge Venetiana i poueri Ecclesiast. & anco le Chiese. Naturale proprietà anco di questo contratto è, che'l padrone diretto debba esser preferito à qualsiuoglia altro nella vendita de' miglioramenti secondo tutti i Dottori; & secondo l'espressa legge finale nel §. vltimo C. *de iure emphyteotico*: & questa prelatione similmente la legge leua alle Chiese; & alle persone Ecclesiastiche. Finalmente è priua la legge di giustitia, che si richiede nel fine. imperoche essendo il fine della legge l'vtilità publica; come S. Tomaso risolue in p^a^ 2. q. 96. ar. 4. & il Panormitano sop. il cap. *Canonum, de constitution.* num. 9. oue cita S. Tom. & le sue paro le trascriue solo errando nel num. dell'artic. forse per colpa dello stampatore; cotal fine è del tutto fuori della legge per contenere danno vniuersale, & enormissima lesione di tutta la chieregia, & Chiese del Dominio Veneto: & di maggior danno incomparabile è à laici, i quali con reato di dannatione eterna posseggono contra la legge diuina, naturale, & canonica, & ciuile, quel, che non è il loro; ma della Chiesa in tutti quei casi, che perdono il dominio vtile, & torna al padrone del diretto. Ne è vero ciò, che Fra Paolo nel lib. delle sue inconsiderate considerationi à car. 41. dice, che'l Senato non statuisce nella sua legge de' beni enfiteotici, ne formalmente, ne equiualentemente: perche l'istesso Frate confessa nella car. 42. che la legge parla di tutti i contratti, ne' quali si diuidono questi due dominij, diretto, & vtile: ma facciamo

noi

noi la menore, nel cõtratto enfiteotico ambe questi due dominij si diuidono: dunque di quello si parla. In oltre afferma Fra Paolo nella car. 44. dell'istesso libro, che la sentenza del Prencipe fà legge vniuersale in tutti i casi simili, sopra quali decide. Soggiongiamo la menore; ma la giudicatura, & decisione fù sop. i beni enfiteotici, padroni diretti, de' quali erano i padri Benedittini: dunque di simili beni statuisce principalmente la legge. In oltre prelatione, consilidatione di dominio, estintione di linee comuengono proprijssimamente al contratto de' beni enfiteotici: & queste tre cose si togliono per la legge à gli ecclesiastici, dunque de' beni enfiteotici ella propriamente dispone. L'ingiustitia di questa prima legge gli stessi Senatori Venetiani hãno conosciuta: perche lo straordinario Ambasciatore Duodo auanti N. S. Papa Paolo V. non hebbe che dire in difesa di quella; & vn Rettore pur Veneto d' vna Città principal del Dominio alla presenza di molti gentil'huomini disse la legge intorno à beni enfiteotici non potersi difendere: & l'Illustriss. Cardinal di Verona tanto amatore della sua Rep. cõfessaua l'istesso, cioè che questa legge era senza giustitia. & quando s'ammettesse quel, che Fra Paolo dice, che la legge parlasse di qual si voglia contratto, nel qual si diuide il dominio diretto dall' vtile, tanto più dannosa, & ingiusta sarebbe la legge; quanto più vniuersale contra gli Ecclesiastici. Passiamo all' essame della seconda legge intorno alle fabriche delle Chiese, oratorij, monasterij: nella quale appaiono tutte le
14 seguenti ingiustitie. La prima, che indifferentemente si mette la legge coattiua, & punitiua à laici, & à gli ecclesiastici, sopra i quali nessuna autorità hà il Prencipe di Venetia, per la proua fatta nella prima Ipotese. La seconda ingiustitia, che dispone sopra Chiese, monasterij, oratorij, che per esser cose religiose spettanti alla giurisdittione de' Pontefici, & Vescoui per tanti sacri canoni; nondimeno magistrato secolare tal giurisdittione se la fà sua. La terza ingiustitia simile alla seconda è, che potestà secolare si riserua la licenza di fabricare, ò di lasciar fabricare Chiese, douendosi questa licenza

S'essamina la giustitia della seconda legge circa la fabrica de' luoghi sacri.

cenza ottenere non da persone laicali, ma da Romani Pontefici, ò da Vescoui, come dispongono tanti canoni, quali puoi vedere nella dist. 1. *de consecratione*, & in particolare il canone *de locorum*, che è di Gelasio Papa, & il Can. *Ecclesia*, il quale è di Nicolò, & il canone *Nemo* del Conc. Aurelianense, & le decretali poste sotto il titolo *de Ecclesijs aedificandis, vel reparãdis*, massime la finale, & quella, che incomincia *ad audientiam*, & la decretale di Bonifacio 8. *autheritate de priuilegijs* lib. 6. Carlo Magno, & Ludouico Pio glorioſissimi Imperadori confessano, che non hanno licenza manco di fare vna capella senza licenza del Vescouo dentro i loro palagi, come ben dice l'Illustrissimo Cardinale Baronio nella sua essortatoria alla Republ. di Venetia, & Sant'Ambrosio à Valentiniano Imperatore, che addimandaua vna Chiesa, non volle concederlali dicendoli. *Noli te grauare Imperator, vt putes te in ea, quæ diuina sunt, imperiale aliquod ius habere*. La quarta ingiustitia è hauer violata la libertà Ecclesiastica delle persone sacre, le quali con licenza del Papa, ò Vescoui ponno fabricare, & riceuer Chiese, oratorij, & monasterij. La quinta è hauer posta pena à tutti quelli, che non osseruaranno la legge d'essilio, & perpetue carcere; non facẽdosi eccettione alcuna, ne de' religiosi, ne de' laici: siche alla pena sottogiaceranno etiamdio i Cardinali di S. Chiesa, i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, quantunque nella dioceſe propria conforme all'autorità data loro da sacrosanti canoni fabricassero, ò desseró licenza di fabricare Chiese, oratorij, monasterij. Sesta ingiustitia è far venali i sacri edificij, come che non appartenessero al dominio, & al culto del vero Iddio; & che dal dominio di quelli non fusse ogni altro escluso, & massime huomo profano. *Sacra res, religiosa, & sancta nullius in bonis sunt*, dicesi nella l. *in tantum, ff. de rerum diuisione*; & nell'instituta *eod. tit.* §. *nullius*, & nell'istessa l. s'aggiunge: *Semel autem ade sacra facta, etiam diruto ædificio locus sacer manet.* & l'istesso l'Imperatore Giustiniano afferma sotto quel titolo *de rerum diuisione.* nel §. *Sacra res sunt*. Quindi auiene, che essendo i sacri edifici, dedicati al culto diuino,

& ri-

& riposti nel peculio di Christo, non si ponno alienare, ne vendere: come espressamente comandano le constitutioni ecclesiastiche, & imperiali. La settima ingiustitia, che non perdonandosi manco à Chiesa già dedicata, & consecrata al culto diuino, vna cosa alla maestà sua consecrata, cõ autorità laicale si riduce all'vso profano, et al dominio di persone profane: cosa che hanno in horrore l'orecchie catoliche di sentire, non che gli occhi di vedere. L'ottaua ingiustitia è, che con simil legge si diminuisce non poco il culto diuino; ilqual piglia aumento moltiplicandosi Chiese, oratorij, monasterij, che alla fine sono baloardi di Regni, Imperi, Repub. Città, & Stati. La nona ingiustitia, che si priuano tante anime de' defonti de' suffragij, & parimente s'impedisce l'aiuto, & salute spirituale di quelli, che con licenza ecclesiastica ponno diuentare fondatori, & dotatori di luoghi sacri. Decima ingiustitia con notabile ingiuria verso Iddio, & i Santi è; che restando liberi i laici à fabricar case, che seruiranno à guadagni, & peccati di meretrici libertà loro si toglie di potere erigere case religiose, & sacre con licẽza canonica à honor di Dio, & à gloria della santissima Vergine, & de Santi, & Sante. Sò quel che dice Fra Paolo difendendo questa legge nel lib. delle sue considerationi cioè, che'l Prencipe di Venetia non dispone delle Chiese, oratorij, &c. ma delle superficie, aree, & fondi. La qual difesa esser contraria alle parole della legge, & ad ogni norma di ragioneuole argomentatore noi euidentemente habbiamo mostrato nella confutatione di quel suo libro. Sò quel che dice il Quirino nel suo lib. à carte 22. che'l Prencipe è patrone di tutta l'area contenuta nel suo dominio: & quel che dice nella car. 23. che'l Prencipe è più padrone delle sue terre, che vn priuato del suo. Propositioni troppo repugnanti al vero; perche da quelle in necessaria cõseguenza s'inferirebbe, che nessuno potrebbe vendere ne casa, ne podere suo; & che il Prencipe ogni cosa potesse alienare contra il voler de' sudditi; atteso che le Città, Castella, borghi, & terre altro nõ sono in realtà, che gli edificij di questo, & quello posti insie-

me. Hà bene il Prencipe il dominio di giurisdittione nelle Città, & territorij à lui soggetti ; ma dominio di proprietà non hà sopra edificij,& campi,che sono de'sudditi: & quando pure dominio proprietario haueſſe ne' fondi laicali, tale non hà, ne può hauere ne' fondi ecclesiastici; essendo quelli nel peculio di Christo. Et per conchiudere la discussione di questa seconda legge, dico, che à qual siuoglia buon catolico cosa troppo strana parerà;che hauendo Constantino Imperatore del mondo fatto priuilegio alla Chiesa di poter far fabriche de'tempij per tutte le prouincie;i Signori Venetiani bandiscano questo priuilegio dal lor dominio. Ci resta la discussione della terza legge Venetiana dannata da N. S. Papa Paolo V. nel suo Monitorio; la qual legge vieta à tutti i laici, che beni stabili non lascino à gli ecclesiastici ne per via di testamento, ne d'alienatione à vsi pij, ne di donatione *inter vivos*, ne di vendita,ne d'alienatione,sotto pena (oltre la nullità) della confiscatione di sì fatti beni, & vendita di quelli: in modo, che il prezzo di quelli venduti si diuida frà la Signoria, il Magistrato, che ciò esseguirà, & suoi ministri, & l'accusatore. Io in questa legge, ben considerandola ritrouo più colpe d'ingiustitia, che parole. La prima ingiustitia è,che per legge,& stile di tutti i popoli essendo nell'vltima volontà vno libero à disporre della sua robba, & di lasciarla à persone non proibite (massime quando non hà tali attinenti, à quali sia obligato à lasciare il suo) questa libertà toglie la Repub. di Venetia al suo popolo con questa legge: del che i sudditi se ne potrebbono con i loro Signori ragioneuolmente querelare,allegando à fauor loro quella legge di Constantino Magno, la quale è la prima nel C. sotto il titolo *de sacrosanctis ecclesijs. Nihil est quod magis hominibus debeatur quam vt suprema voluntatis (postquam aliud velle non possunt) liber sit stylus : & licitum, quod iterum non redit, arbitrium.* Seconda ingiustitia: che douendo ogniuno , quando stà per morire, procurare la salute dell'anima sua , & riscatto delle pene à suoi peccati douute per via di limosine, & lasci pij: à molti si toglie questo beneficio di tanto momento: poten-

Discussione della terza legge Venetiana, che non vuole si possano beni stabili lasciare, ne alienare alle persone ecclesiastiche.

15

do

do auenire, che tal vno per l'anima sua non potrà lasciare se non qualche casetta, ò campicello. Terza ingiustitia, che potendo essere, che vno habbia posseduto qualche stabile della Chiesa, ò di persona Ecclesiastica, & tutta via lo possegga indebitamente, con obligo di restituire; douendosi far la restitutione per rogito di notaro, & in modo che non s'infami quel, che restituisce; questa restitutione necessaria alla salute dell' anima sua li si toglie per la legge Venetiana; che irrita questa restitutione, la quale per legge diuina, & naturale quel pouero huomo era tenuto à fare al vero padrone ecclesiastico. Quarta ingiustitia. fà questa legge gli huomini ingrati: perche farà tale che hauerà ò dal monasterio, ò da persona ecclesiastica riceuuti singolarissimi beneficij, che ne manco cõ la vita si potrebbero compensare; vorebbe però con qualche remuneratione antidorale riconoscere il benefattore, con lasciarli qualche cosa stabile, non hauendo altro, & pur questo obligo antidorale nato dalla legge naturale viene estinto con la legge Veneta. Quinta ingiustitia. Priua innumerabili persone religiose dell'vno, & l'altro sesso, che non hanno ne vitto, ne vestito necessario; del sussidio caritatiuo, & Christiano: à quali persone sogliono quei, che si partono di questa vita momentanea all'altra eterna cõ sentimento di pietà, spesso lasciare ò tutti, ò parte de' beni loro; & à questo fasso per vna motione interna dello Spirito santo souente sono mosse le persone moribonde in tempo breuissimo, & quasi inpercettibile, & per esseguirla à pro di dette communità religiose non ponno aspettare i pregadi, & raunanze Venetiane con la maggior parte di Voti. Sesta ingiustitia. libertà d'esseguire i diuini, & naturali precetti nõ può esser impedita da humana legge: ma si può dar caso, che vn monasterio tutto massime di Vergini dedicate à Dio siano in tal necessità per la pouertà, nella qual si trouano, che à manifesto risico correranno della pudicitia, dell'anima, della professione, & ancora della vita del corpo; alli quali pericoli non si potrà ouuiare se non con donatione di qualche bene stabile: dunque, chi volesse in tal caso esse-

guire il diuino precetto, non può essere impedito da parte veruna Venetiana. Settima ingiustitia. toglie à gli ecclesiastici l'habilità di succedere ne' beni di ciascuna persona, la quale habilità hanno sì per la legge del gran Constantino, che è la prima nel C. *de sacro. ecclesijs*, alla quale per tãte centinaia d'anni acconsentito hà il popolo Christiano, sì per legge Pontificie, contra le quali non vagliono constitutioni di Prencipi, come nella prima suppositione s'è prouato. Ottaua ingiustitia: che non potendo le potestà seculari fare, che le Chiese, ò le persone ecclesiastiche siano tenute à vendere, ò alienare i beni acquistati, ò d'acquistarsi, ò priuarsi di quelli, come si dice nella prima decretale di Bonifacio 8. *de immunit. eccles.* rinouata, & approuata nel conc° vlt° later. nella sess. x. & nel Trid. sess. 25. cap. 20. questa ingiustitia, & ingiuria à dette persone si fà con la parte Venetiana: volendo che i beni stabili lasciati loro si vendano, & di più che ne perdano il prezzo. Nona ingiustitia. nelle donationi più priuilegiate sono le cõmunità religiose, che i propi figli: dunque non si vede, come si possano tali donationi impedire con giusta legge. L'antecedente di questo entimema molto bene proua il Felino nella colonna 21. del suo cõmento sop. la la decretale *in præsentia, de probationibus* con allegãze di legge canoni, & ragioni. Perche se tu doni il tuo à qualcuno, & ti nasca poi vn figliuolo, la natiuità di lui rõpe la donatione per la l. *Si vnquam C. de reuocandis donationibus*: ma se la donatione è fatta al monasterio nò, se nõ quanto alla legitima: & cita Bal. sop. la l. prima *de inofficiosis donationibus*. & l'Abbate sop. il cap. finale *de donation.* quali vogliono la legge, *si vnquam*, non hauer luogo nelle donationi fatte à cause pie, se non quanto alla legitima, & la Chiosa questa sentenza segue sop. il cap. fin. *Quicunque* 17. q. 4. & la causa pia per tanto è più fauorita, che quella de figliuoli, dice il Felino: perche in quella il testatore hà risguardo alla sua salute: la quale à ogni altra cosa temporale dee essere antiposta. In oltre la donatione fatta alla Chiesa, ò monasterio *transfert dominiũ sine vlla traditione l. fin. C. de sacros. Eccl.*

Eccl. fatta al fig° nò l. 2ª C. *Si quis alteri, vel ſibi l. ſine mãcipati C. de donat.* Di più il figliuolo non può eſſer fatto herede col ſolo cenno del teſtatore. l. *Diſcretis. C. qui teſtam. facere poſſ.* & il fatto, come dice Angelo gran legiſta ſegui nella perſona del Veſcouo Perugino: il quale à ſuo padre diſse ò padre, ſe volete, che io ſia voſtro herede ſtringetemi la mano: gli ſtrinſe la mano il padre: ma il Veſcouo non hebbe l'heredità: perche non fù fatto come diſpongono le leggi: & pure il teſtamento fatto à fauor di cauſe pie vale col ſolo cenno. & per queſta ſentenza del Felino ſono citati Bart. Baldo, Immola, l'Ancarano. Decima Ingiuſtitia. è contra la riuerenza, & honore, che ſi dee à gli eccleſiaſtici, i quali con ſimil legge ſono fatti à vn certo modo vguali à i Giudei: & inferiori alle meretrici nelle terre Venetiane: perche sì come à i Giudei la cõſtitutione di Paolo IV. qual comincia *Cum nimis abſurdũ*, confermata da Pio V. con vna ſua, che comincia *Romanus Pontifex* toglie l'acquiſto de' beni ſtabili, & il poſſeſſo di quelli; così la legge Venetiana toglie l'iſteſſo à gli eccleſiaſtici con queſto diſauãtaggio ancora; che i Giudei nel vẽdere i loro beni ſtabili à Chriſtiani, reſtano padroni del prezzo: ma gli eccleſiaſtici perdono i beni, & il prezzo etiamdio de gl' iſteſsi. Inferiori ſono alle meretrici: perche à queſte ſi laſciaranno da qualcuno beni ſtabili, & non ſaranno tenute à venderli; & pure quel, che ſi laſcia alle perſone ſacre, è come ſtipẽdio loro douuto per tanti ſeruigij ſpirituali, che i Prencipi mondani con i lor popoli riceuono da quelli: & quel, che alle meretrici ſi dà, ò ſi laſcia, per lo più nõ ſerue ſe non per la dannatione dell'anima. xij. ingiuſtitia di ſacrilegio è: legato pio fatto à luoghi ſacri, ò à perſone ſacre vſurpare cõ autorità laicale, farlo vẽdere, & appropriare il prezzo à perſone profane: il che non ſi può fare ſenza enorme colpa. Laonde il Panormit. ſop. il cap. *relatum*, il primo *de Teſtam. nu. 7.* così ſcriue, *Ex dictis Innocentij collige, quod relictũ ad pias cauſas gaudet eodem priuilegio cum relicto facto Eccleſiæ.* Sì come dũque niun laico può appropriarſi il Legato fatto alla Chieſa, così ne qual ſi voglia altro pio legato: l'iſteſſo dicono Silueſtro

ueſtro nella parola *legatum tit. 4. num. 5.* & Angelo nella ſteſſa parola tit. 2. nu. 4. & l'Armilla nell' iſteſſa parola nu. 48.

XIII. ingiuſtitia è: che per la legge s'inabilita Chriſto à ſuccedere ne' beni laicali; atteſo che de i beni, che ſi laſciano alle Chieſe, & alle cõmunità eccleſiaſtiche, padrone con titolo molto ſpeciale, & incommunicabile è Chriſto, & neſſun'altro in terra. Or chi non vede quanta colpa ſia torre à Chriſto la libertà di diuentare padrone per titolo ſacro, & ſingolare di quei beni, de' quali per titolo communicabile, & naturale è anco padrone? 14.ª Non picciola ingiuſtitia è della legge Venetiana, che per quella perde la Chieſa la libertà ſua, & ſi riduce à ſeruilità. A queſto propoſito molto accommodate ſono le parole lamenteuoli di S. Gregorio contra l'Imperatore, che al ſuo tempo gouernaua il mondo, & con leggi non giuſte la libertà eccleſiaſtica corrompeua. Dice dunque così quel glorioſo Dottore ſopra il Salmo 5. Penitentiale, commentãdo il verſicolo 9. *Tota die exprobrarunt mihi, &c. Nulla enim ratio ſinit, vt inter Reges habeatur, qui deſtruit potius, quàm regat imperium; & quotcunque habere poteſt peruerſitatis ſuæ ſocios, eos à conſortio Chriſti efficit alienos. Qui turpiſſimi lucri cupiditate illectus, ſponſam Chriſti captiuam cupit abducere, & paſſionis Dominicæ Sacramentum auſu temerario contendit euacuare. Eccleſiam quippe, quam ſui ſanguinis pretio redemptam Saluator noſter voluit eſſe liberam, hãc iſte poteſtatis regia iura tranſcendens facere conatur ancillam. Quanto melius foret ſibi dominam ſuam eſſe agnoſcere; eique religioſorum Principũ exemplo deuotionis obſequium exhibere; nec contra Deum factum extendere dominationis; à quo ſuæ dominium accepit poteſtatis?* Eſſendo dunque le tre leggi Venetiane repugnanti alla giuſtitia per tãti capi, & ragioni addotte con aperta eſſorbitanza dalle leggi diuine, naturali, & humane, così eccleſiaſtiche, come ciuili; dell'ingiuſtitia, & nullità loro non ſi dee in modo alcuno dubitare: ne nome di leggi meritar ponno, per non eſſer legge quella, che non è giuſta, come chiaramente dice S. Agoſtino nel primo lib. *de libero arbit.* al c. 5. & nel lib. 19. *de ciuit. Dei c. 21.* & S. Tom. in 1. 2. q. 95. ar. 2.

Di

Di modo che più che à baſtãza prouata reſta la giuſtitia del Monitorio Pontificio da canto della cauſa materiale. Entriamo dunque à prouare la giuſtitia della forma: la qual nõ è coſa difficile defendere dalle calonnie di coloro, che non ſolo con parole, ma etiam con varij trattati, & libri di pernicioſa, & peſſima dottrina ardiſcono d'impugnare. La ſcommunica in due modi ſi può conſiderare; cioè inquanto pena della Chieſa contra i diſubedienti; & inquanto ſentenza, con la quale ſi dà. La forma della ſcommunica inquanto pena, per la quale ſi diſtingue dall'altre pene eccleſiaſtiche, & cenſure, conſiſte nella priuatione della participatione attiua, & paſſiua de' Sacramenti; de' communi ſuffragij della Chieſa; & della conuerſatione de gli altri fedeli. & la giuſtitia della forma della ſcommunica per quanto è pena, nõ è altro, che vn riſpetto, ouero relatione, che ella hà alla colpa della contumacia. L'ammonitione, che ſuol precedere, non poterſi dir forma della ſcommunica in quanto pena, ſi proua per ragioni irreprobabili. La prima delle quali eſſer può: che la ſcommunica è grandiſſima pena, come dicono i Dottori; L'ammonitione non è pena alcuna; concioſia che ſi fà per iſchiuar la pena della cenſura. La ſeconda perche l'ammonitione è atto ò della legge, che minaccia la ſcommunica à trangreſſori, ouero è attione del giudice: la ſcommunica è pena del reo, & dello ſcommunicato. La terza. Perche la forma dà nome alla coſa, della qual è forma. L'ammonitione non fà queſto alla ſcommunica naſcendo queſto nome *excommunicatio* dalla priuatione della communicatione eccleſiaſtica come che detta ſia *excõmunicatio* quaſi *extra communionem*. La quarta. Perche la forma d'vna coſa è incommunicabile à vn' altra coſa, eſſendo proprio della forma ſeparare, & diſtinguere vna coſa dall'altra, come inſegnano i filoſofi: Or qualſi voglia ſorte d'ammonitione antecedente alla ſcommunica ſi può vſare in qualſi voglia altra cenſura: dunque non può eſſer forma della ſcõmunica in quanto pena. Quinta. L'Ammonitione è prima della ſcommunica in tempo, & in tempo molte volte lon-

La ſcutẽtia Põtifi cla è giuſta nella cauſa for male.

16

go

go: dunque non ſerue per forma intrinſeca alla ſcommunica, la qual viene dopò l'Ammonitione; & ſenza l'ammonitione nel ſuo eſſere poi perſeuerà. & pure è impoſſibile, che vna coſa ſia ſenza la ſua forma; & che la forma in tempo vada, ò in tempo ſia prima della coſa, della quale è forma, come dice Ariſtot. nel 12. della metafiſica, al teſto 16. Si conſidera ſecondariamente la ſcommunica in quanto ſentenza legitima, & canonica: & à queſta come tale, è neceſſaria l'ammonitione; la qual ammonitione, come dice il Vittoria nella ſua Sommetta *de Sacramentis.* nel Trattato della ſcommunica alla q. 6. è *de eſſentia excommunicationis* intende appartenere all'eſſentia della ſcommunica in quanto che è ſentenza valida, & quelche dice il Vittoria s'intende ſecondo la dottrina, di quei Dottori, che da noi ſi citano nel 3° cap. nella riſpoſta al Argomento de Venetiani. Ne per validità della ſentenza è neceſſario, che 3. volte ammonito ſia il delinquẽte; come i gran maeſtri della Teologia tengono ſop. il 4. delle ſentenze nella diſt. 18. Ricardo art. 3. q. 5. Durando q. 4. il Paludano q. 1. art. 3. l'iſteſſo dice il Soto nel 4. d. 22. q. 1. art. 3. & il Vittoria nel Tratt. *de excommunicatione quæſito 6.* & S. Antonino nella 3. par. tit. 24. cap. 74. & Siluª *in Verbo excom.* 2. §. 4. Angelo *in Verbo excom.* 3. num. 14. la Roſella *in Verbo excom.* tit. 7. §. 43. la Tabiena *in Verbo excom.* 2. §. 1. il Nauaro nella ſomma nel cap. 27. num. 10. & l'iſteſſo Nau. ſop. il capitolo. *Cum contingat, de reſcriptis, remedio* 2. nu. 35. & nella 5ª cauſa della nullità. num. 6. la Chioſa ſop. la Decretale *Statuimus*, & ſop. la decretale *Conſtitutionem.* lib. 6. per non far catalogo di molti Dottori di Canoni, & anco di Caſidi conſcienza: quali tutti ſi rimettono alla Decretale di Gregorio xº promolgata nel Concilio generale di Lione, qual comincia, *Conſtitutionem*, poſta ſotto il titolo *de ſententia excommunicationis* nel 6. nella quale coſi ordina. *Statuimus quoque (vt inter monitiones, quas vt canonice promulgetur excõmunicationis ſententia) Ratnum iura præmitti, iudices ſine monitionibº tribus utantur; ſiue vna pro omnibus obſeruent, aliquorũ dierũ cõpetentia internallo; niſi facti neceſſitas aliter ea ſuaſerit moderanda*

renda. Sopra le quali parole la Chiosa mette tre forme delle tre monitioni. *Dicit ergo iudex interdum* (parole sono della Chiosa) *monemus tè pro prima: quâ finita monet pro secunda: quâ finitâ monet pro tertia. Interdum vna monitione facit tres: monemus te, quòd vsque ad diem talem pro primo: talem, pro secundo: talem pro tertio. &c. Interdum vnam tantum dat dilationem, vt monemus te vt vsque ad talem diem pro primo, secundo, & tertio peremptorio à communione talis &c. & hoc vltimo casu est interuallum inter monitionem, & sententiam.* & anco si dà caso, che simili interualli nõ sono necessarij, come mostra l'istessa decretale, & la Chiosa nel fine del commento vniuersalmente accettata. La Santità di N. Sig. Paolo Quinto nella Censura della scõmunica hà seguito il secondo modo delle tre monitioni assai commune, & vsitato, dãdo à delinquenti 24. giorni da rauuedersi, otto pel primo termine, otto pel secondo, otto per l'vltimo. Di modo, che compitamente hà osseruata la giustitia della forma della scommunica in quanto sentenza, & ancora dell'interdetto per quello dando tre giorni di più: sì che in tutte le parti giusta è stata la sentenza.

La sentenza del Monitorio di Paolo V. contra il Doge, & Senato di Venetia, quantunque contenesse dubia giustitia, ò ingiustitia non manifesta, non essersi potuta impugnare, & sprezzare. Cap. 11.

IN tutte le parti, & in tutte le quattro cause, la sentenza di N. S. Paolo Quinto essere giusta, & valida, & obligatoria habbiamo prouato nel primo capo. In questo mostreremo, quantunque in quella fusse ingiustitia, non manifesta, ne notoria, non hauersi potuto sprezzare dal Doge Veneto, ne da suoi aderenti, & fautori. Mette la Chiosa sopra il capitolo sacro, *de sententia excom.* & prima di lei Gratiano nel decreto xj. q. 3.

cap. *episcopus*, & poi gli altri Dottori Teologi, & canonisti tre modi d'ingiustitia nella sentenza della scommunica. il primo è nell'animo cattiuo dello scommunicatore; quando per odio, ò vendetta fulmina la scommunica contra colui, che la merita; & serua l'ordine prescritto da sacri canoni, & questa maniera d'ingiustitia, ancorche manifesta fusse, non nuoce alla sentenza; ne quella inualida. il secondo modo è, quando l'animo di quel, che scommunica è retto, & v'è causa legitima di punire il delinquente con la scommunica, ma si tralascia l'ordine prescritto dalla legge; ne questo modo d'ingiustitia inualida la censura; purche sia stato l'ordine essentiale osseruato. & in ambedue queste forme d'ingiustitia conuengono i Dottori di Teologia, & espositori de' sacri Canoni. il terzo modo è, quando l'ingiustitia è nella causa della scommunica, supponendosi colpa essere in colui, nel quale in verità non è: &, quando tale ingiustitia fusse notoria, non terrebbe la sentenza: sì come māco terrebbe, quando il giudice nella sentenza esprimesse causa chiaraméte ingiusta. &, come dichiara, & bene Antonio Cordubense nel 1. lib. delle sue teologiche quistioni nella quest. 43. nel §. *tertium punctum est: notorie iniusta excōmunicatio dicitur, quando omnibus publice, & manifeste constat de eius iniustitia, & errore, aut falsitate: ita quòd nulla dissimulatione, vel colore potest occultari. nam, si solū ipse excommunicatus, vel etiam alij pauci euidenter sciant iniustitiam eius, non dicitur notorie iniusta; nisi publice constet.* & di tal notorietà ingiusta non essere, ne potere essere la sentéza di Paolo V. è verità indubitabile. Ma quando la sentenza non è ingiusta notoriamente, douersi seruare nel foro esterno, & in publico concordeuolmente affermano i Dottori tutti, etiādio il Gersone nell'Alfabeto 33. nella lettera Z. alla Consideratione 4. & la ragione di questa verità acconsentita generalmente da tutti è in pronto. Perciochè nissun reo dee esser giudice nella causa sua, & farsi da se stesso ragione: che altrimenti indarno sarebbero i maestrati, giudici, & ministri di giustitia, & si potrebbero serrare i tribunali, & carceri. Per tanto la legge vnica del Cod.

ne quis

De quis in cauſſa ſua iudicet, ſauiamente dice: *in re propria iniquum admodum eſt, alicui licentiam tribuere ſententiæ*: dunque ſecondo queſta legge i Venetiani, che come rei giuſtamente ſono ſtati ſcommunicati dal Papa effiſtente, molto ingiuſtamente ſi ſono portati in farſi da ſe la ragione contra il ſopremo giudice della Chieſa; & con iſcritture, & bãdi ſchernire la ſua ſentenza; & aſtringere all'innoſſeruanza dell' interdetto gli eccleſiaſtici. il che non hà potuto, ne può eſſere ſe non con graue ingiuria fatta all' autorità Apoſtolica alle ſue ſante chiaui; con graue ſcandolo, & danno de' popoli, alienandoli dal lor Paſtore, & Padre; con offeſa indicibile, & diſpiacimento di tutti i buoni, & obediẽti Chriſtiani verſo quella ſantiſſima Sede: alla quale tanta riuerenza portò Carlo Magno, che ſcriſſe, & comandò con queſte parole. *In memoriam Beati Petri Apoſtoli honoremus Sanctam Romanam, & Apoſtolicam Sedem; vt, quæ nobis Sacerdotalis mater eſt dignitatis, eſſe debeat eccleſiaſtica magiſtra rationis. Quare ſeruanda eſt cum manſuetudine humilitas; vt licet vix ferendum ab illa Sede imponatur iugum, tamẽ feramus; & pia deuotione toleremus.* Le quali parole regiſtrate ſono nel Decreto alla diſt. 19. nel cap. *In memoriam*. & Baſilio Imperatore di Coſtantinopoli nell'oratione, che fece à i Padri dell'ottaua ſinodo, voltãdoſi à laici di degnità diſſe. *Nullo modo vobis licet de Eccleſiaſticis cauſis ſermonem mouere. Hæc enim inueſtigare, & quærere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum eſt, non noſtrũ: qui paſci debemus; qui ſanctificari; qui ligari; vel à ligamento ſolui egemus. Oportet nos ergo cum timore, & fide ſincera hos audire, & facies eorum verere: Cum ſint miniſtri domini omnipotentis; & huius formam poſſideant: & nihil amplius, quàm ea, quæ noſtri ordinis ſunt requirere.* La ſententia del paſtore, giuſta, ò ingiuſta che ſia, temer ſi dee, dice S. Greg. nell'hom. 26. ſopra gli euangeli; & è traſcritta nel decreto nella cauſa xj. q. 3. nel can. *ſententia*; & per la parola, *timere*, intendono i Dottori farne conto, non iſprezzarla, oſſeruarla. & S. Gio. Criſoſtomo nell'hom. 4. dichiarando il cap. 2. dell'ep. *ad Hebræos.* ſcriue, *nemo contemnat vincula eccleſiaſtica non enim homo eſt, qui*

ligat; Sed Christus: qui nobis hanc potestatem dedit: & dominos fecit homines tanti honoris. Et Vrbano scriuendo à tutti i Vescoui così ordina. *Quibus Episcopi non communicant, non communicetis: & quos eiecerint, non recipiatis. Valde.n. est timenda sententia Episcopi, licet iniuste liget.* Et queste parole sono nel canone *Quibus Episcopi.* xj.q.3. Nell'antica legge dice Antero Papa scriuendo à Vescoui della Spagna, come habbiamo nel can. *Absit.*q.3. Chiunque non obediua à Sacerdoti, fatto vscir fuori de gli alloggiamenti, era lapidato dal popolo; ò sottomettendo alla spada il collo col proprio sangue lo prezzo espiaua. Al presente colui, che è inobediente, con la pena, ò come è in altri testi, con la spada spirituale è troncato; & discacciato dalla Chiesa dalla rabbiosa bocca de' demoni è sbranato. *Nunc vero inobediens spiritali animaduersione*, ouero *mucrone truncatur: & electus ab ecclesia rabido damonum ore discerpitur.* & S. Girolamo sop. il lib. de' giudici in qual modo sia dato vno scelerato al diauolo, mostra nell' hom.2. cõ queste parole. *Quomodo tradit eum satana? dicedit à mente eius & auertit se; & refugit à cogitationibus eius malis, & desiderijs indignis; & relinquit domum cordis eius vacuam.* sono queste parole nella stessa causa, & quest. nel Can. *Audi denique.* & S. Agostino nel can. *Omnis Christianus* tolto dal serm. 68. *de verbis Apostoli.* dice *Omnis Christianus dilectissimi, qui à Sacerdotibus excommunicatur, satanæ traditur.* Doueua il Doge di Venetia col suo Senato spauentarsi per quelle parole di S. Pietro, quali leggiamo nella causa, & quist^e tante volte allegata nel can. *Quicumq;* .Qualunque contristarà il Dottore della verità, pecca in Christo, & essacerba Iddio padre di tutti: perlo che non harà vita. *Quicumq; contristauerit Doctorem Veritatis, peccat in Christum & Patrem omnium exacerbat Deum: propter quod & vita carebit.* le quali parole sono come di S. Pietro allegate anco da S. Clemente nell'ep. p^a *ad Iacobum fratrem Domini*, & da Alessãdro nella sua prima decretale *ad omnes orthodoxos.* Che peccato dunque sarà de' Venetiani, & de' loro aderenti; i quali hanno contristato, & cõtristano il Vicario di Christo, il supremo Dottore, & maestro

della

della Verità datoci da Dio sopra la terra? & Anacleto nella prima epistola dice, senza dubio alcuno colui scandaleza Iddio, il qual scandaleza il Vescouo, ò il Sacerdote. Che direbbe di colui, che scandaleza l'Ecumenico Patriarca di tutti i Vescoui, & Sacerdoti? San Clemente martire, & Sommo Pontefice nel canone *si autem*, nell'istessa causa, & quiste condanna per infami i Sacerdoti, & gli altri chierici, & tutti i Prencipi di qualsiuoglia grado, quali nõ obediscono à Vescoui; & protesta questi tali esser banditi dal regno di Dio; dal consortio de' fedeli; & da limitari della Santa Chiesa di Dio. & S. Pietro nell'ordinatione di detto Clemente, che douena succederli nella catedra del Sommo Põtificato, comanda à tutti i Christiani, che non habbiano per amico colui; ne che trattino con esso; ne che li parlino; à chi sarà clemente nimico per le sue scelerate attioni. col qual canone sono manifestamente condannati quelli, che contra la censura del Romano Potefice s'intendono col Doge, & Senato di Venetia. Questo comandamento di S. Pietro tu hai nel canone. *Si inimicus.* dist. 93. & nel can. che comincia nel medesimo modo xj. q. 3. & ne fanno mẽtione Anacleto nella sua terza epistola, *ad Sacerdotes, & Episcopos*: & Alessandro nella prima epist. *ad omnes orthodoxos*. Mi dirai, che Gelasio nel can. *cui est illata* xj. q. 3. scriue à Vescoui dell'Oriente, che della sentenza ingiusta con la scommunica non si dee fare stima. Ti rispondo, che in quel canone si parla della scommunica fulminata da Dioscoro Eresiarca contra alcuni, che non li vollero obedire, come auerte la glossa. il qual Dioscoro per essere manifesto heretico, nõ hauea potestà di scõmunicare: oltre che l'ingiustitia della censura era notoria. in oltre come capo d'Heresia detestabilissima fù detto Dioscoro condãnato nel Concilio Calcedonense da più di seicento
5 Vescoui. Che rimedio dunque hauerà vno, il quale è ingiustamente scommunicato dal suo Prelato? nel can. *clericus* xj. q. 3. il qual canone è del Conc. Cartaginese 4. al cap. 66. si dice, che'l chierico ingiustamente scommunicato dal suo Vescouo ricorra al sinodo, *intende*, Prouinciale, al quale ven

gono

gono tutti i Vescoui della Prouincia, il che chiaramente ordina ancora il Conc. Sardicense al cap. 17. comãdãdo espressamente, che nessuno conuersi con lo scommunicato, prima, che non sia discussa dal Concilio la causa, & la sentenza ò approuata, ò emẽdata. Rircercherãno il Doge, ò Senatori di Venetia; che dunque far doueremo noi trouandoci scommunicati, & pretendendo la scommunica non essere giusta? Rispondo douersi pazientemente, & con humiltà sopportare come ogni altro dee fare; il quale, se vuole proseguire le sue ragioni, prima si dee fare assoluere dalla scommunica: che altramente non sarà vdito; come espressamente determina Innocenzo 3° nella sua decretale, *per tuas, de sententia excommunicationis.* & in vna sua Alessandro allegato dall' istesso Innocentio: & si dee seruare come giusta; perche non paia, che si sprezzi. Dicesi l'istesso nella decretale, *Sacro de sententia excom.* & nel cap. *Cum contingat, de officio iudicis delegati. & cap. ad præsentiam. de appellationibus,* & nel lib. 6. nel cap. *Solet, de sententia excom.* & nel cap. *Venerabilibus* nel §. *Sed si,* & nel §. seguente. Replicherà il Venetiano, ò qualsi voglia scommunicato dal Papa. Ma se egli non mi vuole assoluere, per potere io essere ascoltato, che suffragio mi resta? Potrò appellare al Concilio generale? in nessun modo ciò è lecito fare. & chi lo facesse, s'allacciarebbe di nuoua scõmunica riseruata al Papa in *Bulla cœnæ*. Conciosia, che simili appellationi portano seco euidente pericolo di scisma nella Chiesa di Dio; manifesto sprezzo delle chiaui ecclesiastiche; segnalata ingiuria alla Podestà Pontificia; scandalo alla Christianità; semẽza d'heresie; licenza alle sceleranze; impunità à vitij, & strada larga all'eterna dannatione. Pio Secondo nella sua bolla fatta in Mantoua con la raunata di molti Cardinali, & Prelati simili appellationi chiama erronee, detestabili, & pestilenti, & di ciò rende le seguẽti ragioni. *Namq; quis non illud ridiculum iudicauerit, quòd ad id appellatur, quod vusquam est; nec scitur, quando futurum sit? pauperes à potentioribus multipliciter opprimuntur. Remanẽt impunita scelera nutritur aduersus primam sedem rebellio. Libertas delinquẽ*

di

di conceditur: & omnis Eccleſiaſtica diſciplina, & hierarchicus ordo confunditur. S. Raimondo nel 3° lib. della ſua ſomma nel §. 45. forma la queſtione; che dee colui far che ſi ſente ingiuſtamente ſcommunicato? riſponde. Offerisca la ſatisfattione; & domandi l'aſsolutione. *Si ita fecerit, erit ei admeritū:*
6 *ſi contemneret, peccaret mortaliter.* O' dice pur Gerſone Dottore Catolico, & non volgare nell'Alfabeto 33. nella conſideratione 8. trattando della ſcommunica, che liberamente da ſentenze, & comandamenti del Papa ſi può fare appello al Concilio generale, come à quello, che è ſopra al Papa; & che dire altrimenti è hereſia condannata nel Conc. Coſtantienſe. In riſpoſta di quel, che dice il Gerſone, piglia le coſe ſeguenti: La prima è: che nelle ſeſſioni di quel Concilio fatto in Coſtanza non ſi ritruoua la determinatione, della quale parla il Gerſone, come fatta di fede catolica. La ſeconda, che'l decreto contenuto nella ſeſſ. 4. il quale all'vbbidiēza del Concilio ſottomette qualſiuoglia, etiandio il Papa nelle coſe concernenti la fede, eſtirpatione dello ſciſma, & riforma, s'intende pel tempo di ſciſma; quando non ſi sà qual ſia il vero Papa nella Chieſa: qual tempo fù, quando ſi raunò il Cōcilio Coſtantienſe. La terza, che quel decreto fù fatto, quando il Conc° era ſenza capo. Ben sò che Fra Paolo s'aguzza nell' Apologia contra il Cardinale Bellarmino per ributtare queſte tre prime ſolutioni, con ſofiſmi, & calonnie da noi à baſtanza nella difeſa fatta pel Card. cōfutate. La quarta che del Concilio Coſtantienſe non s'accetta, ſe non quel, che accettò Martino Quinto con la preſenza del quale ſi celebrarono l'vltime ſeſſioni. La quinta che la contraria propoſitione difinita fù nel Concilio Fiorentino ſotto Eugenio Quarto nelle lettere dell'vnione, & ſotto Leone X. nel Concilio Lateran. alla ſeſſ. xj. nella Conſtitutione, che comincia, *paſtor æternus.* & quantunque il decreto del Concilio Coſtantienſe ſia ſtato rinouato, & ſteſo contra qualſiuoglia Romano Pontefice nelle ſeſſioni del Concilio Baſilienſe ſ. ſſ. 2. 16. 18. & in varie riſpoſte ſinodali di detto Concilio, & anco dichiarato eſſer fede catolica quel che dice il

Gerſo-

Gersone; pur ciò non dee conturbar nessun catolico: cõcio sia che'l Concilio di Basilea fù sciſmatico; il quale hebbe ar dire di deporre Eugenio Quarto, che era allora vero Papa; & perseuerò vero Papa; & disfece il Cõcilio Basilienſe, chiamato dall'istesso Papa Eugenio *perfida iniquorum Synagoga*; come gli stessi in vna loro risposta attestano; & in quella Cõ stitutione di Leone X. già citata s'addimanda concilabolo, & conuenticola. Et conuocò Eugenio l'vniuersal Concilio fatto, & vltimato in Fiorenza. & perche nel Concilio Costantienſe fra gli articoli d'abiuratione si mette credere, che vno scommunicato dal Papa, ò dal suo Prelato per disubidienza, ò contumacia non si debba tenere per iscommunicato; per tanto errore intolerabile è credere, che i Venetiani per vera disubidienza, & contumacia scommunicati da Paolo Quinto non siano veramente scommunicati. Mi dirai: Quando vno certò della sua innocenza viene scommunicato, & la censura contra lui fulminata non è tenuta notoriamente ingiusta, che douerà fare? Ti rispondo, che questo tale si raccomandi al Signore, & preghi la Maestà sua, che maggior luce nella causa communichi al suo superiore: & humilmente sostenga la pena della censura: percioche col merito dell'humiltà ricompenſarà il danno della scommunica dice San Tomaso nel 4. delle sent. dist. 18. q. 2. artic. 2. q^la 4. nel fine. Potrebbe vno introdurre in questo luogo, che si tratta, vna curiosa questione: se colui, il quale è certo della sua innocenza, & conseguentemente certo dell'ingiustitia della scommunica, la quale communemente non è tenuta ingiusta, possa osseruandola però in publico, in secreto celebrare, ò vdir Messa, & fare altri atti prohibiti à gli scommunicati, pur che si schiui lo scandolo ne gli altri. Ti rispondo nella mossa questione esser due sentenze frà le contrarie, & ambedue hauere autori graui, & ragioni molto apparenti. Quelli, che tengono l'innocente scommunicato non esser tenuto à osseruare la scommunica in secreto, tolto via lo scãdolo, sono questi il Gaetano sop. la 2. 2. nella q. 70. sop. l'art. 1. il Soto nel 4. delle sent. alla dist. 22. q. 1. art. 3. concl. 7.

concl. 4. Adriano nel quolibeto 6. art. 1. il Driedone *de libertate Christiana lib. 2. cap. 10. ad sextam dubitationem*. Ledesma nella 2. del 4. q. 25. art. 4. nell'istessa sentenza inclina il Vittoria nel Trattato della scommunica quest. 7. & la Tabiena *in verbo excommunicatio* 2. al §. 10. La contraria sentẽza è di maggiori Teologi, & più commune, di S. Tom. nel 4. dist. 18. q. 2. art. 2. alla q.ta 4. oue parla assolutamente, nõ distinguendo ne foro esterno, ne interno, di S. Bonauentura sop. l'istessa dist. nella dichiaratione del testo, al num. 44. & 45. & in questo 2. nu. scriue l'ingiusta sentenza douersi temere non per la consideratione dell' ingiustitia, ma per cagione della riuerenza, che si dee alla Potestà Ecclesiastica è d' Alessandro de Ales maestro di S. Bonau. nella 4. parte della sua Somma, alla questione 22. memb. 2. art. 2. oue forma questo quesito nel fine di quella questᵒ, & articolo. *Quare statuit Ecclesia quòd iniusta sententia liget: cum ex hoc detur Prelatis malis materia iniuriandi subditis, & sæuiendi in illos? Resp. Causa est, vt claues ecclesiæ in maiori reuerentia habeantur: cum oportet timere etiam iniustas sententias: & vt homo creſceret per obedientiæ meritum parens iniusta sententia, & recognoſcens ſe ligatum iniusta sententia.* è di Ricardo nella dist. 18. del 4° art. 3. q. 5. del Durando sop. l'istessa dist. nella q. 4. al num. 6. del Paludano sop. l'istessa dist. nella q. 1. art. 3. Guglielmo Parisiense questa sentenza prova alla lunga *de Sacramãto ordinis.* fogl. 69. Del Turrecremata sop. d. can. 1. xj. q. 3. nũm. 5. della sua questione. di S. Raimondo nella sua Somma lib. 3. §. 33. oue cosi scriue, *Teneas igitur circa sententiam excommunicationis indubitanter. quæ ſiue ſit iniuſta ex animo, ſiue ex cauſſa, ſiue ex ordine, ſiue ex animo, cauſsa, & ex oràine ſimul, tenet, & ligat quãtum ad eccleſiam militantem: dum tamen lata ſit à iudice, qui habebat ſuper hoc canonicam iurisdictionem.* è della somma de' Confessori nel 3. lib. tit. 33. q. 73. di S. Antonino nella 3. par. tit. 24. cap. 73. nelle prime colonne. di Silu° *in Verbo excom.* 2° al num. 4. d'Angelo *in Verbo excom.* p° §. 18. della Rosella *in verbo excom.* 7° num. 40. *& verbo appellatio* §. 5. citando l'Archidiacono nel cap. *nemo contemnat* xj. q. 3. & rendẽdone tre

cauſe. La prima acciò neſsuno ſprezzi i legami della Chieſa. La ſeconda acciò in maggior riuerenza ſiano le chiaui eccleſiaſtiche. La terza acciò col merito dell'obedienza vno creſca in meglio: è dell'Aſtenſe nella ſua ſomma lib. 7. tit. 8. art. 2. è del Nauaro nella ſomma cap. 27. num. 3. oue diſtingue due ſorti di ſcommunica ingiuſta, vna che è ingiuſta, & valida, della quale noi parliamo; l'altra ingiuſta, & inualida per la nullità: & quella prima aſſolutamente dice che lega. Ant° Cordubenſe l'opinione del Gaietano attribuiſce al Nauaro, ma non con ragione: poiche egli riproua l'opinione del Gaietano, & in particolare; perche non hà parlato conforme à ſacri canoni. è del Couarruuia nel ſuo cõmento del capo *Alma mater*, *de ſent. excom.* nella p^a^ parte. §. 7. num. 5. concl. 3. & concl. 4. & in queſta proua eſſere irregulare colui, che non ſerua la ſcommunica ingiuſta, ma non colui, che non ſerua quella, che è nulla. & nel §. xj. proua la ſcõmunica ingiuſta legare, & hauer biſogno d'aſſolutione, & eſſer ſentẽza riceuutiſſima da Dottori. Laſcio di cittare gloſſe, & canoniſti ſopra i canoni, & decretali di ſopra addotte: ma ſopra il tutto vedi il Panormitano ſopra il cap. *poſtulaſtis, de cler. excommunicato.* n. 12. & queſta ſeconda ſentenza, per eſſer tanto Vniuerſale, & ſicura in Coſcienza, ſi dee tenere, & praticare. E' ſtata anco diſputata nouellamente da Antonio Cordoueſe nel primo lib. delle ſue queſtioni Teologiche, alla queſt. 43. & aſſai bẽ difeſa, che nell'vno, et l'altro foro ſi debba ſeruar la ſcommunica, qual è ingiuſta. Teodoſio il giouane Imperatore del mondo d' vgual valore, & pietà ornato temè la ſcommunica nulla datali da vn Monaco, che ſopra lui nulla podèſtà hauea: ne volle prender cibo prima, che dall'iſteſſo fuſse aſſoluto: tutto che'l Veſcouo haueſſe detto, che nõ doueſſe far caſo di tale ſcommunica, come narra Teodoreto nell'iſtoria Eccleſiaſtica nel 5° lib. à cap. 37. Et per- 8
che ſappia ognuno quanta ſia la forza della ſcommunica, & di quanto terrore etiamdio alle coſe irrationali, & inanimate, conchiuderò queſto ſecondo capo con raccontar due eſſempi, vn'o antico, l'altro freſchiſſimo ſucceduto à gior

ni passati, nella Chiesa de' Padri Teatini in Venetia. Narra Giorgio Scolario, il qual con l'Imperadore Paleologo venne al Concilio Fiorentino; il qual Giorgio detto poi Gennadio succedette nel Patriarcato Costantinopolitano à Gio sesso, che morì in Fiorenza, narra dico in quella disputa, che fù della podestà del Papa, come il sepolcro d'Eudossia Imperatrice, la qual scommunicata fù da Innocenzo Primo per hauer mandato in Essilio S. Gio. Crisostomo; venendo lei à morte sempre tremò, per fino à tanto, che non fù rilasata la censura della scommunica. Il fatto seguito in Venetia nella Chiesa di Padri Teatini, prima, che cacciati fossero, è tale, come gli stessi Padri affermano. Restò vna notte vn cane non molto grande in chiesa, senza accorgersene il Sagrestano. Questo cane andò all'altar grande: leuò via il tapeto, che era sopra la pedrella; & lo raccolse; tirò via il pallio, & frontale dell'istesso altare, cauando le brochette con i denti, con le quali era attaccato: leuò, & scompigliò le touaglie di sopra l'altare: l'istesso fece à tutti gli altri altari dell'istessa chiesa. Si videro li paramenti de gli altari roficati. il cane fù trouato la mattina, quãdo il Sagrestano andò ad aprire la Chiesa: il quale vscendo di Chiesa s'auentò à vn'altro cane, che l'hebbe ad amazzare. Ecco come vn'animale irrationale hà sentito l'effetto, & virtù del monitorio.

Si risponde alle ragioni de' Venetiani contra il monitorio del Papa. Cap. III.

LA primiera, & fondamẽtal ragione di Venetiani cõtra il Papa, & suo monitorio è; che'l Principato Veneto è di tanta sublimità, che non riconosce altro superiore in terra, che Dio. Per lo che hãno potuto far tutto quel, che Sua Beat^ne danna nel suo monitorio. Questa ragione radice dell' altre molte loro non può hauer forza, ne sembiãte di probabilità alcuna: essendo articolo di

Si risponde al p° argomento de' Ve

net. contra il monitorio.

verità catolica neceſſaria alla ſalute eterna, che tutti i Chriſtiani infimi, mezani, ſopremi ſenza eccettione veruna ſottogiaciono al Rom. Põtefice, come eſpreſſamente dichiara, & definiſce nella ſua Decretale Bonifacio 8. nel fine di eſſa; la quale incomincia. *Vnam ſanctam*, poſta fra le ſtrauaganti communi ſotto il titolo *de Maiorit. & obed.* nella quale decretale ſono le ſeguenti propoſitioni. *Dicente Domino ipſi Petro paſce oues meas: meas inquit, & generaliter, nõ ſingulariter has, vel illas. Per quod ſibi commiſiſſe intelligitur vniuerſas. Siue ergo Græci, ſiue alij ſe dicant Petro, eiuſq; ſucceſſoribus nõ eſſe commiſſos, fateantur neceſſe ſe de ouibus Chriſti non eſſe.* & alquãto dopò proua queſta propoſitione. *Oportet autem gladium eſſe ſub gladio, & temporalem auctoritatem ſpirituali ſubijci poteſtati.* Et alquanto dopò. *Veritate teſtãte ſpiritualis poteſtas terrenam poteſtatem inſtituere habet; & iudicare, ſi bona non fuerit. Sic de Eccleſia, & eccleſiaſtica poteſtate verificatur Vaticinium Hieremiæ. Ecce conſtitui te hodie ſuper gentes, & regna, & cetera, quæ ſequuntur.* & queſta decretale approuata fù nel Concilio generale Lateranenſe ſotto Leone X. nell'xj. ſeſſione ſotto queſte parole. *Et cum de neceſſitate ſalutis exiſtat omnes Chriſti fideles Romano Pontifici ſubeſſe, prout diuina ſcriptura, & ſanctorum Patrum teſtimonio edocemur, ac conſtitutione fel. mem. Bonifacij Papæ VIII. ſimiliter prædeceſſoris noſtri, quæ incipit vnam ſanctam, declarátur, pro earumdem fidelium animarum ſalute, ac Romani Pont. & huius ſanctæ Sedis ſuprema auctoritate, & Eccleſia ſponſæ ſuæ vnitate, & poteſtate conſtitutionem ipſam ſacro præſenti Concilio approbante innouamus, & approbamus.* Innocenzo III. nella lettera decretale, *ſolitæ benignitatis, de maioritate, & obedientia*, ſcritta da lui all' Imperatore di Coſtantinopoli aſſomiglia la Podeſtà ſpirituale del Romano Pontefice al Sole, & all'anima; la temporale de' Prencipi alla Luna, & al corpo. & gli Apoſtoli appreſſo Clemente nel lib. 2. c. 32. dicano, quanto è l'anima più nobile del corpo, tanto eſſer piu eccellente il Sacerdotio del Regno. & inferiſce Innocenzo dalle parole di Chriſto dette à Pietro *paſce oues meas*, qual ſi voglia eſſer fuori dell' ouile di Chriſto, *qui Petrum, & ſucceſſores ipſius*

Hierem. cap. 1.

ma-

magistros non recognoscit, & pastores. La quale illatione è di tutti i Dottori catolici, & moderni, i quali della podestà di Pietro, & di suoi successori hanno scritto. & l'istesso Pontefice in vna altra sua decretale, qual comincia, *per venerabilem, extra, qui filij sint legitimi,* dà repulsa à vn Signor di Frãcia, che dimandò per mezzo dell'Arciuescouo Arelatense, che Sua Santità gli legitimasse i figliuoli hauuti da moglie non legitima, acciò li potessero succedere nello stato. ma l'istesso Papa all'incontro fece legitimi i figliuoli del Rè di Frãcia, come narra detto Pontefice: perche nel Reame potessero succedere. Affinche veggano i Venetiani come anco nelle cause concernenti il temporale de' Prencipi s'impaccia il Papa. & soggiunge queste parole Innocenzo III. *Rationibus igitur his inducti Regi gratiam fecimus requisiti, causſam tam ex vetere, quam ex nouo testamento trahentes: quòd non solum in Ecclesiæ patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in alijs regionibus causſis inspectis temporalem iurisdictionem causſaliter exercemus.* & induce il comandamento di Dio fatto al Popolo Hebreo nel deut. à cap. 17. di douere vbidire al comandamento, & sentenza del Sacerdote sotto pena della vita; & mostra, che questo comandamẽto dee hauer luogo nel Popolo Christiano tutto: il quale per diuino comandamento dee rendersi obediente à comandamenti, & sentenze del Sommo Pontefice; la qual conseguenza è fatta nell'istesso modo da tanti altri Dottori antichi, & moderni; quali trouarai citati ne' libri di coloro, che scriuono per l'autorità del Papa contra gli heretici. Ludouico Rè di Francia per comandamento di Pio II. annulla vna pragmatica introdotta nel suo Regno col consentimento di molti Prelati, la qual detto Pontefice giudicò esser contraria alla sua giurisdittione. & il Rè nella sua lettera aggiunge queste parole. *Vtere igitur deinceps in Regno nostro potestate tua, vt voles, atq; illam exerce.* come appare nella sess. 4. dell'vltimo Concilio Lateranense. & perche il Romano Pontefice dee render conto à Dio stretto del suo gouerno, & di tutti i Christiani à lui raccomandati, per tanto, quando gli vede vscire dal

sen-

lentiere ò della verità catolica, ò della giuſtitia, & correre al precipitio della dannatione, ancor che ſiano Prencipi ſopremi, non ſolo può, ma dee raddirizzarli, correggerli, caſtigarli, come decretato fù da tutti i Padri del gran Concilio Lateranenſe ſotto Innocẽzo III. del qual decretò ne fà mentione ancora il Pigio nella controuerſia 12. §. *non immerito in Lateranenſi Concilio.* & nel 5. lib. della Gerarchia eccleſiaſtica c. 2. nel qual lib. confuta gli errori di Marſilio da Padoua heretico. Può etiamdio il Sommo Pontefice, oltra la ſcommunica, & interdetto priuare cotali ſopremi Prencipi delli lor Prencipati, de' Domini, Regni, & Imperi, come ſappiamo più volte eſsere ſtato eſseguito da diuerſi Romani Pontefici. Così Federico Primo fù meſso à terra da Aleſsandro III. & da Adriano IV. ſpogliato dell'Imperio. Così Gregorio II. ſcommunicò Leone Iſaurico, & lo priuò dell'Imperio delle Prouincie d'Italia. Zaccaria Primo comandò fuſse diposto Childerico Rè di Franchi; perche di grande, & ſopraſtante pericolo alla Religione ſi dubitaua, come ſcriue Ado nella Cronica, & Bonifacio Veſcouo di Mogonza in vna ſua epiſtola. Gregorio VII. depone Honorio IV. appreſso Blondo. Innocenzo III. depone Otone, & crea Federico, come afferma S. Tom. nel 3. *de Regimine Principum cap.* 10. Innocenzo IV. nel Concilio Lugdunenſe generale depone vn'altro Federico, quãdo vacò l'Imperio 28. anni ſecondo il Palmerio nella Cronica. & della Priuatione di detto Federico, & de' ſuoi enormi eccesſi, per li quali fù ſpogliato dell'Imperio, n'habbiamo nel 6. la cõſtitutione dell'iſteſſo Innocenzo IV. ſotto il titolo *de ſententia, & re iudicata.* comincia la conſtitutione. *Ad Apoſtolica.* il medeſimo Innocẽzo IV. moſſo à compaſſione del Regno di Portogallo, il qual'andaua in rouina, diede al Rè, che lo gouernaua coaiutore, come ne fà fede l'ordinatione Apoſtolica mandata à i baroni, & conti di quel Regno; & è frà le decretali del 6. ſotto il titolo *de ſuppienda negligentia Prælatorum.* queſta ordinatione è nella Cõſtitutione, che comincia. *Grandi.* Clemente Seſto depone Ludouico 4. ſcommunicato già da Gio. 22. come ſcriue il Pi-

Imperatori priuati dell'Imperio da Romani Pontef. 2

gio

gio nel 5° lib. della Gerarchia Eccleſiaſtica c. 14. & Roberto Veſcouo Arborincenſe nel lib. *de vtroq; gladio Theoremate* 7. Stefano Secõdo trasferì l'Imperio della Grecia nell'Alemagna in perſona di Carlo figliuolo di Pipino. L'Aſtenſe nella ſua ſom. lib. 8. tit. 8. art. 4. Scriue il Papa maggiore Poteſtà hauere ſopra i Chriſtiani, che i padri carnali, ſopra i loro figliuoli. *Dominus Papa maiorem habet poteſtatem ſupra mẽbra Eccleſia, quàm Patres carnales ſuper filios ſuos*: & lo proua. Innocenzo Quarto, il quale nel ſuo Pontificato fece quel dottiſſimo Apparato ſopra le Decretali, maeſtro di tutti i Canoniſti, che dopò lui ſono venuti, commentando la Decretale, *licet ex ſuſcepto, de foro competenti* della giuriſdittione Pontificia parlando coſi ſcriue nel 2. num. del Commento. *Quid ſi alius Rex eſt negligens, vel alius Princeps, qui ſuperiorẽ non habet? Dicimus idem. ſcilicet quòd ſuccedit in iuriſdictione eius arg. 15. q. 6. item alius: & ſupra de ele. cum inter vniuerſas. in fin.* Et nel num. 4. coſi dice. *Licet in multo diſtincta ſint officia, & regimina mundi tamen, quandecunque neceſſe eſt, ad Papam recurrendum eſt: ſiue ſit neceſſitas iuris: quia iudex dubius eſt, quam ſententiã de iure proferre debeat; vel neceſſitas facti: quia alius non ſit iudex ſuperior: ſiue facti: puta: quia de facto minores iudices non poſſunt ſuas ſententias exequi; vel nolunt, vt debent iuſtitiam exercere. infra, qui filij ſint legitimi, per venerabilem.* & il Panormitano ſopra il cap. *licet ex ſuſcepto, de foro competenti*, num. 8. coſi dice. *Hoſtienſis dicit: quòd vacantibus regnis, & principatibus quibuſcunque, & vbicunque, Papa ſuccedit non ſolũ de plenitudine poteſtatis, ſed etiam de iure, & conſuetudine: & dicit quòd hoc etiam ſentit Innocẽtius.* Et ſopra il cap. *cauſſam* il 2° *qui filij ſint legitimi* nu. 6. cita vn'altra volta l'Oſtienſe; il qual dice, che quando in coſe temporali fuſse delinquente l'Imperatore, potrebbe dal Papa eſſer punito, come vno inferiore dal ſuo ſuperiore. Et nel c. *Nouit, de iudicijs num. 16.* citando Innocentio dice, che *in neceſſitatibus iuris, vel facti ad Papam recurrendũ eſt. Et ſicut deficiente imperio de facto ſuccedit Papa; ita & cum deficit de iure: quia eſt talis perſona quæ ẽ recognoſcit Imperatorem.* Et nell'antecedente num. haueua detto; che chi litiga

litiga con vno, che non riconoſce ſuperiore, il può conuenire auanti il Papa, & cita la gloſſa nel cap. *ex tranſmiſſa infra tit. prox.* Et la ragione di ciò è: perche neſſun può eſſer acephalo, cioè ſenza capo. Et ſopra il cap. *Ex ſuſcepto de foro competenti.* ſcriue in queſta guiſa. *Nota 2° quòd ratione habitus iuriſdictionis, quem Papa habet in temporalibus, poteſt ſe impedire, & exercere iuriſdictionem, quando omninò deficit iuſtitia: vel quia ſubeſt princeps, & non vult eã exercere: vel quia vacat imperium: & ſic omninò non eſt inutilis habitus penes Papam.* Et ſopra il cap. *per venerabilem, qui filij ſint legitimi.* num. 15. dice: *Vbi factum eſt valde arduum, poteſt Papa vti iuriſdictione temporali ex auctoritate Dei.* & nel num. *16.* immediatamente ſoggionge. *ex magna, & ardua cauſſa poteſt Papa deponere principes ſæculares.* & replica l'iſteſſo ſopra il cap. *Nouit, de iudicijs num. 13.* ſopra il qual cap. nel nu. 12. diſſe. *Poteſtas non deriuatur in principẽ ſæculare immediate à Deo: ſed per debitã, & ſubalternatã emanationẽ à Vicario Chriſti Ieſu, apud quem ſunt iura cæleſtis, & terreni imperij, dicit tex. 22. diſt. omnes.* Et in quello ſteſſo nu. 12. con molti argumenti proua il Papa hauere l'vna, & l'altra ſpada ſpirituale, & temporale. Dice anco nell'iſteſſo numero, che ſi come è hereſia dannata mettere due principij, nella Decretale 1. *de ſum. Trin.* così tiene egli eſſere errore in fede metter nella Chieſa due principij di gouerno indipendenti. Et nel num. 13. cita Bartolo nella l. p^a^ §. 1. *de requirendis reis*, il qual dice Dante Poeta dopò la morte quaſi per queſto eſſer ſtato condannato d' hereſia; perche in vna ſua diſputa de Monarchia tenne, che l'imperio non deſcẽdeſſe dalla Chieſa; tenendo la Chieſa il contrario, come dice Bartolo, per belliſſime ragioni: Enrico di Gandauo Teologo d'antichità, & fama parlando del Papa nel *6. quolib. quæſt. 23.* dice, che Chriſto à S. Pietro *duos gladios commiſit, ſic vt regimen Vniuerſalis eccleſiæ tam in ſpiritualibus, quàm in temporalibus ad ipſum pertineret.* & nell'iſteſſa queſt. *Sacerdos Apoſtolicus ſe habet ad Reges, & Principes, tamquam architectus ad Principes* intendẽdo il Papa. Et nella ſteſſa quiſtione non lunge dal fine mette queſte parole: *Si Sacerdos Apoſtolicus debet conſiderare, qui, &*

qua-

quales regna, & principatus regere debeant: & bonos honorare, malos autem, & male regentes deponere, & alios loco illorum substituere. Agostino d'Ancona allegato in questa materia da S. Antonino, da Siluestro, & da altri nel proemio *de potestate Ecclesiæ* dice *error est pertinaci mente non credere Romanũ Pontificem super spiritualia, & temporalia habere primatum*. Et perche fanno professione i Signori Venetiani di seguir l'equità, & ragioni naturali, stimo cõueneuolissima cosa essere all'autorità de' Concilij, delle Decretali Pontificie: & de' Dottori catolici aggiongere alcune breui ragioni per la soprani tà del Sommo Pont. nella Chiesa di Dio sopra tutti i Prencipi secolari: le quali il lettore potrà trouare parte in S. Tomaso nel 4° lib. *contra gentes* al c. 76. & nel 3° *de Regimine Principum* cap. 19. parte in S. Antonino nella 3. parte tit. 22. c. 5. *de potestate Papæ* §. 15. parte in Francesco de Mairone 3 antico, & gran Teologo nel 4. delle sent. alla dist. 19. quest. 4. parte in Alberto Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica, & nella controuersia 16. parte appresso il Panormitano sopra il cap. *nouit de Iudicijs*. La prima Ragione tolta da S. Tomaso nel luogo citato *contra gentes* è tale. La Chiesa è vna, & anco visibile: dunque, perche nõ sia senza capo, dee esser da vn capo visibile gouernata, che è il Vicario dell'istesso Christo. & perche come gli dice nel terzo *de Regimini princ.* c. 19. dal capo discende ogni moto, & senso nel corpo, segue che ancora nel corpo mistico della Chiesa tutta l'influenza del gouerno venga dal Sommo Pontefice. La secõda Ragione del medesimo Dottore Angelico nell'istesso lib. *contra gentes Pax, & Vnitas subditorum est finis regentis*. Ma i Prencipi ne tra se, ne con i Popoli si conseruarebbero in pace, & vnione senza l'opera, & studio, & vigilanza di chi gouerna la Chiesa tutta; dunque tutti per necessità da questo Vniuersal Rettore, & pastore deono nel gouerno loro politico dipendere. La terza dell'istesso Dottore nell'istesso luogo. La Chiesa quà giù militante dee hauere il sembiãte della trionfante: ma nella trionfante v'è vno, che presiede à tutti, cioè l'istesso Iddio: dunque nella militante vi dee essere

Dodeci ragioni, cõ le quali si proua i Prẽcipi nel lor gouerno dipendere dal Sommo Pontef.

vno, che à tutti, & Prencipi, & non Prencipi presieda. La quarta pur di lui nel 3. *de Regim.* c. 19. il Prencipe è nel Regno, come Iddio nel mondo, & l'anima nel corpo: ma tutte le create nature dell' Vniuerso dipendono da Dio come da causa gouernante, mouente, & conseruante, & il corpo dipende dall'anima riceuendo da quella le potenze, moti, & operationi: dunque essendo fatto da Christo il suo Vicario Prencipe del suo Regno; nel medesimo modo da questo soprano Prencipe tutti gli altri, che nō si sdegnano essere suddi ti, & come vasalli di questo glorioſiſſimo Regno, douerannō dipendere, da lui riceuendo tenore di gouerno, & vigore d'amministrare i loro Stati. La onde questo illuminatiſſimo Dottore della Chiesa nel 3° *de Regim.* cap. x. hauendo prima detto, che Christo haueua al suo Vicario lasciata potestà spirituale, & temporale, fa subito la seguente illatione? *Sicut ergo corpus per animam habet esse, Viriutem, & operationem, vt ex verbis Philosophi, & Augustini de Immortalitate animæ patet; ita, & temporalis Iurisdictio Principum per spiritualem Petri, & successorum eius.* La quinta Ragione in quel x. capo *de Regim. princ.* tocca breuiſſimamēte. Il corporale, & temporale, dipende dallo spirituale, & dal perpetuo: dunque il gouerno temporale, & corporeo, quale è il ciuile, dipende dall' Ecclesiastico, & dallo spirituale, il quale è in mano del Vicario di Christo. Per tanto questo beatiſſimo Dottore sopra il 2° delle sent. d. 44. la quale è l'vltima, le quistioni, & commento suo con queste parole conchiude parlando del Papa. *Vtriusque Potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis, & temporalis, hoc illo dispensante, qui est sacerdos, & Rex in æternum secundum ordinem Melchisedech, Rex Regum, & Dominus dominantium: cuius potestati non auferetur: & Regnum non corrumpetur, in sæcula sæculorum. Amen.* A queste Ragioni di San Tomaso aggiongiamone due delle più principali del Mairone nel 4. delle sent. dist. 9. alla q. 4. & sia la 6. nell'ordine della proua. Quando sono due potestà con ordine fra se, quella, che rimira il fine, presiede, & comanda à quella, che è intorno à i mezzi: ma la potestà Pontificia è in inditizzata al fine

delle

delle virtù soprannaturali; & la ciuile de' Prencipi è intenta all'essercitio delle virtù morali: dunque come le Virtù morali stanno sotto le soprannaturali, & da queste sono regolate; così le potestà ciuili sottogiaceranno alla Potestà Pontificia, riceuendo da lei indrizzo, & regolamento. Settima Ragione, la quale è seconda del Mairone. Impossibile è, che vno sia soggetto per legge naturale à due padroni non subordinati, dicendo il Saluatore in S. Matt. à cap. 6. *Nemo potest duobus dominis seruire.* Ma ciascuno fedele, che è suddito, è soggetto al Papa, & al suo Prencipe secolare ancora: dunque è necessario, che vno di questi sia il principale, al quale s'habbia da vbbidire in cuento, che l'istessa cosa fusse comandata da vno, & vietata dall'altro: ma principal Signore, ò presidente fra questi due, il quale è padre, pastore, & maestro di tutti i Christiani; non può essere altro, che'l Papa; dunque lui si dee nella Chiesa riconoscere sopra tutte le potestà. L'ottaua Ragione è di S. Antonino nella terza par. tit. 22. cap. 5. §. 15. & d'Agostino Anconitano da lui citato, & di Siluestro in verbo Papa quest. 10. & del Panormitano sop. il cap. *nouit de iudicijs.* num. 12. & sop. il cap. *Licet ex suscepto: de foro compet. num. 8.* La soprema potestà temporale, & ciuile nel mondo Christiano è quella dell'imperatore: Ma l'Imperatore è ministro della Potestà Pontificia, & in molte cose come essecutore di lei. La onde, eletto che è, lo conferma *extra de elect. c. Venerabilem*, essendo confermato l'unge, & lo consacra, *ex cap. Cum venisset, de sacr. Vnct.* onto lo corona *ex cap. Venerabilē de elect.* nell'incoronatione giura al Papa la fedeltà. dist. 63. *tibi Domine.* s'è degno della scommunica, lo scommunica. dist. 96. c. duo. s'è degno della depositione, il depone, come in fatto più volte è auenuto. Può anco per giuste cause immediatamente eleggerlo, come dice Siluestro nell'allegato luogo, & altri ancora. Così dal Romano Pontefice riceuè Carlo Magno l'Imperio: & ad instanza d'Otone 3º Imperatore Gregorio Quinto con Pontificia constitutione ordinò i sette elettori, come riferisce il Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica al cap. 2.

Or se tãta dipendenza hà l'Imperatore dal Papa, come dal l'istesso non saranno, & nella potestà loro, & nel gouerno dipendenti tutti gli altri Prencipi della Christianità? Sia la nona Ragione: il Romano Pontefice fà leggi concernenti giustitia naturale, & bene temporale à tutta la Christianità, & à tutti i Prencipi, come sono in *Bulla Cœnæ Domini* diuerse. La legge di non torre i beni de naufraganti. nel Can. 4. Di non mettere gabbelle nelle lor Terre ingiuste, ò senza licenza della Sede Apostolica nel can. 5. Di non portare à Turchi, Saraceni, ò ad altri nimici di Christiani armi, metalli, ò quelle cose, con le quali impugnano i Christiani. & fuori della bolla sono molte leggi de' Romani Pontef. fatte à tutta la Christianità circa i contratti, quella di Martino V. & Pio V. intorno à censi; intorno à i cambi dell'istesso Pio: intorno alle soccide, & locationi d'animali di Sisto V. & non solo fanno i Romani Pontifici leggi salutari, & giuste à tutti i Prencipi, ma ingiuste: & dannose de Prencipi à Popoli annullano. Et delle leggi ciuile molte sono state dalla Chiesa irritate, come poi vedere appresso Siluestro *in verbo lex* num. xj. Dunque indubitabile argomento è questo etiamdio nel temporale tutti i Prencipi dipendere dal Romano Pontefice nel gouerno loro. Decima Ragione. il Sommo Pontefice richiesto da vari Prencipi, & personaggi dimorãti in diuerse prouincie della Christianità suol dare, & più volte hà dati titoli di Duca, di Rè, &c. come noi alla lunga prouiamo con istorica enumeratione nella cõfutatione del libro dell'otto propositioni festilentissime composto da Pre Giouanni Marsiglia già scommunicato dalla Sacrosanta, & Vniuersale Inquisitione Romana. Dunque soprana autorità etiamdio temporale resiede nel Papa. Vndecima Ragione. Tutti i Prencipi Christiani mãdano al Papa à renderli obedienza dopò esser creato Pontefice. All'istesso nelle maggiori discordie frà se ricorrere sogliono, non perche nel Tribunale della coscienza, & nel Confessionale le termini: ma nel Trono dell'esterna giurisdittione: dunque essi confessano star sotto cotale giurisdittione. Metterò fine à

questa

questa proua della sopranità del Sõmo Pontef. con quella vltª ragione,& con quelle stesse parole,& col verso di Omero nel 2º dell'Odiscea,cõ che Arist. cõchiude il duodecimo della sua metafisica per prouare non essere se nõ vn Dio nel mondo. τὰ ὄντα οὐ βούλεται πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω, εἷς βασιλεύς: Cioè gli enti non vogliono esser malamente gouernati. La moltitudine de principati non è buona. Dunque vn Principe. Cosi diciamo noi. il perfettissimo ente, che è sotto il cerchio della Luna, è la raunanza di tutti i fedeli: questa non vuole essere malamente gouernata: dunque vno sia il soprano Pontefice di quella, cioè il Luogotenẽte del grande Iddio, & vnico Sig. di tutto l'vniuerso. Finalmente è dogma vniuersalmente accettato da Dottori. & sacri Teologi, che doue si tratta di causa spirituale, & salute dell'anime, il Romano Pontefice può stender la mano in tutte le giurisditioni de' Prencipi secolari; alla qual conclusione tutti quei Prencipi acconsentiranno: i quali più si pregiaranno di essere Christiani, & figliuoli della Chiesa, che Prẽcipi. La onde se l'dominio di Venetiani s'alzasse per fino al cõcauo della Luna, & s'estendesse per largo dal mezzo giorno al Settẽtrione,& per longo dall'Oriente all'occidente, con tutto ciò può essere gionto,& quãdo bisognasse, saettato dalla mano Apostolica, & dal Vicario di Christo.

Si ribatte la secõda ragione de' Venetiani.

4 La seconda ragione, ò per meglio dire il secondo paralogismo loro esser può: che la Conseruatione di se medesimo, & de' suoi, & delle cose sue ad'ognuno per qual siuoglia legge si fà lecita. Dunque se col moltiplicar Chiese, & monasterij, & legati, & donationi, & alienationi, che ogni dì si fanno alle Chiese, & alle persone ecclesiastiche manca il necessario sostegno al Popolo laicale, sarà lecito a chi presiede al ben publico far, che si leuino simili impedimenti. Or questo con le loro leggi han fatto i Venetiani: dunque non hà potuto esser giusta contra loro la sentenza di Paolo Quinto. Quanti errori di dottrina non vera,& di manifesta ingiustitia cauino in questa ragione, dalla seguente risposta si scorgerà. Dico dunque errore d'ottenebrato intelletto essere,

pensar

penſar che ſia lecito conſeruar la vita ſua, ò lo ſtato ſuo, ò qual ſiuoglia coſa con l'ingiuria altrui, & cõ torre quel, che giuſtamente altri poſſiede. Sarebbe egli giuſto à Signori Venetiani per conſeruar ſe ſpogliare il Re Filippo, ò il Re di Francia del loro, & della loro giuriſditione, non eſſendo da detti Regi non pure offeſi, ma protetti, & beneficiati del continuo? in neſſun modo. Quel che dunque non farebbero i Signori Venetiani ad altri Prencipi, ne manco a perſone priuate, hauendo loro fatta profeſſione d'huomini giuſti, come vorranno fare alla communità ſacra della Chieſa, dalla quale ſempre mai, & di, & notte riceuono beneficij tanto ſegnalati di confeſſioni, communioni, raccomandatione d'anime, meſſe, diuini offitij, orationi publiche, & priuate, prediche, eſſortationi, buoni eſſempi, ammaeſtramenti delli figliuoli, & figliuole? per gli quali beneficij meritano i benefattori rimuneratione, gratia, & ſtipendio, & nõ oltraggio, & ingiuria. Per tanto comandauano gli Apoſtoli a laici, come ſcriue S. Clemente nel 2° libro delle conſtitutioni loro, al c. 32. che ſtimaſſero come loro preſidenti i Sacerdoti: & che loro deſſero il tributo, come à i Rè; & che con i propri beni alimentaſſero i domeſtici di quelli. Dice Scoto nel 4. delle ſenten. alla diſt. 15. nella queſt. 2. che qual ſiuoglia è tenuto ſecondo l'ordine della retta, & ordinata carità, più ad amar la conſeruatione giuſta della Vita del ſuo proſſimo, che l'ingiuſta della propia. La onde s'io, & tu ci trouaſſimo in eſtremo biſogno; ne io per campare haueſſi più d'vn pane, ſe tu me lo toglieſſi per ſaluar la vita tua, fareſti contra la carità, & giuſtitia; & fareſti vero ladro, & vero homicida, quando io, per eſſer ſtato priuo di quel pane, veniſſi à morire. Dicammi i Signori Venetiani, ſe eſſi più tenuti ſiano ad amare il Regno loro, ò quello della Virtù, & della giuſtitia? Se non vorranno eſſer nimici della Virtù, & giuſtitia, riſponderanno, che più tenuti ſono ad amare il Regno della Virtù, & giuſtitia; concioſia che l'amore della Virtù, & giuſtitia ſi riduce all'amore, che dobbiamo à Dio, come ſcriue Origene nel proemio ſopra la cantica: & l'amor

di Dio

di Dio si dee preferire ad ogni humano interesse. Ma occupar quel della Chiesa, vendere gli edifici sacri, & peraventura farne anco padroni i laici, non si può fare senza grauissima ingiuria del Regno della Virtù, della giustitia, della pietà, & osseruanza, che si dee all'Vniuersità Ecclesiastica, al Sommo Pontefice capo di quella, & all'istesso Christo; dal quale è stata fondata la Chiesa, & libertà di quella: dunque sono conuinti à confessare, che con le lor leggi, pratiche, giudicature contra la libertà, & immunità, & giurisditione della Chiesa più amano il Regno il quale hà leggi cõtrarie à quelle del Regno della Virtù. Rispondano ancora i Signori Venetiani se credano esser bene, & giusto più tosto aumentare, & cõseruare il patrimonio di Christo, & culto diuino, che diminuirlo, & lacerarlo. Ogni animo pio, & catolico dirà meglio essere accrescerlo, & conseruarlo; ma con le lor leggi contra le fabriche de monasteri, chiese, spedali, & luoghi pij contra la ricuperatione de beni enfiteotici: contra la libertà di lasciare, di donare, & vedere à luoghi pij & persone ecclesiastiche; in gran maniera si sminuisce il patrimonio di Christo, col quale viuono tante monache, & sacre Vergini, & pouere donzelle; tanti buoni religiosi; si diminuisce ancora il culto diuino con la diminutione de ministri, che douerebbero à quello essere deputati ne' tempi, ne' monasterij, & nelle Religioni. Dunque ne pietà, ne giustitia esser può ne gli statuti, & leggi Venetiane contro detto patrimonio, & culto. Ecco in quanti modi nulla si rẽde la seconda Ragione. La terza Ragione loro è; Che benignità canonica, che equità ecclesiastica è questa, che gli Ecclesiastici s'ingrassino de beni, che sono stati di laici, & che i laici, languiscano per la pouertà, & muoiano di fame? Ora attendano i Signori Venetiani in quanti modi questo loro Achille s'atterri. Sia questa la Prima Risposta col ritorcimẽto dell'Argomento. Infiniti Ecclesiastici dell'vno, & l'altro sesso hanno lasciati i loro beni laicali al secolo; & si muoiono di fame dentro i monasterij, sguazzando le persone secolari con i beni lasciati loro; or che equità è questa, nõ souenire

Si riproua la terza ragione.

uenire alle neceſſità di tante perſone neceſſitoſe del virile, & feminil ſeſſo, che ſtentatamente viuono ne i chioſtri della religione? Seconda Riſpoſta. il Rè Filippo hà immenſa giu riſditione nel mondo noſtro, & nel nuouo; da queſto li vẽgono infiniti teſori d'argento, & oro; dunque che equità è queſta, che egli dette coſe ſolo poſſegga, & non ſiano occupate, & godute da noi? Or ſappiate Signori miei, che molto maggior peccato cõmettete occupando i beni della chieſa, che ſono ſacri, & di Chriſto, che quei del Rè Catolico, quali ſono profani: perche in queſti del Catolico ſareſti rei di peccato d'ingiuſtitia; ma in quelli della Chieſa di ſacrilegio. Terza Riſpoſta. Che ſpetie d'equità è queſta, che potẽdo voi hauere il mio con buona coſcienza, con buona mia gratia per via di donatione, ve l'appropiate contra mia voglia, per vie men giuſte, & ragioneuoli? Quando mai vi ſiete trouati in gran neceſſità aſſaliti dal Turco, che non habbiate riceuuto dalla Sede Apoſtolica ogni ſorte di ſuſſidio, & ſpirituale, & temporale? aiutati da lei non ſolo con l'entrate ſacre, con decime, & con eſſerciti, ma ancora con le forze, & Teſori de gli altri Principi catolici, à richieſta, & preghiere dell'iſteſſa Sede Apoſtolica? Ciò voi ſapete: ciò non potete negare: di ciò ferma, & eterna fede ne fanno l'iſtorie. Quarta Riſpoſta. Se quel, che voi con leggi, ſtatuti, eſsecutioni, violenze fatte contra gli eccleſiaſtici per hauer la lor robba, eſſi faceſſero contra voi per hauer la voſtra ſotto preteſto, che ſiete troppo graſſi, & viuete troppo morbidi; che direſte? di quanta empietà biaſimareſti gli Eccleſiaſtici? i cridi, & piati s'alzarebbero ſino alle ſtelle. Quinta Riſpoſta. Qual equità, qual ragione acconſente, che à Prencipi, & Signori ſi diano cenſi, & tributi conueneuoli per i ſeruigi, & beneficij, quali nel temporale riceuono da loro i ſudditi, & che gli Eccleſiaſtici, che ſeruono à tutti i Prencipi, & Signori ſeculari, & à Popoli nella ſalute dell'anima, nella felicità, che tutti in Cielo aſpettiamo, riceuendo da gli Eccleſiaſtici il batteſimo, la remiſſione de' peccati nel Sacramento della penitenza, la Sacratiſſima Euchariſtia, tutti gli altri diuini

uini Sacramenti predicatione Euangelica, ſepoltura Eccleſiaſtica ſuffragij, in vita, & dopò la morte, qual ragione dico, & equità acconſente, che alle perſone Eccleſiaſtiche nō ſi diano anco conueneuoli ſtipendi, & mercedi publiche, ſecondo che comādauano gli Apoſtoli, come habbiamo moſtrato nella rifutatione del ſecondo Argomento? Seſta Riſpoſta. Tanto lontano è dal vero, che alle perſone ſacre, & religioſe auanzi la robba, quanto il contrario è conteſtatiſſimo con euidente calcolo, & ſenſata eſperienza. il calcolo è tale. Facciaſi vn cumolo di tutti i beni della Chieſa: & ſi ripartino in parti vguali, & in tante, quāte ſono le perſone, che di quelle deono viuere. Ti dico, che à moltiſſimi, & à moltiſſime mancherà il neceſsario Vitto, & veſtito. Oltre che in queſto calcolo non vi potrà eſsere forma alcuna di giuſtitia diſtributiua; perche tanto toccherà all'infimo chierico, come à gran Prelati; a' quali per ogni riſpetto maggior rata ſi dee, che à quelli, che non ſono di ſimil grado. La ſperienza ſenſata è, che leuata vna, ò due religioni manco numeroſe, come à dire la Benedittina, & Certoſina, tutte l'altre non hanno da viuere; che per queſto è ſtata poco à poco la proprietà introdotta in tante Congregationi regolari d'huomini, & donne: perche in commune non haueano, ne hanno da viuere; & di queſto diſordine cagione ſono i ſecolari; che con le loro entrate non danno vitto, & veſtito neceſsario in commune; ſe bene in parte potrebbero eſsere ſolleuate molte congregationi regolari con quel che alcuni altri di Chieſa hanno di ſouerchio. Ma con tutto ciò moltiſſimi religioſi, & religioſe reſterebbero in biſogno per laſciar indietro innumerabili preti, & chierici ſparſi per le prouincie della Chriſtianità, iquali neſsuna parte hauerebbero di detto ſolleuamento. Da queſta ſenſata proua ognuno vederà quāto falſo ſia, ciò che Fra Paolo dice nel lib. delle cōſiderationi: che gli Eccleſiaſtici hanno vinticinque volte tanto, di quāto ſi douerebbero contentare, & acciò del tutto reſti sbarbata la terza Ragione aggiungo per ſettima Riſpoſta, & dico per vno, che gli ordini regolari hanno da

6

Che alle perſone ſacre, & eccleſiaſtiche manca il neceſſario viuere.

Molto più riceuono i laici in beni tẽporali dagli ecclesiastici, che gli ecclesiastici da loro.

mondani in beni temporali, i mondani da regolari riceuono cento, dico cento più tosto, che 20. ò 50. Di questa verità arreco tre proue à mio giudicio conuincenti. La prima proua è tale. Sono nella Chiesa molte Religioni mendicanti, che viuono di limosine; & non ponno hauere entrata. In queste Religioni ogni dì molti n'entrano, & tutta la lor robba lasciano al secolo: la qual robba, se non si fossero fatti religiosi, innumerabili di questi tali haurebbero consumata ò in giuochi, ò in pompe, ò in vestire, & alimentare moglie, figliuoli, sorelle, nipoti; & in dotar figlie, & altre donne attenenti, & prossime di sangue; & pagare, & sostentare seruidori, & serue. Or tutta questa robba guadagna il mondo: Et dal tempo, che sono state instituite le Religioni mendicanti, massime quella di San Francesco, entrati nella Religione sono per fino al giorno d'hoggi migliaia, & centinaia di migliaia: segue dunque il peculio della robba loro hereditata da secolari esser grossissimo, & quasi inestimabile: il qual peculio ogni dì và crescendo, secondo che di nuouo diuersi entrano in queste Religioni mendicanti: il quale aumento non si fà già in quelle religioni, che ponno hereditare, con l'entrata di molti, che si riceuono alla giornata. La seconda proua sia questa, che quasi tutte le religioni, fuori d'vna, ò due, patiscono notabilmente nel vitto, & vestito necessario, il che non sarebbe, se seco con le persone portassero la lor robba alle religioni; anzi tutte sarebbono ricchissime in sommo: la doue che restando alle religioni la soma della necessità, i facchi delle richezze restano à secolari. Et tutto, che stentatamente viuano queste religioni, delle loro entrate fanno parte, & limosina à molti secolari dell'vno, & l'altro sesso. La terza proua in caso seguito è la Confessione della Prouincia di Scotia, la qual cõfessa; che dopò in quella sono mancati monasteri di religiosi, & religiose, si truoua essausta; tutto che habbia occupata tutta la sostanza delle chiese, & monasteri. Perche adesso gli huomini, che si sarebbero fatti religiosi, godono la lor robba con le moglie, figli, & figlie, & seruidori; & le donne vogliono le sue doti

8

conue-

conueneuoli: doue, che se si monachassero, la dote d'vna, che si marita con la carne, basterebbe à far la dote, à quarãta, & cinquanta di quelle, che si maritano con Christo ne' monasteri, à queste tali bastando 200. ò 300. ò 400. scudi per i suoi scarsi alimenti; & à quelle del secolo spesso nõ bastando ne i 20. ne 30. mila scudi. Et questo incomparabil danno, che sente la Scotia, & con lei molte altre Prouincie heretiche, dubio non v'hà, che sentirebbero tutte le Prouincie Christiane se religiosi, & religiose tornassero al secolo con la libertà di propagar fameglie, come fanno gli altri laici, & donne laiche; ouero senza che vscissero quei, che sono dentro i conuenti, & monasteri, vietasse il Rom. Põtefice, che più non v'entrassero per qualche decina d'anni. Credo con queste sette risposte resti del tutto diradicata, & estinta la forza della terza ragione de' Venetiani. La quarta

9 Ragione. Qual legge habbiamo noi fatta, che beni immobili nõ si lascino à gli Ecclesiastici, & che non comprino gli Ecclesiastici da laici, tale si troua appresso altri Prencipi, & l'istesso Papa ancora. Dunque nõ è stato il douere punir noi soli, & lasciare impuniti altri Prencipi: & massime hauendo noi seguito l'essempio del medesimo Papa. Rispondo: tirare gli altri Prencipi, & per quanto mi persuado, innocenti nell'istessa colpa, niente grato sarà à essi Prencipi. Che Prẽcipe alcuno catolico habbia fatto à nostri dì in tutto il suo stato legge simile alla Venetiana cõtra la libertà della chiesa, & de gli Ecclesiastici, io in tante decine di anni di mia vita non hò inteso: ne manco l'istesso Papa in tutto il suo dominio l'hà fatta, come la Santità sua afferma, & le si dee credere. Ma come la Sede Apostolica hà potestà di grauare le Chiese, & persone ecclesiastiche, & imporre loro leggi conueneuoli, come à veri suoi sudditi, quando le pare; così nessun Prencipe può imitar la Sede Apostolica, per non hauer podestà, ne dominio, ne giurisdittione sopra le Chiese, & persone Ecclesiastiche senza espresso priuilegio, ò licenza dell'istessa Sede. La qual licenza cosa manifesta è non haure hauuta, ne hauere i Venetiani di poter fare, ò d'hauer fat-

Si risponde alla 4. ragione de' Venet. fondata come essi vogliono nell'essẽpio d'altri Prẽcipi: laquale eruditamẽte è disfatta dal Reu. P. Bonio nella risposta al le cõsiderationi di F. Paolo dalla facciata 41 fino alla

47. & nella faciata 50 51. 52. 53. ta quella loro ordinatione, ò legge contro la libertà Eccleſiaſtica con l'incorſione di ſcommuniche ne' ſacri canoni fulminate contra gli autori di ſimili ordinationi, ſtatuti,& leggi; & in particolare con l'incorſione della ſcommunica riſeruata al Romano Pontefice nel can. 15. della bolla *in Cœna Domini*. Et come dette leggi Venetiane contengono notoria ingiuſtitia fatte contra la notoria giuſtitia di tãte leggi della Chieſa in fauore della ſacra libertà di lei, ſi conuince anco notoria eſſere l'inualidità, & nullità di quelle, & non eſſer leggi, ma pure ingiurie fatte alla Chieſa. Che come afferma S. Agoſtino nel primo lib. *de libero arbitrio*. Legge non ſi dee dir quella, che non è giuſta. & nel 19. lib. *De Ciuitate Dei* al cap. 21. ſcriue così *non .n. iura dicenda ſunt, vel putanda iniqua hominum conſtituta*, & l'iſteſſo dice, & proua San Tom. in p^a 2. q. 95. art. 2. La onde le donationi, le vendite fatte alle Chieſe, i legati non oſtante le leggi ſecolari, hanno validità, & obligatione neceſſaria nell'vno, & nell'altro foro. Et gli ſtatutarij ſono tenuti à rifare alle Chieſe, & Eccleſiaſtici tutte l'ingiurie, & danni, de' quali ſono ſtati cauſa efficace con violenza di legge, ò ſentenza ingiuſta. Paſſiamo alla quinta Ragione. Tra i caſi, per li quali vna ſcommunica è nulla, mettono i Dottori, & Scrittori di caſi di Coſcienza, quando la ſcommunica è contra del priuilegio, che gode lo ſcommunicato; ma il Papa hà fatto priuilegio à Venetiani di mettere le mani nelle perſone Eccleſiaſtiche, & caſtigarle in certi caſi. Dunque nel monitorio eſſendo ſtata minacciata, & poi data la ſcommunica contra cotal priuilegio reſtarà nulla la ſcommunica. Queſto fondamento, & argomẽto è di più deboli, che eglino poſſano allegare. S'hanno priuilegio, quale eſſi pretendono, che vuol dire, che da tanti Põtefici predeceſſori di Paolo Quinto non è ſtato menato lor buono? Che vuol dire, che per catture, & prigionie, & ritẽtioni di perſone Eccleſiaſt. ſempre per tanti, & tãti anni ſono ſtati alle mani con i Nuntij della Sede Apoſtolica, & cõ l'iſteſſa ſede è il priuilegio dato da qualche Põtefice di metter le mani nelle perſone Eccleſiaſtiche, non è ſtato aſſoluto;

S'enacua la 5. ragione de' Venetiani.

10

ma

ma con tre conditioni qualificato. La prima Conditione è: che non paſſi il Territorio di Venetia: eſſi lo ſtendono à tutto il dominio loro. La ſeconda, che ſolamente vaglia in caſi atroci; eglino ſe ne vagliono in caſi, i quali ſecondo le leggi, & dottori non ſolo atroci, & enormi non ſono; ma ne mãco di quei delitti, che mediocri s'addimãdano. La terza Cõditione, che'l proceſſo contra le perſone Eccleſiaſtiche ſi faccia con l'interuento del Vicario del Patriarca; il quale non ſuole chiamarſi da loro. Or queſto ſi dourà chiamar priuilegio, & non più toſto abuſo di priuilegio perduto, & del tutto ſpento? dicendoſi nel can. di S. Gregorio: *Priuilegium omnino meretur amittere, qui permiſſa ſibi abutitur poteſtate.* xj. q. 3. & l'iſteſſa ſentenza ſi ritruoua nella ſeconda epiſtola di Simplicio Papa, & in vn' altra di Nicolò primo à Incmaro, il principio della quale è. *Beatitudinis tuæ*, & appreſſo S. Agoſtino nel ſer. 247. *de tempore.* Anzi ſecondo i ſacri Canoni, & Dottori tan toſto, che'l priuilegio comincia ad eſſere adoperato con ingiuſtitia, & enorme leſione del terzo, ſi reputa eſſer ceſsato, & mancato; ſenti la gloſſa ſop. il can. *Reſcripta.* 25. q. 2. *Si ex poſt facto incipit enormiter ladere, ſtatim non valet, vt extra de decimis, ſuggeſtum; quam cito .n. priuilegium recidit ad iniquitatem, ſtatim non valet, vt ff. de vulg. ſubſt. ex facto.* & 63. diſt §. *Verum.* Vedeſi queſta ſentenza della gloſsa hauer ſeguita il Panormitano nel ſuo commento ſop. la decretale *Suggeſtum, de decimis.* nel num. 4. & non potendoſi negare, che l'abuſo del preteſo priuilegio ſia ſtato per ſi longo tempo dannoſiſſimo, & di leſione enormiſſima alle perſone Eccleſiaſtiche; alla libertà della Chieſa; & alla podeſtà, & giuriſdittione del Romano Pontefice; ſegue, molti anni prima del monitorio eſſere ſtato affatto eſtinto. Si che ſotto la targa del Priuilegio Pontificio non ſi ponno ricouerare i Vene
11 tiani. Diranno forſe, come veramente dicono, che ſe gli Eccleſiaſtici delinquenti nel lor dominio ſi conſegnaſsero à giudici Eccleſiaſtici, ò non ſarebbero caſtigati, ò più leggiermente caſtigati di quel, che conuiene. Prima Riſpoſta. Dunque conuerebbe per l'iſteſsa ragione, che tutti gli altri

Pren-

Prencipi facessero il medesimo ne gli stati loro contra gli ecclesiastici, il che non sarebbe senza grande empietà, ingiustitia, & abomineuole disordine. Seconda Risposta. Dunque se regnassero in Venetia vitij enormi d'adulterij, d'incesti, di stupri, di sacrilegi, & de' peccati degni delle fiamme, d'homicidij, d'assassinamenti, & non facendosi essecutione di debito castigo contra i delinquenti, ne manco la debita inquisitione per hauere in mano questi maluagi; sarebbe bene che venisse in Venetia à punire i sudditi, & delinquenti qualche altro Prencipe, come dire il Rè Filippo, ò il Rè di Francia: & pure incomparabilmente più giusta cosa sarebbe, che'l Rè Filippo facesse giustitia in Venetia contra le persone ree di sì fatti delitti, che i Venetiani contra le persone religiose, & ecclesiastiche. Conciosia che vn Venetiano, se nelle terre del Rè Filippo, ò dell'Imperadore, ò altro Prencipe sopremo, comette delitto degno del ceppo, della forca, del fuoco, può essere giustamente da detti Prencipi decapitato, impiccato, abruciato; il che nessun di loro può esseguire contra la persona ecclesiastica delinquente nel loro territorio. Terza Risposta. Falso è: che le persone ecclesiastiche nelle terre della Chiesa, & d'altri dominij, da Prelati non siano punite di giusto, & conueneuole castigo delle colpe comesse: quantunque per la riuerenza, & rispetto di tutto l'ordine ecclesiastico si proceda, & si debba procedere con più mite castigo, come auertono i Dottori. Ventiliamo la sesta Ragione. Che giu- 12
Si dimostra nulla la quarta ragione de' Venetti sotto pretesto, che non siano stati seruati termini giuditia
stitia è questa, che contra il Doge, & Senato si sia venuto à sentenza senza citar la parte, senza l'ordine giudiciale: per lo qual difetto la sentenza si dee tener nulla. Et questo par sia l'Hettorco Argomento de gli Auuersarij. Prima Risposta. Or che ingiustitia è stata questa, che le peccore non habbiano vdita la voce del pastore? i figliuoli quella del Padre? i rei quella del sopremo giudice della Chiesa in vna sentenza di monitorio Apostolico, & paterno, approuato in vn sacro Concistoro da tante persone zelanti, religiose, prudenti, intendentissime, & di leggi, & di canoni, & di pratiche

giudi-

giuditiali, & di dottrina Teologica, & Euangelica? Seconda Risposta. *In notorijs, ordo est ordinem non seruare*, dice Baldo sop. il cap. *ad nostram, 3° de iureiur.* cioè in cose notorie ordine è non seruare l'ordine, & il Panormitano commentando l'istessa decretale nel num. 4. tiene nelle cose notorie nō esser necessaria la citatione, ne manco la sentenza solenne, quando il fatto è talmente notorio, che non si può in modo alcuno negare: quali sono tutti i fatti raccontati da Paolo V. nel suo monitorio, i quali hanno notorietà irrefragabile. La Glossa quanto alla citatione tiene nel cap. *porro de diuortijs*, col Panormitano, & anco nell'allegato luogo per se la cita il detto Panormitano non richiedersi molte cose. *In notorijs* dice la glossa sop. il cap. *Licet Heli de Simonia*, nella parola *notorijs. non est necessarius acusator, vel testis, vel inquisitio, vel denuntiatio.* & sop. il cap. *illud, de clerico excommunicato*, dice il Panormitano, che nel fatto notorio non si ricerca ammonitione alcuna: & che senza ammonitione si potrebbe scōmunicare, il che s'intende quando il fatto fusse proibito per legge, che ha annessa la scommunica: perche in tal caso scōmunica declaratoria si potrebbe fare senza nuoua ammonitione stando il fatto notorio contra la legge della Chiesa. Et sop. il cap. *Extirpanda* §. *Qui vero, num. 10. de prabendis*, mette vna teorica d'Innocētio, la quale dice allegarsi da tutti; & è questa. *Quòd vbi pœna apponitur negatiue, non committitur, nisi præcedat monitio: secus si affirmatiuè: vt in casu cap. Si quis suadente 17. q. 4. assignat rationem: quia facta patent, negatiua latent, & est*, dice il Panormitano, vna theorica *multum sollemnis.* & il medesimo Panormitano sopra il cap. primo *de iudicijs* allegando il Butrio dice nella sentenza della scommunica non esser necessaria la citatione, quando consta della contumacia num. 29. & sop. il cap. *pernenit, de excess. prelat.* nel num. 3. scriue la sentenza della scommunica esser valida, ancor, che si faccia senza citatione; & ciò caua dalla glossa di quella decretale. Il Nauaro sop. il cap. *Cum contingat, de rescriptis remedio.* 2. num. 35. scriue, che la scommunica fatta senza ammonitione canonica è valida, ancor, che venga

li contra loro.

la

la ſcommunica dal delegato. Et l'Aſtenſe nel lib.8.tit.8.art. 2.dice eſsere eccettione ſpetiale nella ſentenza della ſcõmunica, che per difetto dell'ordine giuditiale non diuenti nulla. Terza Riſpoſta. tanta è ſtata la benignità di Paolo Quinto, che potendo con maggior rigore di legge canonica procedere contra gli eccesſi del Doge, & Senato in coſe manifeſtiſsime, & notorie; con tutto ciò hà voluto con eſsi loro procedere come cotidianamente ſi ſuol fare da gli altri giudici inferiori, dando 24. giorni di tempo per la reſipiſcenza, in trè termini da lui ripartiti. il qual monitorio tutto ſanto, & giuſto è ſtato con varie maniere da chi non ſi doueua, oltraggiato, & ſchernito: hauendo ſotto pena della Vita con publico editto comandato à tutti gli Eccleſiaſtici, che non lo publicaſſero, come era ordine del Papa; che non l'attaccaſsero; che appreſso ſe non lo teneſsero; ma che al Doge, ò à Magiſtrati i ſudditi delle terre fuori di Venetia lo portaſsero; che tutti gli Eccleſiaſtici à porte aperte li diuini vfficij celebraſsero; hauendo i monitorij à eſsi portati parte ſtracciati, parte abrucciati; hauendo con lettera Ducale à tutti gli ordini Eccleſiaſtici non regolari, & regolari infamato detto monitorio come ingiuſto, inualido, nullo; hauẽdo tanti ſerui di Dio con prigionie crudelmente veſsati; hauẽdo nella ſolenne proceſsione del Santiſs. Sacramento cõ varie impreſe, & motti, & rapreſentationi irreligioſiſsime, & indegne d'eſser raccontate profanata quella tremenda, & publica attione, & vilippeſa l'autorità del Papa: coſe, che ſe in altre Terre del Chriſtianeſimo ſi fuſsero fatte, ci haurebbero ripieni di giuſtiſsimo ſdegno, & inſieme d'horrore. Dalle quali coſe, & dell'altre tutte diſcorſe in queſto terzo capo potranno le perſone ſacre della Chieſa, le quali non hanno oſseruato l'interdetto raccogliere, quanto graue peccato habbiano commeſso col celebrare in publico atterriti dalla vana minaccia della Vita: dico vana, per quello, che nel ſeguente capo ſi dirà. Ma già, che per commiſsione di quelli, il comandamento de' quali il ſuddito nõ può, ne dee eſsaminare, ſi dà alla ſtampa queſto noſtro Apologetico trat-

Paolo V. hà ſeruato l'ordine giuridico.

tato,

tato, & si dà dopò esser comparse tante scritture, & libri da Venetia vsciti contra il giustissimo monitorio di N. S. Papa Paolo V. Ben sarà essaminare la Settima Ragione tanto stimata da F. Paolo Seruita in tutti i suoi libri, da altri, & da noi ancora censurati, & confutati. Dice dunque egli cosí appũto nel lib. delle sue considerationi à car. 48. facciata 2. l'hauere ancora pronuntiato sentenza di scommunica contro il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla dottrina de gli antichi, & buoni Teologi. S. Agostino hà per perniciosa, & sacrilega, impia, & superba (che queste sono le sue parole formali) la scommunica contra la moltitudine se bene fosse in notorio, & manifesto peccato. Cita alla margine S. Agostino *cont. epist. Parmen.* lib. 3. & la 23. q. 4. c. *non potest*. & S. Tom. nell'additioni. q. 22. art. 5. & nel 4. d. 18. q. 2. artic. 3. & nel quolib. 10. 15. & Innoc. 4. nel capo *Romana de sent. exc.* in 6. oue cosi dice. *in Vniuersitatem, vel collegium proferri sententiam excommunicationis penitus prohibemus.* & la ragione di tal prohibitione è: perche in vna cõmunità vi ponno essere persone innocenti; alle quali non si dee pena così tremenda. A questo argomento rispondo in molti modi: Prima risposta: la Decretale d'Innoc. IIII. come appare dal contesto, fà legge à giudici inferiori, & non al Papa, il quale è sopra tutto il ius humano positiuo. Quanto al testimonio di S. Agostino Fra Paolo è infedele tanto nella citatione delle parole, quãto nel senso vero di quel gran Dottore della Chiesa. Fedele nõ è stato nell'alleganza delle parole: perciòche le parole formali di S. Agostino non sono le tralcritte da lui: ma si bene le seguenti nel 3° lib. cap. 2. *ad epistolam Parmeniani. & re vera si contagio peccandi multitudinem mouerit diuina disciplina seuera misericordia necessaria est: nam consilia separationis, & inania sunt, & perniciosa, atq; sacrilega: quia, & impia, & superba sunt.* nelle quali parole S. Agostino non fà mentione alcuna di scommunica, & quegli epiteti, ouero attributi inania, perniciosa, sacrilega, impia, superba, che attribuisce S. Agostino à i consegli della separatione, che sono in neutro plurale, Fra Paolo attribuendoli alla scommu-

Si mostra la 7. ragione in fauore de' Veneti ani nõ esser vera.

13

nica li tramuta in ſingolare con guaſtar la concordãza dell'adiettiuo col ſoſtantiuo in genere, & numero: del che ragioneuolmente ſe ne potrebbero dolere etiamdio i Gramatici. Ma è ſtata maggiore l'infedeltà dell'alleganza quanto al vero ſentimento: Imperoche l'intento di S. Agoſtino in quei tre libri contra Parmeniano è confutare la ſciſmatica, & Apoſtatica ſeparatione, che fecero i Donatiſti nell'Africa da tutta la Chieſa catolica: pretendendo che ſolamente nell'Africa, & nella fattione di Donato fuſse la vera Chieſa. Or S. Agoſtino in quei libri contra Parmeniano riſponde à varie autorità delle ſcritture portate da Parmeniano in fauore di quella ſciſmatica diuiſione, & hauendo incidentemente fatta mentione della ſcommunica Eccleſiaſt. in quel terzo libro, tornando al vero, & principale ſtato della controuerſia dice, che i conſegli di ſeparatione dal vero corpo della Chieſa, quali erano i conſegli di Parmeniano, & de gli altri Donatiſti, erano pernicioſi, ſacrilegi, empi, ſuperbi. Sia quí auertito il lettore, che hà per coſtume Fra Paolo errare nelle citationi delle ſcritture, de' Canoni, di Concilij, & di Dottori, corrompendo il vero ſenſo delle ſentenze, che cita, come noi più volte l'habbiamo conuinto nella rifutatione de' ſuoi libri, & maſſime nella riſpoſta, che habbiamo fatta alla ſua Apologia contra l'Illuſtriſs. Cardinale Bellarmino. Seconda riſpoſta. Quando nello ſcommunicare Vniuerſità, ouero Communità s' hà riguardo ſolo à i delinquenti, non è ingiuſta la cenſura, maſſime venendo dalla mano Apoſtolica: perche prendendo forza la ſcommunica dalla volõtà di chi ſcommunica, come i Dottori dicono, in tal caſo non volendo l'autore della ſcõmunica cõprendere gli innocenti, eſſi non ſaranno in verità ſcommunicati: maſſime ſe cõſtarà dell'innocenza loro, & eglino haranno della propria innocenza proteſtato. Terza riſpoſta. Non menore autorità hà il Papa in minacciare, & fulminar cenſure, che gli ſteſſi canoni, i quali ſottogiacciono alla poteſtà, & arbitrio moderatione, & interpretatione dell'iſteſſo Papa: ma i ſacri canoni minacciano la ſcommunica à tutta la

ta la Communità Christiana, se bene in quella solamente i delinquenti incorrono: dunque l'istesso potrà fare il Papa con vna sentenza sua; la quale hà vigor di legge. Quarta risposta. Quando vna communità, Vniuersità, ò congregatione tutta fusse delinquente, ò contumace, senza dubio veruno si potrebbe scommunicare: & perche la Santità di N. S. Papa Paolo V. intese dall'Ambasciator Veneto, al quale poteua, & doueua prestar fede, che essendo proposta la parte in Senato, che non si riuocassero mai le leggi, che spiaceuano à Sua Beatitudine, passò à tutte balle, che si teness ero salde, & che mai della riuocatione di quella se ne parlasse. aggiongendo l'istesso Amb^re della Repub. il fatto essere stato di marauiglia, ne per auentura ne gli andati tẽpi più auenuto. Con le quali risposte s'interpretano sanamẽte Dottori, i quali dicono nõ douersi scommunicare corpi d' Vniuersità; & insieme resta sneruato tutto l' Argomento di F. Paolo. Ma che la scommunica cõtra vna communità sia valida, lo tiene la glossa sop. la decretale Romana, lib. 6. & cita per se Bernardo famoso glossatore delle decretal; l'istesso tengono due de' primi Dottori di Casi di Cõscieza, cioè Siluestro della religione Domenicana *in verbo excommunicatio.* p° §. 10. & Angelo dell'ordine Francisco nella parola *excommunicatio* p° §. 7. & il suo Scoliaste; il quale fà testimonianza di hauer veduta la bolla d'vn Papa, con la quale si scõmunicaua l'Vniuersità de' Venetiani. Or quanto non è vero, che Paolo Quinto non habbia potuto scommunicare il Doge, col Senato, tanto è falso, che tre milioni siano stati scommunicati, come l'istesso Fr. asserisce nel lib. delle considerationi à car. 36.

Concioſia che non ſolo non
ſono ſtati i popoli
ſcommu-
nicati:
ma ne manco interdetti, eſſendo l'interdetto
impoſto à i luoghi, & non
alle perſone.

Capo Quarto, nel quale si proua, che tutti quelli, che han celebrato, & tutta via celebrano nel dominio Veneto durante l'interdetto, rei sono di colpa mortale, & pene canoniche.

IN due parti sarà questo Capo diuiso: nella prima metterò i motiui, & apparenti ragioni, per le quali s' haueranno potuto muouere gli Ecclesiast. à non seruare l'interdetto: quali ragioni à vna à vna si sciorranno: nella seconda proueremo, & conchiuderemo la verità. La Prima ragione à fauor loro sarà stata: che da molti Dottori graui s'insegna, & tiene i precetti della Chiesa non obligare con graue danno, & pena della Vita: Ma à tutti gli Ecclesiastici è stata minacciata la pena di morte, se fussero stati osseruanti dell'interdetto: dunque senza cadere in peccato mortale, ò in pena ecclesiastica han potuto violarlo. La maggior propositione di questo filogismo è difesa da tutti i seguenti Dottori Teologi; da Frãcesco Vittoria nel tratt. *de excommunicatione* quest. 12. dal Soto nel 4. delle sent. alla dist. 22. nella q. 1. art. 1. concl. 5. casu. 5. oue dice, ma non con verità, che nessun Teologo hà detto la legge di non partecipare con gli scommunicati *in diuinis* douersi osseruare etiamdio con la perdita della Vita, se pur lo spauento della morte non si facesse ò per odio della fede, ò per dispregio della legge: è difesa da Sant'Antonino nella 3. par. tit. 25. cap. 1. auanti il §. dal supplemento *in verbo excom.* 5. col. 2. da Siluestro *in verbo excom.* 5. num. 6. nel fine, oue dice la sua opinione esser di tutti, ma s'inganna, dalla Rosella *in verbo excom.* 8. col. 1. da Angelo nella stessa parola, & titolo §. 18. il quale il capitolo *Sacris de ijs, quæ vi, & metus causſa fiunt*, (che à questa sentenza non fauorisce) interpreta, quando si partecipa *in diuinis* con lo scommunicato, ò per leggiero spauento; ò nel peccato mortale; ò quãdo la censura è fatta in difesa della fede. Siluestro *in verbo excom.*

La prima ragione de' uiolatori dell'interdetto. 1

excom. 5. num. 6. & 23. aggiunge; quãdo si partecipa in quelle cose, che per natura sua sono peccati mortali: quale interpretatione segue anco l'Armilla *in verbo excom.* num. 59. All'istessa sentenza s'attiene il Maggiore nel 4. dist. 18. q. 4. il quale è citato, & seguito dal Nauarro nella somma nel cap. 27. num. 36. & dal Couarruuia nel commento del cap. *Alma mater*, nella seconda par. al §. 3. al num. 9. Questo primo Argomento, & pretesto di violare l'interdetto nelle Città de' Venetiani, perche hà ingannati tanti, & tanti, etiamdio persone non di pessima Coscienza, è necessario ribatterlo cõ verità di dottrina, & con maturità d'alcune considerationi.

z Prima Consideratione. Che la Chiesa habbia autorità di far leggi, le quali ogni catolico sia tenuto à osseruare con pericolo, & perdita della Vita, è conclusione molto probabile, difesa dal Soto nel 4. delle sentenze, alla dist. 22. q. 1. arti. 1. concl. 5. casu. V. & dal Gaetano in prima 2. q. 96. art. 4. que dice la contraria opinione, essere erronea: à mio giuditio è molto pericolosa. Che s'vn Capitano d'essercito, & vn Prẽcipe cotal legge può fare, quanto maggiormente potrà farla il Papa, ò la Chiesa per l'autorità, che hanno da Dio sopra tutto il mondo Christiano, & tutti i Prencipi insieme? Seconda Consideratione. I precetti vniuersali della Chiesa, quali non contengono censura, potersi alle volte non osseruare, quando non concorra circostanza ò d'ingiuria fatta alla fede, ò alla legge, ò al legislatore, ò alla potestà Ecclesiastica, ò scandalo, ò malo essempio à prossimi; & all'incõtro dall'osseruãza del precetto graue pregiuditio nascer douesse all'osseruatore ò nella Vita sua, ò nella fama, ò nell'honore, ò nella robba: è dottrina commune; ne merita d'esser rifutata, Terza Consideratione. Le sentenze precettiue, & giuditiali, quali contẽgono chiara giustitia, massime in materia di censure fulminate dal Vicario di Christo, & da qual siuoglia altro giudice competente deono sotto pena di peccato mortale essere vbidite, & sostenute da quelli, che sono sottoposti: & quelli che l'impugnano, ò disubidiscono, ò sprezzano, peccano mortalmente non solo contra le legge humana,

Si mettono sette cõsiderationi, per la cõfutatione delle ragioni che fãno i violatori dl l'interd.

na, ma anco diuina, & naturale; come si mostra nel capo secondo di questo trattato; nel quale s'è prouato da Venetiani nõ hauersi potuto impugnare il monitorio Pontificio, an cor che giustitia cõteneße dubia; & che nõ fuße lingiustitia di quello notoria. Quarta Consideratione. La legge, & sentenza Ecclesiastica di non communicare in attioni sacre cõ gli scommunicati, & che in quelle communicandosi si pecca mortalmente; & s'incorre la scommunica ancor che si minacci la morte, è decisione canonica nella decretale *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus causa fiunt:* nella quale Innocentio terzo distinguẽdo la violenza assoluta, la quale è inuolontaria, & la paura, che si fà à vno, perche violi la censura, scriue così: *Licet metus attenuet culpam, quia tamen non eam prorsus excludit, cum pro nullo metu debeat quis mortale peccatum incurrere excommunicationis labe credimus inquinari.* Nel qual canone si vede, che Innocenzo terzo come dottißimo, & consideratißimo nelle sue risposte Pontificie, assolutamente determina mortalmente peccar colui, il qual per paura partecipa *in diuinis* con lo scommunicato: ne fà eccettione trà paura leggiera, & paura vehemente: ne aggiunge tante chioße, & limitationi fabricate da certi altri. Senza le quali chioße, & limitationi intendono il canone, & risoluono eßer peccato mortale la partecipatione *in diuinis* con lo scommunicato, non ostante qualsiuoglia spauento, tutti i seguenti Teologi, più graui, & più antichi, che i citati per l'opinione contraria. Dico vn S. Tom. nel 4. delle sent. alla dist. 18. nella q. 2. arti. 4. rispondendo al primo Argomento della 3^a q^{la}. Durando nella stessa dist. quest. 5. al terzo Argomento Ricardo nell' istessa, nell'art. 6. q. 2. al pri. Alessandro de Ales nella 4. par. quest. 22. memb. 1. art. 6. Adriano nella 3. questione *de clauibus, exceptione* 8. & nel quolibeto primo art. 3. al 5. Argomẽto, Gabriele nel 4. dist. 18. quest. 3. art. 3. dub. 4. Ocam citato, & seguito in quel luogo da Gabriele. Il Gaietano nella somma nel Trattato *de excom.* oue ragiona della participatione con lo scommunicato nel capo, che comincia *circa tertium præmißorum*, non lunge dal fine, & nella 1. 2. q. 96. art. 4. Pietro

Se scusato siarno da peccato mortale, partecipãdo ĩ diuin. cõ vno scõmunicato quando s'induce p paura alla partecipatione.

tro Soto nella terza lettione *de excõmunicatione*, l'autore antico, & graue della Somma de Confeſsori nel 3° lib. tit. 33. queſt. 173. riſpondendo alla queſt. ſecondo l'Oſtienſe; perche nella quiſt. 165. ragiona della participatione *extra diuina*. la qual diſtintione di dottrina in queſto autore non hãno auertita, ne il Supplemento, ne il Couarruuia: che queſta ſomma allegano Almaino nel 4. diſt. 18. nella queſt. *de excõmunicatione* arti. 3. In queſta opinione ſono i principali Dottori de' canoni maſſime ſop. il cap. *Sacris, de ÿs, qua vi, & metus cauſſa fiunt.* l' Oſtienſe. Gio: Andrea. Antonio Butrio, il Panormitano. Anzi frà queſti ſono alcuni, che ne mãco concedono, che'l Papa ſenza peccato mortale poſſa trattare con gli ſcommunicati ſe bene non cade in ſcommunica con eſſi trattando: queſto credette l' Almaino; il qual errore imparò dal Panormitano ſop. il cap. *Cum deſideres*, il primo *de ſententia excommunicationis* al num. 3. del commento, il qual Panormitano è rifiutato da Siluestro *in verbo excom.* 5° nu. 10.

3 Quinta Conſideratione. Cooperare à peccato mortale d'vno è peccato mortale ſecondo la dottrina Vniuerſale di Sacri Teologi, fondata in quella ſentenza di S. Paolo nell'ep^a à Rom. al cap. 1. *Digni ſunt morte non ſolum, qui faciunt, ſed etiam, qui conſentiunt facientibus:* & queſta cooperatione mai è lecita. Seſta Conſideratione. La ſentenza del monitorio di Paolo V. contra il Doge, & Senato di Venetia è intrecciata con tali circonſtanze, quali ſono ſtate accennate nella ſeconda Cõſideratione, & da noi nella ſeconda parte di queſto capo ſaranno replicate, che ne da peccato mortale quegli, che fanno violare l'interdetto, ponno eſſere in modo alcuno ſcuſati; ne quelli, che l'hanno violato celebrando ſotto velo di minacciata morte. La qual minaccia huomini ſauij, ne quando ſi proponeua, ſtimauano verſimile; & l'euẽto l'hà moſtrato; poiche la morte non han patita quelli, che l'hanno oſſeruato, come i Padri Teatini, & Capuccini, & tanti altri. Con le quali conſiderationi credo reſti euacuato il primo Argomento de' Violatori Eccleſiaſtici, & cõ l'iſteſ- *Secondo*

4 ſe s'annulleranno quaſi tutti i ſeguenti. Il ſecõdo Argomen- *Argom*

to

de' violatori cõ la soluzione.

to è ſtato queſto: che per non morire di fame ſi può partecipare con lo ſcommunicato: dunque ſi potrà partecipare per non morire di ſpada, ò di laccio. il Panormitano ſop. il c. *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus cauſa fiunt*, mette molti modi di riſpondere; il ſeſto modo è del Butrio; che gran diſparità è frà la morte, che per la fame vno incorre, & quella, che per violenza d'altri patiſce; La prima hà cauſa intrinſeca; & ſe ſteſſo vno vccciderebbe, ſe non ſi procacciaſſe da mangiare: La ſeconda hà cauſa eſtrinſeca nell'ingiuſta violenza altrui; & da vn'altro è vcciſo. il Panormitano riſponde meglio, come fà ancora Adriano nella 3. queſt. *de clauibus exceptione* 8. & nel primo quodl. nell'art. 3. La fame poſſo cacciare ſenza colpa veruna ne mia, che chieggo da mangiare, ne dello ſcommunicato, che è tenuto à darmene: ma all'iſteſſo, che mi fà con lo ſpauento ſacrificare, coopero nel peccato mortale: & aggiunge il medeſimo Adriano nella q. 3. *de clauibus*, nell'ottaua eccettione; che ne manco s'hauerebbe da vbbidire al Tirano, quando minacciaſſe la morte della fame, s'io non communicaſſi con lui *in diuinis*. & queſto tanto è vero, quando concorreſſero quelle circoſtanze di ſcandalo, diſprezzo della cenſura, della ruina del ben commune, per lo quale è ſtata data la cenſura: quali tutti interuenire nel caſo, del qual ſi diſputa; da poi proueremo. Diceuano gli Apoſtoli, come afferma S. Clemente nel 4. lib. delle Cõſtitutioni Apoſtoliche, che è meglio morir di fame, che da nimici di Dio, pigliar coſa alcuna, che torni à ingiuria de gli amici di Dio, & ſcherno loro. Terzo Argom.to. Quãdo concorrono due precetti, dee cedere il minore al maggiore: ma il precetto di ſchiuare lo ſcommunicato *in diuinis* è humano; quello di conſeruar la Vita è naturale; dunque à queſto dee cedere quello. Riſponde Adriano in quella queſt. 3. *de clauibus, exceptione* ottaua, in due modi: il primo è, che la maggior propoſitione di queſto ſillogiſmo non hà luogo in quelle coſe, che ſono per natura ſua male, ancor che di malitia veniale; le quali non è lecito commettere, quantunque v'andaſſe la vita; il che etiamdio afferma S. Tom. nel quoli-

Si ſoglie il terzo Argom.

5

beto

be:o xj. nell'art. nono. Il ſecondo modo di riſpoſta è; che, l'iſteſſa propoſitione non è vera, quando la carità non per via di precetto, ma di conſeglio toglie la forza al precetto maggiore; & eſsorta, che per l'honeſto ſi poſteri ghi, & la vita, & ogn'altra coſa caduca. coſi vno, il quale è aſſalito dal ſuo nimico; & non può ſaluar la propria vita, ſe non la toglie all'aſſalitore, può lodeuolmente perdere la ſua, ſecõdo la comune ſentẽza di Teologi, la quale è ben diſeſa dal Vittoria nella relettione di homicidio num. 24. Ma nel caſo di Venetia dico, che'l peccato maggiore è di ſeruar la cenſura per tanti capi importantiſſimi; per li quali dee ognuno mettere à sbaraglio la vita, & quanto hà di momentaneo in Terra:

6 Quarto Argomento. Di due mali il menore ſi dee eleggere: or manco male era, & è acconſentire al comandamento, & celebrare, che vedere prigionie, ſtratij di Sacerdoti, confiſcationi di beni, bandi capitali, minaccie di morte, & altre coſe ſomiglianti. Riſpondo in molte maniere eſser difettoſo, & fallace l'Argomento. La prima fallacia è; che quel, che ſi dice da Dottori di Teologia, & Filoſofia di due mali di pena, s'accommoda alli due mali di colpa: nelli mali penali il menore ſi dee preferire al maggiore: ma in quelli della colpa non t'è lecito fare il menore, ma ſei tenuto à ſchiuare, & il menore, & il maggiore. La ſeconda fallacia bruttiſſima è; che comparandoſi il mal della colpa, che è il celebrare indebito, con i mali corporali, il mal di queſti al mal di quella ſi preferiſce. La terza fallacia, che ſi paragona colpa certa, con pena futura, maſſime circa la perdita della vita. Quin-

7 to Argomento. Non habbiamo hauuto il monitorio, ne potutolo vedere, hanno detto certi. Vana, & falſa ſcuſa è queſta. Quando ſotto pena della Vita ſi commandò à ſacerdoti regolari, & non regolari, che non ſeruaſſero l'interdetto, nõ ſi publicaua ſufficentiſſimamente il monitorio, & l'interdetto? Quando il Doge in quella ſua publica lettera à tutti i Patriarchi, Arciueſcoui, Veſcoui, Priori Abbati, &c. di tutto lo Stato proteſtaua l'ingiuſtitia, & nullità della ſentenza Apoſtolica con commandar loro l'inoſseruanza di quella,

Riſpoſta al quarto Arg.

Si rifiuta il quinto Argom

qual lettera fù attaccata in Venetia in tanti luoghi, & per quel, che s'è inteſo, ſulle porte delle Chieſe, quando ciò ſi faceua, non ſi publicaua in Venetia l'interdetto? Quando i Padri Gieſuiti, prima, che fuſſe giunto il termine dell' interdetto, ſi partirono, perche di quello voleuano eſſere oſſeruanti; quando ſette giorni dopò la partita loro, ſi partirono ancora i Padri Teatini, & Capuccini; perche haueano 8
ſeruato l'interdetto, & tutta via voleuano nell' oſſeruanza di quello continuare, non permettendoſi ciò loro da magiſtrati non ſi manifeſtaua à tutti l'interdetto? & quando da magiſtrati di Venetia, & del dominio à tutti s'è vieto l'oſſeruanza dell' interdetto, non è ſtato forſe il publi-
Si ſcioglie la 6. ragione. carlo? Seſta Ragione. La Chieſa catedrale, ne in Venetia, ne altroue ſerua l'interdetto: dunque doueranno eſſere ſcuſate l'alrre Chieſe, & i religioſi, & chierici ſe non l'oſſeruano. La conſeguenza di queſto entimema è nulla. Perche quantunque ſia vero, che oſſeruandoſi l'interdetto nella matrice, ò nella catedrale, debbano oſſeruarlo ancor gli altri della Chieregia, come ſi caua dalla Decretale prima *de poſtulatione Prælatorum*, & dalla Clementina prima *de ſententia excommunicationis*. la qual Clementina in particolare comanda à Religioſi: pur non vale per lo contrario: che eſſendo la matrice, ò catedrale colpeuolmente inoſſeruante dell'interdetto, poſſano, ò debbano l'altre Chieſe, & perſone Eccleſiaſtiche eſſere imitatrici della colpa, & diſubidienza di lei: come prudentemente auerte la gloſſa della Clementina allegata, nella parola, *obſeruare*: la qual gloſſa atteſta il Nauarro nella ſomma cap. 27. num. 46. eſſer communemente riceuuta. Et chi non sà, che ſenza gran colpa di contumacia, & diſubidienza al giudice ſopremo della Chieſa in cenſura giuſtiſſima non han potuto, ne ponno le Chieſe catedrali, & matrici del dominio Veneto tralaſciar l' oſ-
Confutatione della 7. ra- ſeruanza dell'interdetto Apoſtolico? Settima Ragione. Va- 9
gione. lenti Teologi, de quali è ſtato capo Fra Paolo Seruita, hanno detto, & giurato al Doge, & alla Signoria la ſentenza del Papa eſſere ingiuſta, & non douerſi temere, & l'iſteſſo

Frate

Frate con ſei altri cerca di prouocare il medeſimo nel libro compoſto cõtra il Pontificio Interdetto. Dunque hanno potuto, & ponno credere gli altri Eccleſiaſtici eſſer lecito loro celebrare non oſtante l'interdetto. Riſpondo, conſeglio erroneo, & ſciſmatico d'huomini erranti in manifeſta dottrina, & ſciſmatica non iſcuſa coloro, che ponno, & deono accorgerſi del fraudolento, & erroneo conſeglio. Chi ſarà tãto ignorante catolico, che penſi di potere ſenza gran peccato diſcredere à vna determinatione matura, & bilãciata, che procede dalla ſantiſſima Sede Apoſtolica, ancorche contradetta fuſſe da molti Teologi? Dunque, quãdo il Papa definirà in Roma cõ i ſuoi Teologi vna coſa di fede potrà la Teologia d' alcuni pochi contraporſi alla definitione della catedra Romana, & Apoſtolica ſenza nota di hereſia? Dunque facendo vna legge il Papa concernente materia di buoni coſtumi, ſtarà alla Teologia di tre, ò quattro perſone priuate impugnare la legge Pontificia? non è forſe queſto articolo da crederſi da tutti i fedeli, che'l Romano Pontrfice nõ può errare nelle determinationi della fede, & leggi ſpettanti à buoni coſtumi? Non è articolo indubitato frà buoni catolici, che'l Papa per difeſa della fede, della giuriſdittione Eccleſiaſtica, della libertà della Chieſa giuſtamente cõtra qual ſiuoglia Prencipe può, & deue molte volte adoperare la ſpada ſpirituale della ſcommunica, Interdetto, & d'altre pene canoniche, come tante volte hà fatto? S. Tomaſo nel ſecõdo lib. delle ſentenze alla diſt. 22. nella queſt. 2. art. 1. ſcriue in queſta guiſa. A' ciaſcuno s'imputà à peccato l'ignorãza di quelle coſe, che appartẽgono alla verità della fede, & à buoni coſtumi. & nel quolibeto 3. ar. 10. dice coſi, nelle coſe appartenenti alla fede, & buoni coſtumi neſſuno viene ſcuſato ſeguendo l'opinione erronea di qualche maeſtro: perche ſeguirebbe, che non haueſſero peccato coloro, i quali hanno ſeguitata l' opinione d'Arrio, di Neſtoreo, & d'altri Hereſiarchi. contra il libro di F. Paolo ſottoſcritto da i ſuoi colleggati dottiſſimamente hà ſcritto l'Illuſtriſſimo Cardinale Bellarmino: & noi ancora l'habbiamo cõfutato: & la confu-

tatione piacendo al Signore si publicherà dopò questo Apologetico Trattato. Non doueua à tutti i violatori dell'interdetto contra l'opinione di pochi ignoranti, & pessimi consiglieri valere l'essempio di tutti i Padri Giesuiti vsciti dallo Stato Venetiano per non voler fare contra l'interdetto? frà quali Padri erano tanti valenti huomini, & intendenti maestri, & lettori di Teologia? Ora ci resta à prouar la parte vera, cioè, che tutti quelli, che sotto pretesto di scãpar la morte, ò altri graui danni temporali hanno contra la sentenza dell'interdetto celebrato, & che tutta via celebrano, hanno peccato, & peccano mortalmente, con incorrere le pene canoniche, che poi si diranno. Odano gli Ecclesiastici violatori dell'interdetto le voci de'sacri Canoni cotra loro. In Canone *Quisquis* xj.q.2. il qual'è di S. Agost. nell'epist. *ad Casulanum*, così parla. *Quisquis metu cuiuslibet potestatis veritatẽ occultat. iram Dei super se prouocat: quia magis timet hominem, quem Deum.* Gli ecclesiastici di Venetia, & dello stato occultano la verità difesa dal Papa contra gli oppressori della giurisdittione, & libertà Ecclesiastica, per tema della podestà temporale; dunque secondo S. Agostino prouocano l'ira di Dio contra se. Ascoltino quello, che dice il seguẽte canone, *nemo peritorum. Melius est autem pro veritate pati supplicium, quàm pro adulatione recipere beneficium.* Tutti quelli dunque, che per beneficio, ò commodo temporale, con adulatione indegna di persona Ecclesiastica hà schiuato il patire per la verità, & giustitia della sentenza Pontificia, hà contrafatto questo Canone. Sentano il Canone di S. Gio: Crisostomo, *nolite timere eos, qui occidunt corpus.* nella stessa causa, & quest. *His verbis ostenditur quod non solum ille proditor est veritatis, qui transgrediens Veritatem palam pro veritate mendacium loquitur; sed etiam ille, qui non libere veritatem pronunciat, quam libere pronunciare oportet: aut non libere veritatem defendit, quam libere defendere conuenit, proditor est veritatis.* Quegli, che dicono le messe in publico, & celebrano i diuini offitij, non solo nõ confessano, non solo non difendono liberamente la verità dell'interdetto, & monitorio Pontificio, ma ancora cõ l'atto esterno

Si proua con l'autorità de can. mortalmente peccare coloro che non seruano l'interdetto.

10

esterno mostrano non esser vero, & giusto: dunque secondo l'autorità di questo Canone sono traditori della Verità: dunque peccano mortalmente. Nel Canone. *Non semper* di S. Agostino xj.q.3. si comanda non obedire à quei Signori, quali comandano cose contrarie à Dio. Et io domando à Frati, & Preti, se quando lor vien comandato dal Doge, ò da Magistrati Venetiani, che non obediscano alla sentenza dell'interdetto promolgato giustamente dal Papa, il comãdamento sia contro il voler di Dio, ò secondo il volere della Maestà sua: questo non pono in modo alcun dire, se in tutto non han perduti i principij della fiadereſe, & i caratteri della professione catolica: dunque sono costretti à dire il comandamento esser contrario al voler diuino; dunque forzati sono à confessare nõ douersi loro prestare obedienza cõtra Dio, ancorche si douesse lasciar la Vita. La onde S. Girolamo sopra il 3.cap. dell'epist. ad Titũ. Se cosa buona, dice egli, è ciò, che comanda l'Imperadore, & il Presidente, seconda la volontà di chi ti comanda: mas'è cosa mala, rispondi quel, che stà ne gli atti Apostolici: Bisogna più obedire à Dio, che à gli huomini: parole riposte nel Canone *Si Dominus ead. caus.* & q. Chi può negare esser cosa mala, & detestabile, comandare, che non s'obedisca al Pastore, & Vniuersal Pastore della Chiesa in causa giustificatissima, & di grandissima importanza. & Iddio non comanda con queste parole deutoron. d.cap. 17. *Qui autem superbierit nolens obedire sacerdotis Imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, & decreto Iudicis, morietur homo ille.* Eutichiano Papa. nel Can. *Si quis Episcopus* xj.q. 2. dice, che se Vescouo, ò Abbate comanda à vn Prete, ouero monaco, che canti messa per gli heretici, non è cosa lecita, ò espediente vbbidire. Et pure il Vescouo hà giurisdittione sopra i sacerdoti secolari, & l'Abbate sopra il monaco. Ma il Doge di Venetia, il quale nulla giurisdittione hà sopra gli Ecclesiast. comanda à sacerdoti, che nõ seruino l'interdetto Apost.co & è da loro vbbidito. Nel Can. *Si autem ead. causa, & q.* tolto dalla terza epist. decretale di Clemente à tutti i Vescoui, si dice, che se i sacerdoti, diaconi,

ni, ſubdiaconi, & altri chierici non obediranno à Veſcoui, ſaranno banditi dal Regno di Dio, dal conſortiò de fedeli, & da limitari della Chieſa di Dio: Gli Eccleſiaſtici dello ſtato Venetiano laſciano di vbidire al capo di tutti i Veſcoui per momẽtaneo ſpauento & intereſſe in coſa di ſommo momento: dunque non ponno fuggire la maledittione, & pena del canone di S. Clemente. Nel can. *Quicunque* nella ſteſſa cauſa xj.q. 2.dice S. Pietro. Chiunque contriſtarà il Dottore della Verità, pecca in Chriſto, & inacerba Iddio Padre di tutti; per lo che ſarà di vita priuo. I Preti, & Frati per condeſcendere alle voglie del Doge di Venetia contra Il Papa, & ſuo monitorio, contriſtano aſpramente il ſommo Dottore della verità nella Santa Chieſa: dũque peccano in Chriſto; & di Vita di gratia ſono priui. il medeſimo Prencipe de gli Apoſtoli nel can. *Si inimicus* xj. q. 2. & diſt. 93. comanda à tutti i Chriſtiani, che s'allontanino da colui, & che nõ li parlino, ne ſi moſtrino amici, dal quale Clemente, qual ſi deſtinaua da San Pietro ſucceſſor ſuo, foſſe ſtato auerſo; & ciò deono fare, ancor che non ne habbiano comandamento da Clemente. I preti, & frati violano l'interdetto per moſtrarſi amici, & fauoreuoli à coloro, à quali Paolo V. con la giuſtitia delle cenſure eccleſiaſtiche contrario ſi dimoſtra: dunque manifeſtamente contrauengono al comandamẽto del Prencipe de gli Apoſtoli. A queſti ſacri canoni aggiungiamo alcune breui ragioni di ſucco, & neruo; delle quali viue, & ſparſe ſemẽze couano ne' ſopradetti canoni, & nelle conſiderationi poſte nel principio di queſto quarto capo. Per prima ragione dunque ſeruiamoci di queſta. Fauorir cauſa ingiuſta, contrà la ginſta; falſa contra la vera; profana, contta la ſacra; laicale, contra l'eccleſiaſtica in materia grauiſſima, come ſi dirà nella ſeconda ragione, è peccato mortaliſſimo, che per non cometterlo mille vite douerebbe mettere ogni vero catolico, & diuoto della Sede Apoſtolica: Ma gli Eccleſiaſtici inoſſeruanti dell' interdetto, & ſentenza Pontificia ciò fanno, & ciò proteſtano col celebrare publicamente meſſe, & diuini offitij: dunque da peccato per natura ſua mortaliſſi-

Prima ragione, cõ la quale ſi pruoua peccar mortalmente gli eccleſiaſt. che non oſſeruano l'interdetto.

11

mo

mo ſcuſar non ſi ponno. Seconda ragione. il bene, & cõſeruatione della podeſtà Pontificia, della ſua giuriſdittione, & di quella de' Prelati di ſanta Chieſa, dell'immunità, & libertà eccleſiaſtica per eſſer bene commune, & d'altiſſimo ordine, deeſi da ognuno per legge diuina, & di natura preferire alla propria vita: Ma la ſentenza di Paolo V. contra Venetiani con la cenſura della ſcommunica, & interdetto è ſtato neceſſario mezzo per la ricuperatione, & conſeruatione delle nominate coſe: dunque torre via queſto mezzo è per natura ſua colpa enorme, che per non incorrerla conuerebbe cento vite eſporre. Terza ragione. La punitione de' cattiui appartiene alla neceſſità della vita dell'anima, come ben dice Adriano nel quolibeto 1. art. 3. nella colonna 20. in forma ottaua. Dunque impedir ſimil caſtigo è peccato mortale cõtra legge diuina, & di natura: queſto fanno i Frati, & Preti, che non ſeruano l'interdetto dato in pena d'enormi delitti à Venetiani: dunque peccano mortalmente reſiſtendo à legge diuina, & naturale. Quarta ragione. Porgere impedimento, che vno di graue infermità nõ riſani è contra carità, & conſeguẽtemẽte cõtra precetto diuino, & naturale: ma la ſcõm.ca è medicina, che cura la malattia della rebellione, dice Aleſſandro de Ales nella 4. par. q. 22. memb. 1. art. 1. & à queſto ſteſſo effetto Paolo V. alla cenſura della Scommunica hà aggionta quella dell'interdetto: dunque con la violatione di ſimile cenſura s'impediſce la ſanità degli infermi: per ſalute de' quali s'è fatto il monitorio con le cenſure in quello compreſe. Segue dunque colpa hauer commeſſa, & commettere contra la carità coloro, che celebrano publicamnete. Quinta ragione. Il peccato dello ſcandalo quanto ſpiaceuole ſia a Dio, moſtrò il ſuo figliuolo in S. Matteo a cap. 18. minacciando all'autore dello ſcandalo col, væ, che è nota nelle ſcritture ſacre dell'eterna maledittione, come afferma S. Gio. Criſoſtomo nel lib. della Verginità, & ſoggiunge la pena il Saluatore, che allo ſcandalezãte ſi douerebbe, cioè, che con vna macina legatali al collo ſi gettaſſe nel profondo del mare. Ma i preti, & frati, violatori dell'interdetto

Terza ragione.

Quarta ragione.

Quinta ragione.

cauſa

causa sono di tutti i seguenti scandali, dell'irreuerenza verso il Vicario di Christo; di tante mormorationi, & ingiurie contra la sua persona, & sentenza con tanta verità, & giustitia data; del discredito delle cẽsure, & chiaui ecclesiastiche; di tante biastemme, & calonnie vitupereuoli, & odij suscitati contra tanti innocenti religiosi, che si sono partiti per non fare à modo de gli inosseruanti, d'erronea & falsa openione, che sia lecito far, quel che essi fanno; di pessimo essempio dato a tutte l'altre Prouincie della Cristianità d'imitar l'istesso fatto; della confermatione dell'errore, ilquale hanno gli heretici contra l'autorità del Papa, & d'altri Prelati nello scommunicare, & interdire, & contra la validità di dette censure: Dunque di tanti, & tanto enormi scandali essendo causa gli inosseruãti chierici, & religiosi dell'interdetto, quali scandali tutti vietati sono per leggi humane, diuine, & naturali; segue loro peccare mortalmente; che per non cadere in simil colpa di necessità douerebbero eleggere ogni grande, & estremo male corporale secondo tutti i Dottori.

Sesta ragione. Sesta ragione. Dogma indubitato di Teologia è, che cooperare al peccato mortale è parimente peccato mortale contra qualsiuoglia legge. Ma quegli, che celebrano palesemẽte contro l'interdetto, sono cooperatori di peccato, anzi di molti peccati mortali; dunque peccano mortalmente cõtra legge diuina, & naturale, non che canonica. La pruoua della minore propositione di questo sillogismo è tale. Negar non si può, che grauemente non pecchino il Doge di Venetia, & tutti quei, che con autorità laicale sprezzano la sentẽza della scõmunica, & interdetto Apostolico con tanta maturità di conseglio, & concorso di pareri formata in Roma rigettandola, come ingiusta, come inualida, come nulla (che maggiore sprezzatura di questa in vna sentenza Pontificia non si può imaginare) ma in confermatione, & protestatione di questa ingiustitia, inualidità, & nullità, ricercano da gli Ecclesiastici la celebratione publica de' diuini officij: Dunque gli ecclesiastici dello stato producendo col celebrare atto confermatorio, & protestatiuo di tanta ingiuria contra il 12

Papa

Papa, & ſentenza ſua, ſegue in neceſſaria conſeguenza, loro eſſere cooperatori direttamente di peccato mortale, & per natura ſua tale, che per iſchiuarlo biſognarebbe patire mille tormenti, & morti. Settima l'iſteſſo Romano Pontef. s'hà laſciato chiaramente intendere per riſpoſte à bocca, & in lettere, che meglio era, & è morire, che violare l'interdetto. Chi vorrà mò dubitare? & la gloſſa nella Decretale vltima *de exceſſibus Prælatorum* dice, che per neſſuna pena temporale ſi dee violare l'interdetto, ſopra quelle parole, *Compulit non obſeruare.* Ottaua ragione. Deoneſtare, & infamare vna cõmunità ſacra, & ſacerdotale, & farla cõtemptibile al mondo, non è ſenza mortal colpa, contra il precetto di Dio, & della natura: ciò fanno i violatori dell'interdetto: perche à giuditio di tutti i buoni fedeli, & addetti alla Sede Apoſtolica ſono tenuti, & nominati per iſcommunicati, ſoſpeſi, irregolari, ineigibili, impoſtulabili, ſacrilegi, violatori della Papale cenſura, & conſeguentemente infami. nel can. *Si quis* 3. q. 4. dicendoſi; *Si quis iuſſum Apoſtolicæ Sedis libenter trangreſſus fuerit infamis efficitur*: dunque mortalmente peccano. Nona ragione. L'eſſer in vna controuerſia frà il ſuo Prencipe, & vn'altro infedele al proprio, & metterſi alla banda dell'altro, colpa atroce ſi ſtima, maſſime, quando pretende il proprio Prencipe hauer ragione. Ma gli Eccleſiaſtici di Venetia i quali ſono veriſſimi ſudditi del Papa ſopremo Prencipe loro, & di tutta la Chieſa catolica, in vna cauſa frà lui, & i Venetiani hanno abandanato il lor Prencipe, & poſtiſi dalla parte del Prencipe di Venetia: dunque di peccato d'infedeltà contra diuina, & naturale legge non ſi ponno ſcuſare: maſſime pretendendo il lor Prencipe vero hauere ragione, come hà nella cauſa contra i Venetiani. Decima ragione. i Dottori di Caſi di Coſcienza frà le ſpetie d'Apoſtaſia metto no il non obedire al precetto della Chieſa, ò del capo di quella, come poi vedere nelle ſomme loro nella parola Apoſtaſia, ſe bene non ſia ne propria, ne formale Apoſtaſia. Dũque gli eccleſiaſtici di Venetia non rendendoſi obedienti al precetto dell'interdetto Pontificio, ſottogiaceranno à cota-

Ottaua ragione.

Nona ragione.

Decima ragione.

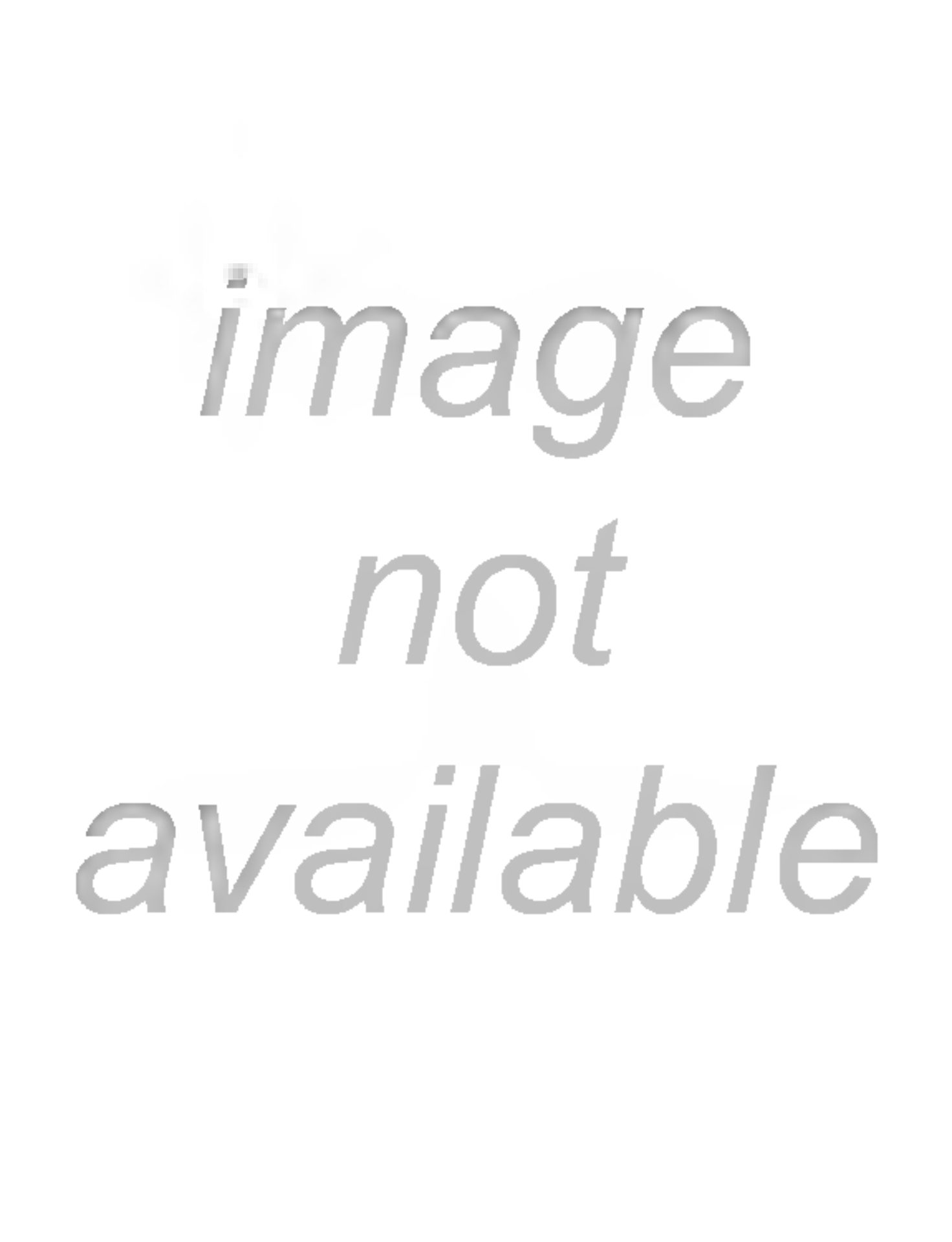
image
not
available

come la Chiesa particolare è nel Vescouo, chi nō è col Som
mo Pont. non sarà nella Chiesa. Ma sentano gli sventurati
14 preti, & frati, che cosa dica l'Apost. Sā Pietro contra coloro
che amici si mostrano a quelli, a quali i successori di lui sono
giustamente non amici. *Si vero quis amicus fuerit his, quibus ipse amicus non est; & locutus fuerit his, quibus ipse non loquitur; vnus est, & ipse ex illis, qui exterminare Dei Ecclesiam volunt: & est multo nequior hostis hic, quam illi, qui foris sunt; & euidenter inimici sunt; hic enim per amicitiarum speciem, qua sunt inimica gerit; & ecclesiam dispergit, & vastat.* Cioè, se qualcu-
no amico sarà a coloro, alli quali egli non è amico; & parla-
rà a quegli, a' quali egli non parla: è vno di quelli, che vo-
gliono esterminar la Chiesa di Dio: & questo tale più scel-
erato nimico è, che i gentili, che manifestamente sono ni-
mici: poiche costui sotto pretesto d'amicitie, fa cose da nimi-
ci; & dissipa, & guasta la Chiesa. Le quali parole tutte regi-
strate sono nel canone, *si inimicus*, alla dist. 93. Or che haue-
rebbe detto l'istesso Prencipe de gli Apost. contra quei, che
fauoreggiano nella presente cōtrouersia contra il suo succes-
sore Paolo V. la parte di quelli, che di tante cēsure, & scom-
muniche sono allacciati? Le quali non saranno qui annoue-
rate per fare esosi al mondo i Venetiani; i quali da me so-
no stati amati sempre, & riueriti: ma perche, quando sara-
no tocchi dalla mano del Signore, per riconciliarci con la
Maestà sua, & con la Santità del suo Vicario, sappiano di
quali eccessi debbano à Dio richiedere il perdono; & di quā
te scōmuniche l'assolutione del suo Vicario. Per tacere dun
que l'altre, di quelle, che sono nella Bolla, che ogni anno in
Roma nel giouedì Santo, à frequenza infinita di popolo,
con tanta solennità si suole leggere; & publicare, almeno
adosso n'hanno 23. La prima scommunica incorsa compre-
sa nel primo anatematismo, ò canone, è l'essere ricettatori,
& fautori d'heretici; lasciando in Venetia publicamēte nel
palazzo dell'Ambasciatore d'Inghilt.ra predicare il Calui-
nismo; andandoui anco, come hò inteso de' gentil'huomini
Venetiani: & con atti contrarij alle leggi canoniche, prote-

ſtando la medeſima ſetta peruerſa. La ſeconda nel medeſimo canone: per eſserſi ſottratti dall'obedienza dell'eſſiſtente Rom. Pontificato Paolo V. La terza è nell'iſteſſo canone, per hauer rinouate l'hereſie di Marſiglio da Padoua, cõdannato dalla Chieſa; & l'hereſie di lui hauere ſtampate, credute, fatto credere, & inſegnare da altri, col corrompimento nella ſana dottrina di tanta moltitudine. La quarta è nel quinto canone, per mettere gabelle ingiuſte, & per riſcuoterle anco da gli eccleſiaſtici. La quinta, nel ſettimo canone, per tenere per mezzo de l'Amb.re d'Ingh.ra auiſato quel Re heretico delle coſe del Chriſtianeſimo, & dello ſtato eccleſiaſtico, con graue danno, & pregiuditio di quello.
La Seſta, che è nell'xj. Perſeguitare ogni dì Patriarchi, Arciueſcoui, Veſcoui; perche ſeguitano la parte del Papa; & de' ſacri concilij, & conſtitutioni Apoſtoliche, in materia di giuriſdittione eccleſiaſtica. La ſettima nel medeſimo canone per cacciarli dalle loro Terre, per la medeſima cauſa.
La ottaua nel 13. canone, per impedire in vari modi l'eſſecutione di monitori, & lettere Apoſtoliche. La nona nell'iſteſſo can. Per impedire altri, che non vadano à impetrare dal Papa lettere di gratia, ouero di giuſtitia, ò che dell'impetrate non ſi ſeruano. La 10. nel can. 15. Tirare à loro Tribunali le perſone eccleſiaſtiche. La 11. nell'iſteſſo canone. Fare ſtatuti, & ordinationi contra la libertà eccleſiaſtica. Duodecima nel Can. 16. Impedire, che Prelati, & giudici della Chieſa non ſi ſeruano della loro giuriſdittione. Decimaterza nel 17. Sequeſtrare l'entrate, & frutti delle Chieſe, & monaſteri. La 14. nell'iſteſſo. Per vſurparle. La 15. nel 18. Per mettere grauezze alle perſone eccleſiaſtiche ne' loro beni. La 16. nel can. 18. Moleſtare le perſone ſacre della Chieſa. La 17. Proceſſarle. La 18. Sententiarle nell'iſteſſo can. La 19. bãdirle nell'iſteſſo. La 20. cacciarle nell'iſteſſo. La 21. Amazzarle. La 22. nel can. 19. Il preteſo priuilegio hauerlo diſteſo per doue non ſi daua. La 23. in hauere abuſato il priuilegio nel can. medeſimo, ſecõdo la Bolla di Paolo V. Ma oltre le ſudette ſcommuniche, conuiene dar notitia à i

Lettori

15 Lettori di quella ſcommunica ancora che da Clemente V. publicata fù nel Cõcilio generale Viennenſe, con approbatione dell'iſteſſo Concilio: per la quale ſono ſcommunicati tutti i Signori temporali; i quali nel tempo dell'interdetto poſto alle Terre loro ſforzano le perſone Eccleſiaſtiche à celebrare meſſe, & diuini offitij, & la ſcommunica è riſeruata al Romano Pontefice. La ſcommunica è nella Clementina, *Grauis ad nos, de ſententia excommunicationis*, nella quale ſi dice l'eccesſo de sì fatti Signori eſſer graue. Et io per me tengo, & affermo eſſer maggior perſecutione quella, che i Venetiani fanno à gli Eccleſiaſtici, conſtringendoli à celebrare, che la perſecutione, che nell'Inghilterra s'è fatta à Sacerdoti catolici: percioche nella perſecutione Ingleſe gli Eccleſiaſtici erano forzati à non celebrare: il che poteano fare, ò laſciar di fare ſenza peccato: ma nella perſecutione Venetiana s'aſtringono à celebrare contra la ſentenza dell'interdetto: il che non ponno i celebranti far ſenza colpa mortale: come per tante ragioni s'è in queſto capo prouato. In quella d'Inghilterra ſi toglieua la Vita à corpi; in queſta ſi toglie la vita all'anime; & ſi minaccia à quella de' corpi; & ſi metto no taglie di morte à ſacerdoti, che per non violar l'interdetto fuggono. In quella d'Inghilterra non diuentauano i ſacerdoti irregolari, ne ſoggetti alle pene Eccleſiaſtiche; in que-
16 ſta ſi fanno rei di tutte le ſeguenti pene. Sono irregolari, con i quali ſolo il Papa diſpenſa per la decretale *is qui*, nel §. *is vero, de ſenten. excom.* lib. 6. Sono ineligibili *actiue*, *& paſſiue*, come dichiara la gloſſa nell'vltimo di quel §. cioè non ponno elegere, ne ponno eſſere eletti. Sono impoſtulabili, cioè non ſi ponno proporre ne à Papi, ne à Prelati per qualũque dignità, per la decretale prima *de poſtulatione Prælatorum*. Sono ſoſpeſi dall'offitio, & beneficio per la decretale vltima nel §. vltimo *de exceſſibus Prælatorum*. & tal ſoſpenſione afferma la gloſſa grande ſopra quel cap. *de exceſſ. Prælat.* la qual gloſſa communemente è ſeguitata da Dottori, dice Angelo nella ſua ſomma, *verbo interdictum* p° num. 7°. Et Siluestro nella ſua ſomma cod. tit. 6. num. 3. ſcriue ſecondo il più vero

Scommunica del Cõci Viẽnenſe generale cõtra i Sig. tẽporali, che ſforzano le pſone eccleſiaſtic. à celebrare nelle Terre loro, ſottopoſte all'uerdetto eccleſiaſtico.

La pſecutione che nel dominio de' Venetiani ſi fà a gli eccleſ è maggior di quella d'Inghilterra.

Pene eccleſiaſtiche, nelle quali incorrono le pſone eccleſ. p non oſſeruare l'interdetto.

ro intendimento, che quelli, i quali sanno il luogo, oue celebrano, essere interdetto, celebrando restano sospesi ab officio, & beneficio, & iurisdictione. S. Antonino nella 3. par. tit. 25. cap. 4. §. 1. cotali celebranti essere irregolari, & sospesi proua allegando Innocenzo, l'Ostiense, & Bernardo, poteua ancora aggiungere il Panormitano sopra quell' vlti. cap. *de excess. Prælat.* & altri; la Rosella *in verbo interdictum* 7. nel principio; la Tab. eod. tit. 6. parimente nel principio confermano l'istessa sentenza. Sono interdetti dall'ingresso della Chiesa per la decretale, *Episcoporũ de priuilegijs* lib. 6. la quale secondo i più, & migliori autori parla vniuersalmente contra tutti, & non solo contra i priuilegiati; come alcuni malamente la limitano. & nella Decretale *postulastis* nel §. *quasciuistis, de clerico excommunicato, vel deposito*, si dice, che i violatori dell'interdetto, se sono chierici, deono essere spogliati de' benefitij; se sono monaci, ò monache, si deono rinchiudere in più stretti monasterij à far penitenza. Perdono il priuilegio di chierici osseruatori dell'interdetto di potere essere sepeliti nel Sacrato nel tẽpo dell'interdetto generale, per la decre^le, *quòd in te, de panitent. & remiss.* S'oltre à queste pene caduti siano nella scõmunica del monitorio contra i fautori, potrebbesi dubitare. Pure io credo esser cosa più probabile, che vi siano incappati sottomettendosi alla scommunica nel monitorio *quouis modo fauentes*, essendo modo principale di fauorire non seruare l'interdetto. in proua di ciò fà à proposito nostro l'vltima decretale *de excess. Prælatorũ*: nella quale quelli, che violarono l'interdetto, & non stettero saldi contra l'essortationi, & minaccie, chiamansi fautores del Vescouo; che constringeua alla violatione dell' interdetto. certo è, che per la decretale *postulastis* §. *quasciuistis, de clerico excõmunicato minist.* sono scommunicati questi tali. Quelli poi 17 à persuasione delli quali i Venetiani hanno perseuerato nelle colpe, per le quali sono stati dal Papa scommunicati, sono senza dubio veruno incorsi in varie censure; & di più scommunicati per la sentenza del monitorio; & anco per la decretale, *nuper, de sententia excommunicationis*, oue si scommunica colui,

Sono scõmunicati i violatori dell'interdetto, se sono ecclesiast.

colui, che partecipa con lo ſcommunicato dal ſuo giudice per qualche delitto, & in cotal delitto lo fomenta, col conſeglio, aiuto, fauore. Or quali, & quanti ſiano gli effetti pe-
18 nali della ſcommunica maggiore te ne puoi chiarire leggẽdo i Teologi ſopra il 4. delle ſent. alla diſt. 18. il Turrecremata ſopra il can. *ſi inimicus.* xj.q.3.num.12. doue ne raccoglie molti tolti dall'Oſtienſe. S. Antonino nella 3. parte tit. 24. cap. 76. Angelo *in verbo excommunicatio* vltimo. Siluestro *in verbo excommunicatio* 3. la Roſella *in verbo excommunicatio* 6. §. 49. la Tabiena *in verbo excommunicatio* p°. Soto nel 4. alla diſt. 22. Per varij articoli. l'Armilla *in verbo excõmunicatio* num. 9. Il Nauarro nella ſomma nel cap. 27. dal num. 17. per fino al 23. incluſiue. il Couarruuia nel commento del cap. *Alma mater*; & altri moderni, che delle cenſure Eccleſiaſtiche hanno ſtampati trattati. Et ſe la molta affettione mia, & antica oſſeruanza verſo il Reu. Clero di Venetia, ſe l'hauer io per ſedici anni in ſeruigio ſuo, & della Sereniſſima Republ. ſpeſo il mio pouero talẽto in quel, che à me è ſtato lecito; ſe le letture publiche di Caſi di Coſcienza per parecchi anni non ſono ſtate ingrate à tanti, che con tanto affetto di beneuolenza m'aſcoltauano, ſe l'eſſerſi fidati di me, & delle mie riſpoſte tante perſone eccleſiaſtiche regolari, & non regolari ne i più graui, & importanti dubi delle coſcienze loro; ſe tutto queſto può qualche coſa da loro impetrare, ſiano i mie Reuerendi contenti, che impetri la fede, & credulità di quanto ſin quì per difeſa del vero, & beneficio della loro ſalute hò detto, & con tanta varietà d'argomenti hò prouato, & in quello anco, che ſono nel ſeguente Capo per dire, & prouare. Il qual Capo ſarà intorno alla libertà, & immunità. quale eſſi con tutto il rimanẽte della communità eccleſiaſtica godono per legge di Dio, & della natura.

Dottori, che trattano de gli effetti della ſcommunica maggiore.

La li-

La libertà, & immunità Eccleſiaſtica, per legge diuina, & naturale è fatta eſſente dalla Podeſtà di tutti i Prencipi ſecolari. Cap. V.

Del lib. delle otto propoſitioni cõtra il monit. Pontificio.

TRATTO haueua il titolo à queſto quinto capo, quando prima di cominciarlo, mi capita alle mani vna ſcrittura à fauore de' SS. Venetiani, contra la Santità di N. S. Papa Paolo V. con queſto titolo. Riſpoſta d'vn Dottore di Teologia ad vna lettera ſcrittagli da vn Reuer. ſuo amico, ſopra il Breue di cenſure della Santità di Papa Paolo V. publicate contra li Sig. Venetiani, & ſopra la nullità di dette cenſure, cauata dalla ſcrittura, dalli Santi Padri, & altri Catolici Dottori. Tale è il titolo. Comparte coſtui il ſuo diſcorſo in otto peſtilentiſſime propoſitioni. Nelle due vltime s'affatica di prouare l'ingiuſtitia, & nullità della ſentenza di Papa Paolo V. contra i Venetiani: alle quali propoſitioni ſi contrapõgono le maſſime, & irrefragabili ragioni, & autorità del p° & 2° capo del preſente noſtro Trattato: nelle ſei antecedenti aſſeriſſe la podeſtà di tutti i Prencipi eſſere immediatamẽte da Dio, & quel la potere eſſercitare ſopra le perſone laicali, & eccleſiaſtiche con mettere loro grauezze, far leggi, ſminuire, & torre i priuilegi dell'immunità loro da i Prencipi conceſſa. Eſſere errore il credere la libertà della Chieſa eſſere ſtata introdotta per lege diuina. Prima di Giuſtiniano Imperatore non eſſere ſtata fatta eſſentione à gli eccleſiaſtici da tribunali laicali. Quali propoſitioni tutte ſi rifuteranno in queſto capo V. Aggionge far bene, & meritare quei, che nõ ſeruano l'interdetto, dicendo meſſa, & amminiſtrando i ſacramenti; peccar coloro, che nelle feſte non aſcoltano la meſſa; & hauer peccato quei religioſi, quali per vano timore delle cenſure non ſono reſtati à far come gli altri. Contra queſti errori fa il quarto capo del noſtro Trattato, & ancora la refutatione

de gli

de gli errori in queſto ſoggetto grauiſſimi, con i quali F. P. nel ſuo libro delle Conſiderationi. & i 7. Teologi nel loro hanno procurato d'ingannare i poco intendenti. A quali libri, & da noi, & da altri catolici è ſtata fatta compita riſpoſta. Ma queſto nuouo Teologo ſenza nome non s'è vergognato ſcriuere in queſta foggia ſotto la ſeſta Propoſitione. Anzi à dire il vero, non poſſo ſcuſar quelli, che tengono opinione, che l'eſſentione Eccleſiaſtica ſia de iure diuino; parendomi ora poco fondati; ora poco auueduti, ora troppo arriſchiati, ora troppo adulatori. Dunque tutti quei gran Padri, & Teologi, che furono in due Concilij generali, nel Lateranēſe ſotto Leone X. & nel Tridentino ſottō Pio IIII. ſono ſtati poco fondati, poco aueduti, troppo arriſchiati, troppo adulatori: quādo dalla diuina legge traſſero la libertà, & immunità della Chieſa. Et non lunge dal fine dell'ottaua propoſitione parla coſi à quel ſuo amico. Et che per nō pericolare vi ritiriate à quel ſicuriſſimo porto di quella notabile dottrina, che tutti gli Eccleſiaſtici ſi godono alcuna eſſentione, non la godono *de iure diuino*, ma *ex priuilegio Principum*: li quali Prencipi poſſono ritrattare, ſminuire, dilatare li detti priuilegi, come loro piace, quando gli ſi rappreſentano nuoue ragioni di farlo per l'vtilità de' dominij à loro ſoggetti. Or le bugie di queſto nuouo maeſtro quāto meritino eſſer credute dalle ſeguenti autorità, & ragion ſarà à tutti paleſe, & ancora dal libro noſtro contra queſto peſtilēte libro molti meſi ſono compoſto: il quale dopò il preſente trattato anderà alla ſtampa. L'autorità de' Concilij generali non è autorità de' Principi; ma ſacra, & ſopra qualſiuoglia, & ſopra tutti i Prencipi inſieme: queſta propoſitione ammetterà ogni catolico: Ma l'immunità della Chieſa, & de gli Eccleſiaſtici è ſtata ſtabilita, & corroborata da ſei Concilij generali: Dal Concilio Niceno, la cui autorità S. Gregorio come d'Euangelio veneraua, ſecōdo che egli moſtra nell'epiſt. 24. del primo libro, & ſi vede nel can. *ſicut*. diſt. 25. nel quale Concilio ſi comanda le cauſe de' chierici non douerſi terminare ne' tribunali ſecolari; come ti poi chiarire

2 *L'immunità eccleſiaſtica da ſei Concilij generali è ſtabilita.*

dal can. *iudices*, citato da Gratiano XI. q. 1. & da Innocentio nella sua Decretale epist. 2. cap. 3. le parole del quale Innocentio sono nella medesima causa, & quest. al Canone. *Si qua causa*. Ora il Concilio Niceno in anni di più di 250. fù prima di Giustiniano Imperatore: al quale Imperadore il nostro Teologo attribuisce la primeua essẽtione de gli Ecclesiastici da giudici profani nelle cause ciuili. Et se bene cotal canone hoggi non si troua nel Concilio Niceno; pure esserui stato ne fà fede detto Pontefice Innocentio, & ancora i riformatori del Decreto sopra il canone allegato, *Iudices*. Habbiamo l'istessa esentione dal Cõcilio Calcedonense al capi. 9. oue si dice, *Si clericus aduersus clericum habeat negocium, non relinquat suum Episcopum, & ad seculania negocia non concurrat*. Et questo Concilio fù generalissimo, & celeberrimo cõ l'interuento di più di seicento Vescoui, riuerito parimente da S. Gregorio come l'Euangelio, & centinaia d'anni celebrato prima, che venisse al mondo Giustiniano. L'istessa immunita, & libertà è confermata con graue decreto dal Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo più di 400. anni addietro nel capitolo 19. il quale si legge nella Decretale *non minus, de Immunitate Eccles.* il quale scommunica i laici, che mettono taglie, & grauezze à chierici. Dal Concilio Constantiense fermata è stata l'istessa immunità; nel fine del quale si confermano due constitutioni di due Imperatori, cioè di Federico Secondo mentre fù obediente figliuolo della Chiesa, & di Carlo Quarto fatte contra coloro, che fanno statuti, & leggi contra la libertà, & immunità della Chiesa, & persone Ecclesiastiche; & che grauezze mettono à dette persone. Et nella constitutione di Federico si fanno infami quelli, che giudicano secondo gli statuti contrarij alla libertà Ecclesiastica. Et in quella di Carlo parimẽte infami si dichiarano coloro, che prendono, carcerano, bandiscono gli Ecclesiastici: & si rinouano le pene de' sacri canoni. Et acconsentirono al decreto gli Ambasciatori di Prencipi, & gli stessi Prencipi; concioscia, che come dice S. Atanasio, il consenso del Concilio generale è consenso di tutto il mõdo Chri-

stiano

ſtiano nel libro de *Synodo Arimini, & ſeleucia*: & anco Santo Agoſtino nel primo *contra Donatiſtas* à cap. 18. & nel 6. lib. al cap. 4. con altri Padri, & Dottori. Di nuouo rinouata, & fortificata fù l'iſteſsa libertà nel Concilio Lateranenſe ſotto Leone X. nella ſeſſ. 9. & dal Tridentino nella ſeſſ. 25. cap. 20. *Il conſenſo del Cõcilio generale è conſenſo di tutto il mõdo criſtiano.*

3 Or dicami l'autore incognito di nuoua teologia, & di tante impoſture, che nel ſuo libro dell'otto propoſitioni ſi ſcorgono, dica, ſe crede egli all' aſſertioni, & decreti di queſti ſei grauiſſimi Concilij generali: ſe non crede, come vero heretico, ſi conſtituiſce reo di fuoco: Se crede, come hà potuto ſcriuere l'immunità Eccleſiaſtica eſſer per priuilegio di Prẽcipi ſecolari, & il primo cõcedente di quella eſſere ſtato Giuſtiniano Imperatore chiamato Imperatore Chriſtianiſſimo da luiẽ il qual fù heretico, come moſtra Euagrio nell'hiſtoria Eccleſiaſtica lib. 4. c. 39. credendo il corpo di Chriſto ſempre eſſer ſtato inalterabile, & immortale: & crudelmente perſeguitò diuerſi Romani Pontefici, come nel 8. & x. Tomo de' ſuoi annali moſtra il Sig. Cardinal Baronio. Il Concilio Mileuitano, al quale ſi trouò S. Agoſtino più di anni 200. auanti Giuſtiniano, comanda, che i chierici non laſcino il Tribunale de' loro Veſcoui: & il decreto, di queſto Cõcilio è citato dal gran Pontefice Innocenzo Terzo nella ſua Decretale *ſi diligenti, de foro competenti*. & il Concilio primo Romano ſotto San Silueſtro Papa, celebrato del 320. con la preſenza dell'Imperatore Conſtantino, & di ducento ſettãtacinque Veſcoui v'è queſto quarto canone. *Syluester Epiſcopus dixit, nulli omnino licere cauſſam quamlibet in publico examinare, nec vllum clericum ante iudicem laicum ſtare. Et dixerunt Epiſcopi placet*. Et nel ſecondo Concilio ſotto l'iſteſſo Pontefice v'è anco queſto bel decreto per l'eſſentione dell'ordine Clericale. *Nemo clericus, vel diaconus, aut presbyter propter cauſſam ſuam quamlibet intret in curiam: quoniam omnis curia à cruore, dicitur; & immolatio ſimulacrorum eſt. Quoniam ſi quis clericus in curiam introierit, anathema ſuſcipiat.* Commemoriamo ora alquanti Romani Pontef. aſſertori della libertà de' chierici per centinaia d'anni prima di Giuſtiniano: il qual fù ne

Giuſtiniano Imp. fù heretico; & perſecutore de' Rom. Pontef.

Rom. põtef. antichi aſſer

tori della Chiesa eccles.

gli anni del Signore 866. S. Pietro primo Vicario di Chri- 4
sto,& Pontefice non pure al foro sacerdotale rimette le cau-
se delle persone Ecclesiastiche, ma ancora di tutti gli altri
Christiani,come testimonianza ne fa S.Clemente nella pri-
ma epist. decretale. Et Anacleto, che fù ne gli anni del Si-
gnore 84. rinoua il medesimo ordine, & decreto di S. Pie-
tro nella sua prima epist. anco decretale. Et Alessandro pri-
mo nella sua prima epist. l'istesso foro comanda à gli Eccle-
siastici aggiongendo queste parole. *Cum magis Apostolus Chri
stianorum causas ad ecclesias deferri, & ibidem terminari præci-
piat.* Et fù Alessandro creato Papa ne gli anni del Signore
109. Stefano primo Papa, & martire ne gli anni del Signo-
re 257. nella seconda epist. decretale dice, che gli Apostoli,
& suoi successori per le Città, & luoghi posero Patriarchi,
& Primati; da quali douessero le cause di più importanza
esser giudicate. Vedi l'epistole decretali di Gaio, di Marcel-
lino, di Gelasio, & altri Romani Pontefici in questo parti-
colare dell'essentione di chierici; & sarai più, che certo del-

Prouasi l'essentio ne de gli eccles. esse di legge di uina.

la verità, che noi difendiamo. Ma prouiamo cõ testimonian-
ze irrefragabili l'esentione, della quale si parla esser *diuini
iuris*. Nel Concilio Lateranense sotto Leone X. si leggono 5
queste parole nella sess. 9. verso il fine. *Cum à iure tam diuino,
quam humano laicis potestas nulla in ecclesiasticas personas attri-
buta sit:* & rinoua tutte le constitutioni di Bonifacio Ottauo,
circa la libertà Ecclesiastica, & con graui censure castiga il
Concilio quelli, che grauezze impongono à dette persone.
Il Concilio Tridentino sess. 25. cap. 20. dice così. *Ecclesiæ,
& personarum Ecclesiasticarum Immunitas Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus cõstituta est.* Il Teologo incognito
dice, che l'immunità Ecclesiastica si hà da Prencipi. il Con-
cilio generale afferma, che è statuita da Dio. & da sacri ca-
noni. à chi si dee in questa materia credere? il Concilio Co
lonienſe, se bene non generale, che fù inanzi del Tridenti-
no, nella parte 9. al cap. 20. con queste parole insegnò l'i-
stessa verità. *Immunitas Ecclesiastica vetustissima res est, iure
pariter diuino, & humano introducta: quæ in duobus potissimum
sita*

sita est. primum vt clerici, eorumque possessiones à vectigalibus, & tributis, aliisq; moneribus laicis liberæ sint: deinde ne rei criminis ad Ecclesiã confugientes inde extrahantur. San Gregorio sopra il Salmo quinto penitentiale, commẽtando il nono verſetto, dice, che Chriſto *voluit Ecclesiam esse liberam*; & parla di queſta libertà, che ora difendiamo; la quale era oppugnata dall'Imperatore, che allora viuea: del che il Santo Dottore molto ſe ne duole in quel luogo. Et Giouanni Papa nel canone: *Si Imperator*, diſt. 96. dice. *Ad Sacerdotes Deus voluit, quæ Ecclesiæ dispoñẽda sunt, pertinere, non ad sæculi potestates, quas, si fideles sunt, Ecclesiæ suæ sacerdotibus voluit esse subiectas.* & alquanto dopo. *Non à legibus publicis, non à potestatibus sæculi; sed à Pontificibus, & Sacerdotibus Omnipotens Deus Christiana religionis clericos voluit ordinari, & discuti.* Da queſta parola, *discuti*, così inferiſce la gloſſa: *Ergo antequam esset aliqua constitutio, clerici non erant de iurisdictione sæculari. Vnde omnes cõstitutiones: quæ emanauerunt, quod clerici non sunt iudicandi nisi ab Episcopis, non sunt, nisi iuris declaratio.* Simmaco nel ſinodo Romano 3. dice, *Solis Sacerdotibus de rebus Ecclesiæ disponendi indiscusse à Deo cura commissa est.* il Teologo, che da prima volle eſsere occolto dice, che l'iſteſso è lecito fare à Prencipi. il Concilio Coſtantienſe nella ſeſs. 31. dicendo, *Subditi in eorum prælatos, & laici in clericos nullam habent iurisdictionẽ, & potestatem*, ben moſtra tale podeſtà non conuenir loro per veruna legge. Bonifacio ottauo nella ſua decretale, *quãquam, de censibus* lib. 6. ſcriue in queſta forma. *Cum igitur Ecclesiæ Ecclesiasticæq; personæ, ac res ipsarum non solũ iure humano, quinimo diuino à secularium personarum ex actionibus sint immunes.* & queſta è vna di quelle conſtitutioni di Bonifacio Ottauo, che furono nel Concilio vltimo Lateranenſe rinouate in fauore della libertà della Chieſa. Per tanto l'empio di Gio: Vuicloffo fù condannato nel Concilio Coſtantienſe; il qual frà l'altre ſue pazzie da lui aſſerte vna fù queſta, che gli Eccleſiaſtici non erano eſſenti dalla poteſtà ciuile, ne nelle cauſe ciuili, ne criminali. Il Couarruuia peruerſamente allegato da queſto nuouo maeſtro nel libro delle queſtioni pratiche

che al cap. 31. nella 2. concluſ. dice eſser commune opinione, che i chierici per legge diuina eſſenti ſiano dalla poteſtà laicale: queſta opinione attribuiſce alla gloſſa ſopra il capi. *Si Imperatori.* diſt. 99. & alla gloſsa ſopra il cap. *quamquam de cenſibus:* la qual dice eſsere da tutti riceuuta: in oltre allegà il Cardinale nella repetitione fatta ſopra il cap. *perpendimus*, & l'Abbate, il Felino, & Decio ſopra il cap. *Eccleſia ſanctæ Mariæ de conſtitutionibus.* & l'iſteſso Felino cõmentando il cap. 2. *de matoritate, & obedientia* nella prima colonna ſcriue queſta eſsere ſentenza commune de' Canoniſti. & il Panormitano talmente tiene eſsere *de iure diuino* l'eſſentione de' chierici dalla poteſtà dell'Imperatore, che ne mãco vuole poſsano eſsere dal Papa ſottopoſti all'Imperatore, ò à ſomigliante autorità laicale. Et indubitato ſentimẽto di queſta verità, che noi difendiamo, l'hanno chiaramẽte moſtrato i primi Imperadori del mondo eſsendo Chriſtiani, tanto prima di Giuſtiniano. Coſtantino non volle accettare le querele d'alcuni Veſcoui, quali à lui erano portate, dicendo, *Vos Dij eſtis à vero Deo conſtituti. ite, & inter vos cauſſas veſtras diſcutite, quia dignum non eſt, vt iudicemus Deos.* Coſi racconta il fatto S. Gregorio nell'epiſt. à Mauritio Imperatore lib. 4. epiſt. 31. ouer nel cap. 75. & queſta teſtificatione di S. Gregorio è nel can. *Sacerdotibus*, xj. q. 1. & ſecondo il canone *futuram* di S. Melchiade Papa 12. q. 1. parlò in queſta guiſa Coſtantino. *Vos à nemine diiudicari poteſtis: quia ſolius Dei iudicio reſeruamini: Dij. n. vocati eſtis: & idcirco non poteſtis ab hominibus iudicari.* Queſto poco ſcaltro auuocato di Venetia riſponde quelle parole hauer dette l' Imperatore Coſtantino per modo d'eccesſo, ma non che ſentiſſe, come ſuonano le parole. Et coſi bugiardo fà vn pijſſimo, & ſinceriſſimo Imperadore: bugiardi due Romani Pontefici ſantiſſimi, che queſte parole narrano come veriſſime teſtimonianze della pietà di quel buono Imperadore. Et inferiſce queſto innominato dalle parole di Coſtantino: che ne manco gli Eccleſiaſtici ſarebbono ſoggetti al ſuo Prelato, douendo eſsere giudicati da Dio. Ne s'auuede, che Coſtantino propriamẽ-

te

te parlò de Veſcoui: & che per giuditio di Dio inteſe giudi-
6 tio ſacro, & Eccleſiaſtico non profano, non laicale. Valentiniano, Teodoſio, & Arcadio Imperadori nō permiſero, che gli Eccleſiaſtici tirati foſſero auanti giudici ſecolari, allegando queſta ragione. *Habent illi ſuos iudices: nec quidquam his publicis eſt commune cum legibus*: & ſoggiongono il fatto di Coſtantino già narrato. Vedi il can. *Continua lege.* xj. q. 1. & il Cod. Teodoſiano lib. 16. *de Epiſcoporum audientia* al cap. vltimo. Baſilio Imperat. di Coſtantinopoli nell' oratione, che fece à Padri della ſeſta Sinodo generale, voltando le parole à laici, che erano in degnità, parlò così. A voi in neſsun modo è lécito muouer parola circa cauſe Eccleſiaſt. queſte inueſtigare appartiene à Patriarchi, Veſcoui, & Sacerdoti, non a noi, quali dobbiamo eſſer paſciuti, ſantificati, & ſciolti da loro. E' neceſsario dunque, che noi con timore, & fede ſincera queſti vdiamo; & le faccie loro riueriamo: eſsendo loro miniſtri dell' Onnipotente; & la ſua perſona rappreſentando. Con tutto ciò coſtui nòn curandoſi forſe, ne di decreti di Concilij generali, per quanto moſtra, ne di conſtitutioni Pontificie, vuole che queſto *ius diuinum* dell'eſsentione Eccleſiaſtica li ſi moſtri nelle ſacre ſcritture. Primieramente ti potrei riſpondere, eſsere nella Chieſa molte coſe *de iure diuino*, che nella ſcrittura nō ſono eſpreſse; cioè il Batteſimo de' faciullini, l'adoratione dell'imagini, le forme d'alcuni Sacramenti, come della confermatione, ordine ſacro, eſtrema ontione; & frà queſte coſe, che ſono di traditione diuina, ſi può collocare l'immunità, & libertà Eccleſiaſtica per eſser coſa antichiſſima come dice il Concilio Colonienſe: & per hauerne fatto tanto conto quei Pontefici, che viſsero nelle fiamme delle perſecutioni tiranniche de gli Imperadori gentili. Secondariamente ti riſpondo, che à vn Catolico douerebbe baſtare per confermatione del vero, che due Con-
7 cilij generali, & le decretali de Romani Pontefici ciò dicono. Terzo aggiungo, che non mancano luoghi nelle ſcritture diuine per queſta verità. Si ſuole communemente allegare da Catolici l'eſsentione de Sacerdoti dell' Egitto idolatri

L'eſsētione de gli eccleſ. eſſere da Dio, l'hā no īſinuato gli ſteſſi Imper.

Scritture diuine p l'immunità, & libertà eccleſiaſt.

tri data loro per mezo di Gioseffo nella Genesi al capit. 47. conchiudendo, che troppo grande affordità sarebbe, che Iddio per mezo del suo figliuolo non haueſse à suoi legitimi, & Euangelici Sacerdoti donata la medesima, & anco maggiore essentione. S. Tomaso nel 2. delle sent. dist. 44. q. 2. art. 2. *ad primum* & S. Bonau. sop. l'istessa dist. art. 3. q. 1. nu. 35. & Ricardo sop. l'istessa dist. art. 3. q. 1. al primo Argom. da quella autorità in S. Matt. al 17° *ergo liberi sunt filij*, cauano singolarmente l'essentione di religiosi, che seguitano la vita Apostolica, ne possegono cosa alcuna come propria. & S. Girolamo dall'istesso luogo trae l'immunità de gli altri chierici, scriuendo che per honore del Signore i chierici nõ pagano tributo. Et S. Agostino nel lib. primo delle quest. Euang. nella quest. 23. dice, che i figliuoli del Regno di Christo non sono tributarij. S. Greg. Magno nel can. *sacerdotibus*, xj. q. 1. è stratto dal 4. lib. dall'epist. 31. à Mauritio Imperatore argomenta da due autorità diuine nell'essodo à cap. 22. Applica *illum ad Deos, ideſt ad sacerdotes, illum*, cioè colui, che douerà giurare. & *Dijs non detrahes: ideſt sacerdotibus*. & dall'autorità profetica di Malachia al 2. *labia sacerdotis custodiũt scientiam: & legem requirent ex ore eius: quia Angelus Domini exercituum est*. Dalle quali autorità questo gran Dottore inferisce, che essendo honorati da Dio i sacerdoti col nome d'Angeli, & di Dei, loro si dee l'honore dell'essentione, & libertà. Argomentiamo noi cosi. Per constitutione diuina è la Gerarchia ecclesiastica, come definisce il Concilio di Trento nella sess. 23. can. 6. *qua constat ex Episcopis, Presbyteris, & ministris*: & di questa capo è il Romano Pontefice: dunque da ogni altro capo profano per legge diuina quelli, che à questa Gerarchia appartengono, sono essenti. In oltre la Communità sacra, & che presiede all'anime, & al culto diuino per legge diuina, & anco naturale non può, ne dee sottogiacere alla podestà profana, che nella salute dee essere gouernata da simile Communità: tale è la Communità ecclesiastica, dunque dee essere essente dalla podestà profana, & secolare. Appresso. Le pecore non deono gouernare li pa-

8

Altri argomẽti à prouare l'immunità ecclesiast. esſere iuris diuini.

stori

stori, ma esser gouernate da quelli: Tutti i Prencipi sono pecore nell'ouile di Christo de' Vescoui, & Sacerdoti: dunque deono da loro essere pasciute, & gouernate. Di più. I figliuoli deono esser soggetti a' Padri, & non questi à quelli: ma tutti i laici sono figliuoli de' Sacerdoti, & della Chieregia; dunque à quella deono essere obedienti, & massime a' Vescoui. Così Clemente Papa, & martire, discepolo di San Pietro dichiara infami, & banditi dal Regno di Dio, & dalle porte della Chiesa tutti i Prencipi, di qualsiuoglia grado, che non obediscono a' Vescoui, come si legge nel Canone *si autem vobis*. xj. quæst. 3. Cose consecrate à Dio per diuina legge, & naturale nõ deono essere soggette à podestà profana: le persone ecclesiastiche sono sacre, & dedicate à Dio: dunque non sottogiaciono à Prencipi. Le cose d'ordine superiore, & più degno non ponno stare sotto l'ordine dell'inferiori: ma le persone ecclesiastiche sono d'ordine superiore: le laicali d'ordine inferiore: dunque quelle nõ ponno stare sotto queste: Aggiongi; che se non fosse la libertà ecclesiastica *de iure diuino*, nel tempo delle tiranniche persecutioni non tanto zelanti osseruatori, & difensori di quella con tante cõstitutioni santissime, con inuitta costanza sarebbero stati tanti Papi, Vescoui, & Sacerdoti. Aggiungi; che ne manco à quella hauerebbono consentito tutti i Prencipi Christiani; quali sono marauigliosamente gelosi della loro temporale giurisdittione. Segue, che scopriamo l'impostura di questo difensore, & fautore della causa Venetiana contra Papa Paolo V. Base della sua proua contra l'immunità della Chiesa è; che ogni Prencipe hà la potestà di reggere, & conseruare il suo stato immediatamente da Dio. Inciò erra, & nulla proua. Poiche eccetto il Romano Pontefice, il quale è eletto da' Cardinali, & riceue la potestà immediatamente dà Dio, tutti gli altri Prencipi, & Magistrati l'hanno da' loro elettori. Ne Teologo veruno intendente à questa Conclusione contradice. Et dato, che tutte le potestà de' Prencipi fussero immediatamente da Dio, sarebbero con ordine di maggiore, & minore; d'inferiore, & superiore; come è ne gli Angeli, ne' cieli, che se bene sono tutti immedia-

9 *Fõdamẽto dell'autore inominato contra la libertà eccleſiaſ.*

tamente da Dio, pur tra quelli v'è l'ordine di ſoperiori, & inferiori *Quæ enim à Deo ſunt ordinata ſunt*, dice l'Apoſtolo a' Rom. al cap. 13. ò ſecondo il teſto greco, ſcritto da S. Paolo, αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσὶν, cioè le poteſtà, che ſono, da Dio ſono ſtate ordinate, coſi legge S. Baſilio, & coſi legge San Criſoſtomo. Et perche nel popolo Chriſtiano v'è la poteſtà ſacra, & Pontificia: & anco la profana, & laicale de' Prencipi, ogni catolico confeſſa la laicale eſſer ſubordinata alla ſacra, & Pontificia; & da quella douer riceuer comandamenti, & indrizzi. La onde l'autorità di S. Paolo, nella quale coſtui tripudia, per prouare i chierici ſtar ſotto la giuriſdittione de' Prencipi; *Omnis anima ſublimioribus poteſtatibus ſubdita ſit*; affatto diſtrugge quãto egli pretende. Percioche eſſendo frà tutte le poteſtà ſublimiſſima quella del Vicario di Chriſto, & Padre di tutti i Chriſtiani vniuerſal Paſtore della gregge dell'iſteſſo Chriſto, & ſopremo Prencipe nella Monarchia Eccleſiaſtica inſtituita dal medeſimo Saluator noſtro, *qui eſt Princeps Regum Terræ*, come dice San Gionanni nell'Apocal. al primo, & nel 19. *Rex Regum, & Dominus dominantium*, ſegue in neceſſaria cõſeguenza, che à cotal poteſtà del Romano Pontefice qualſi uoglia Prencipe debba eſſer ſoggetto, maſſime eſſendo il Papa Padre di tutti i Regi, come dice S. Bernardo nel 4. libro delle conſiderationi. & il medeſimo Santo nell' epiſt. 183. ſcritta à Corrado Imperatore valendoſi di queſta ſentenza dell'Apoſtolo. *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*, L'induce à preſtar la debita riuerenza al Romano Pont. coſi ſcriuendo. *quam tamen ſententiam* (intende queſta dell' Apoſtolo) *cupio vos, & omnimodis moneo cuſtodire in exibenda riuerentia ſumma, & Apoſtolicæ Sedi, & Beati Petri Vicario: ſicut ipſam vobis vultis ab vniuerſo ſeruari imperio.* Ma non ſarebbero i Prencipi à qneſta ſopraeminente poteſtà del Sõmo Põtefice ſoggetti ſe perturbaſſero la ſua giuriſdittione, & commandaſſero alle perſone clericali, & ſacre, che ſpettano come proprij, & veri ſudditi alla giuriſdittione Põtificia rãto nelle perſone loro, come ancora ne' beni: dunque in neſſun modo è ciò lecito fare à Prencipi del ſecolo. Il gran Baſilio

nel

nel libro delle constitutioni monastiche à capi 23. dalla sopradetta sentenza Apostolica argomenta à minori ad maius per prouare quãto più à i prelati si debba vbbedire da i sudditi, che à Prencipi mondani. Sentiamo di gratia vn tanto Dottore. *Si igitur qui mundo huic præsunt ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt, ijs diuina lex pietatis cultores tam topere voluit esse subiectos; & quod maius est. quorum vita tota tũc erat impietas; quam magna tandem ei à pietatis cultore præstanda obedientia est, qui à Deo constitutus præses sit, & imperandi potestatem à legibus illius acceperit? & qui defendi potest eum non Dei ordinationi resistere, qui antichristi resistat suo? præsertim cũ apertissime Apostolus iubeat omni in re parendum esse spiritualibus præpositis. Ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri; vt cum gaudio hoc faciant, & non gementes: hoc enim non expedit vobis.* In questa sentenza di San Basilio habbiamo la potestà de' Principi secolari, all' obedienza de' quali sono essortati i Christiani, non essere immediatamente da Dio, come Pre Giouãni Marsiglia scoperto autore di quello dannato libro dell'otto propositioni afferma: perche dice il gran Dottore della Chiesa, la potestà di tali esser per legge humana, cioè per dispositione, ò per legge elettiua de gli huomini, i quali autorità di reggere or minore, or maggiore danno à colui, che per capo, ò Prencipe s'eleggono. La doue il Papa da suoi elettori nulla di podestà riceue, ma tutta li viene data immediatamente da Dio. Ne la positione di questo nouo Marsiglio del Padoano Marsilio discepolo credente, & imitatore, dal qual hà prese le conclusioni, & fondamenti de i rinouati errori, è vn tantino fauorita dalle parole di S. Crisostomo, anzi distrutta: così scriuendo San Gio. Crisostomo. *Quid ergo dicis? omnis ergo Princeps à Deo constitutus est? istud inquis, non dico: neque enim de quouis principum sermo mihi nunc est, sed de ipsa re disserit: non enim potestas est, nisi à Deo.* la quale esposition è seguita da Teodoreto, & Eccumenio sopra quella sentenza dell'Apostolo. Et quando S. Crisostomo dice, che etiamdio il Profeta, & Apostolo dee obedire alle potestà sublimi, non intende podestà

profane, ma ſacre, & legitime, & alle quali direttamente ſo no ſoggetti, & i Profeti, & gli Apoſtoli; & che ogniuno dee riconoſcere la ſua podeſtà ſuperiore; & à quella renderſi oſſequenti, & eſſequenti. Con l'eſpoſitione di San Giouanni Criſoſtomo grandemente ſi conſà la dottrina di San Tomaſo, di San Bonauentura, di Ricardo, di Durando, d'Egidio Romano, & del Cartuſiano ſopra la diſt. vltima del ſecondo lib. delle ſent. I quali tutti per occaſione d'vna quiſtione, che muoue il Maſtro ſopra la poteſtà che hanno i demoni, hauendo allegata lui la ſentenza di S. Paolo. *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*, hanno inſegnata la ſeguente dottrina. San Tomaſo nell'vltimo di queſta diſt. dichiarando la lettera dice. *Proculdubio auctoritas Apoſtoli de poteſtate prælationis intelligitur.* Di più ſcriue nell'iſteſso luogo. *Vnde non oportet, vt omni poteſtati, quæ à Deo ſit, obediatur; ſed ei tantum, quæ à Deo eſt inſtituta; vt ſibi debita obedientia impedatur; cuiuſmodi eſt ſola Prælationis poteſtas.* Gli altri Dottori ora nominati ſopra la medeſima diſt. cioè S. Bonauentura nell'art. 2. q. 1. Ricardo art. 2. q. 1. Durando q. 2. nu. 6. Egidio q. 3. Cartuſiano q. 4. inſegnano, che nella poteſtà della preſidenza tre coſe ſi ponno, & deono conſiderare, cioè l'eſſenza di quella, il modo col qual s'acquiſta, & l'vſo di lei, quanto alla prima coſa è da Dio, quanto all'altre due non è neceſſario, che venga da lui; dicendo in Oſea 8 cap. 8. *Ipſi regnauerunt, & non ex me: Principes extiterunt, & non cognoui.* con queſti Teologi ancora s'accorda Aleſſandro de Ales nella 3. par. q. 40. mẽbro 5° oue così ſcriue. & Rom. 13. *vbi dicitur omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit. Ex his igitur patet, qualiter ex nouo, & veteri teſtamento accipitur auctoritas Iudicum ordinariorum, ſiue ſecularium, ſiue ſpiritualium.* Ne manco allora ſcriueua S. Paolo à preti, & fratti; perche douеſsero vbbedire à Prencipi gentili; ma à communi laici no uellamente conuertiti alla fede Chriſtiana: i quali per eſſer Chriſtiani, credeano, come bene auertono i catolici eſpoſitori, eſsere eſsenti dalle leggi de' Prencipi gentili, & dalla poteſtà loro. Dalla dottrina di queſti gran maeſtri qualun-

que

que giudicioso Teologo tutti i seguenti corollarij caverà. Il primo, che non à qualsiuoglia potestà, la quale immediatamente sia da Dio, si dee vbbidire: perche seguirebbe, che si douesse vbbidire ancora à Demonij, i quali hãno la potestà quale essa sia, immediatamente da Dio: ma è necessario, che Iddio voglia, che à tal potestà s'vbidisca. Il secondo corollario è, che l'Apostolo parla solamente di quelle potestà, alle quali si dee l'obbedienza. Il terzo, che i Prencipi secolari secondo S. Basilio hanno la potestà loro da gli huomini cõtra alcuni nuoui Teologi della Rep. di Venetia Impugnatori della libertà Ecclesiastica, & del monitorio Apostolico. Il quarto, che la ragione di vbbidire à Prencipi secolari, nõ è perche eglino siano tali; ma perche in loro si truoua partecipata la potestà sublime. Il quinto, che dunque, & in qualunque questa potestà sublime si ritroua quanto all'essenza, quanto al legitimo acquisto, & vso, à quella si dee vbbidire. Il sesto, che cotal potestà, & sublimità quanto all'essenza, acquisto, & vso incomparabilmente è maggiore ne i prelati della Chiesa, & massime nel Romano Pontefice, che in tutti Prencipi. Il settimo, che l'Apostolo secondo molti graui Dottori parla dell'vna, & l'altra potestà spirituale, & temporale: fra quali è Santo Anselmo nella verbale interpretatione di quella parola, *potestatibus*, dicendo *secularibus, vel Ecclesiasticis*. Facendo progresso questo Teologo ne' suoi errori contra la potestà, & libertà sacra dice,
10 che Carlo Magno hebbe licenza da Adriano Papa d'elegger il Sommo Pontefice come si vede nella dist. 63. canon. *Hadrianus Papa*, & nel seguente, *in Synodo*: oue Leone l'istessa facoltà conferisce à Otone; il quale come afferma costui nella sua quinta propositione, fece in Roma la depositione di Papa Giouanni 12. Quanto al fatto di Carlo Magno con proue conuincenti mostra l'Illustriss. Baronio mai lui hauere hauuta simile autorità; & quelle parole poste da Gratiano per via d'historia in quel capit. *Hadrianus*, esser d'vn certo Sigiberto il quale scismaticamente aderì ad Enrico Imperatore similmente scismatico; & la narratione del fatto es-

Risposta à vn'altro errore di questo falso Theol.

sere

sere manifesta impostura, & bugia di detto Sigiberto. Et aggiunge queste parole l'Illustriss. Baronio *Adeo, vt non putem inueniri posse aliquem, nisi similem illi schismaticum, vel hæreticum, qui tanta, tamque dilucida, omniq; ex parte constanti obniti audeat Veritati.* Vedilo nel 9. Tomo de' suoi Annali ne gli anni del Signore 774. dalla facciata 324. sino alla 326. Ma più falso è, che la medesima licenza habbia data Leone à Otone; il qual Leone fatto dall'istesso Imperadore con l'autorità d'vn conciliabolo raunato in Roma non fu vero Papa, viuendo tuttauia Gio. 12. vero, & legitimo Pontefice, come auerte l'istesso Signor Baronio nell'istesso luogo; & lo riconferma nel x. Tomo de gli annali suoi all'anno del Signore 963. dalla facciata 775. sino alla 777. Afferma di più costui nella prima propositione, che il popolo Hebreo dopo esser creato sommo sacerdote Aarone, restò tutta via sogetto à Mosè; al qual rimaneua la sola giurisdittione temporale, volendo inferire: che sotto la giurisdittione de' Prencipi siano gli ecclesiastici. O' giuditiosa illatione. Non è forse chiaro nelle scritture, che in Mosè sempre fù l'vna, & l'altra podestà temporale, & sacra? non dice il salmo 98. *Moyses, & Aaron in sacerdotibus eius?* non consecrò egli Aarone, & i suoi figliuoli per commandamento di Dio nell'Esodo à capi 28. 29. 30? non sacrifica? non consacra l'altare? & fà tante altre attioni sacerdotali scritte nell'Esodo? Filone nella vita di Mosè nel fine scriue lui esser stato Pontefice, Re, & legislatore de gli Hebrei. Et gli Apostoli appresso San Clemente Romano nel 2. lib. delle constit. Apostoliche al c. 29. Chiamano Mosè Pontefice, & Rè, & nel lib. 6. cap. 3. legislatore, custode, Pontefice, Rè, & S. Agostino nella 23. q. sopra il Leuitico scriue cosi: *ergo tunc ambo summi sacerdotes erant Moyses, & Aaron*; l'istesso tiene sopra il salmo 98. Et non v'hà dubio, che riceuè da Dio podestà straordinaria. Et nella Chiesa di Christo. il Papa da i Dottori Catolici non è assomigliato ad Aarone, ma si bene à Mosè, per ambe le potestà che s'vniscono nella persona del sommo Pontefice. Argomenta ancora l'essentione de gli ecclesiastici esser da Prencipi

S'invalida vn'altro motiuo di Gioan. Marsiglia.

cipi

cipi. Perche Abiatar ſommo ſacerdote fù depoſto da Sala-
mone nel 3.de Rè,a c.17. Vuoi tu dire per queſto,che ogni
Prencipe può deporre il Papa ? non credo,che tanta pazzia
tu vogli aſſerire. Al fatto di Salamone vi ſono due riſpoſte.
La prima è, che egli come eſsecutore della ſententia di Dio
contra Elì nel primo de' Re a c.2.la qual fù,che doueua mã-
care il ſacerdotio nella ſua fameglia,di quel priuò Abiatar;
& il poſe in bando: perche in compagnia di Gioab, conſpi-
rato hauea contra eſſo Salamone,& ſuo Regno,con diſegno
di metterlo in mano d'Adonia fratello di Salamone,contra
il volere, & ordine di Dio.La ſeconda riſpoſta è di S.Toma-
ſo nel primo libro *de Regim. Principum* cap. 14. & d'Aleſſan-
dro de Ales nella terza parte della ſua ſomma q.40.memb.
5.non lunge dal fine del Toſtado ſopra il 2.cap.del 3.de Rè,
& ſopra il 3.cap.di Gioſuè,che appreſſo gli Hebrei non era-
no coſi diſtinte la giuriſditione Eccleſiaſtica, & laicale, co-
me appoi Chriſtiani. Imperoche i ſacerdoti, & leuiti ſtaua-
no ſotto la poteſtà Regia, & queſto aueniua per eſſere il ſa-
cerdotio legale molto imperfetto in alcune cerimonie eſter
ne ſolamente dallo ſtato ſecolare differente. La doue il ſa-
cerdotio Euangelico, per eſſer perfettiſſimo,altiſſimo,& di-
uiniſſimo con la poteſtà di rimettere i peccati, di conſacra-
re il corpo, & ſangue di Chriſto, & di quello nodrire il po-
polo Chriſtiano,& per procedere dal diuino ſuppoſito del-
l'incarnato verbo, & non da huomo ſolo, come era Mosè,
conueniua, che di ſoprana prerogatiua, & libertà fuſſe da
Chriſto nobilitato: & che ſotto quella ogni altra dignità,&
libertà mondana, come ſerua, & miniſtra ſi ricoueraſſe. Et
ſe tu non vedi in termini chiari la differenza del ſacerdotio
dell'antica, & nuoua legge,di Chriſto, & di Mosè, grã tor-
to fai alla grandezza, alla maeſtà, & altiſſimo ſplendore del
ſacerdotio Euangelico. Ma tù catolico lettore leggi quanto
in confutatione di queſto errore è ſcritto dal Toſtado ſopra
il 2.cap.del terzo de Rè nella queſt. 28.31.& ſopra Gioſuè
al cap. 3. nella queſt. 16.& 17. ne ti ſpiaccia vdire la dottri-
na di San Tomaſo da lui dataci nell'allegato luogo cõ que-

ſte

ste parole. *Sed quia in veteri lege promittebantur bona terrena non à Damonibus sed à Deo vero Religioso Populo exhibenda, inde & in lege Veteri Sacerdotes Regibus leguntur esse subiecti. Sed in nouа lege est sacerdotiũ altius, per quod homines traducũtur ad bona celestia. Vnde in lege Christi Reges debẽt sacerdotibus esse subiecti. Propter quod mirabiliter ex diuina prouidẽtia factũ est vt ĩ Romana Vrbe, quam Deus prouiderat Christiani populi principalem sedem futurã, hic mos paullatim inoleſceret; vt ciuitatum Rectores Sacerdotibus subiacerent.* & poco inanti haueua detto l'Angelico Maest. *Summo Sacerdoti, ſucceſſori Petri, Christi Vicario omnes Reges Populi Christiani oportet esse ſubditos ſicut ipſi Domino Ieſu Christo.* Fassi caualliere con l'autorità di S. Tomaso sopra il 13. cap. dell'ep. à Rom. oue dice, che per priuilegio de' Prencipi i chierici sono stati liberati dal debito di pagare il tributo: ne si accorge costui, che non parla San Tomaso della liberatione del debito per giustitia imposto alli Ecclesiastici da precedenti Imperatori gentili, ma per ingiustitia, & oppressione tirannica. Si che gli Imperadori catolici nõ diedero del loro in questa parte alla Chiesa; ma renderono alla Chiesa la sua propria, & germana libertà. Passa auanti, & dice, che sono i chierici, & le persone ecclesiastiche tenuti à obedire alle leggi de' Prencipi. Rispondo, che deono obedire à quelle, che giuste sono; & concernono publica vtilità, & conseruatione del ben commune, & commodo de gli stessi chierici: ne sono contrarie à sacri canoni; come sono obligati gli stessi Prencipi à seruarle: ma non seruandole, non ponno da i Prencipi in modo alcuno esser puniti. Vedi Siluestro nella parola *lex* q. 15. & Angelo, & altri Dottori di Casi di Cõscienza sotto l'istesso Titolo delle proprie somme, & il Driedone nel lib. 1. *de libertate Christiana*, cap. 9. consideratione 2. il quale con termini men ristretti, che i nostri dice gli ecclesiastici non esser tenuti à obedire alle leggi de' Prencipi. Et è detestabilissima ancora conclusione di costui, che i priuilegi dell'immunità venendo come egli malamente crede, da Prencipi, secondo l'emergenti occasioni di publica vtilità, ò necessità possano essere da loro alterati, & sminuiti.

ſminuiti. Eſſendo la verità, che cotale immunità, come s'è prouato, non hà la Chieſa da Prencipi laici; ſe ben con le loro leggi ſono ſtati di quella difenſori, & conſeruatori, ma nõ autori, ne fondatori. Et queſta libertà, & immunità della Chieſa, è ſoprema fra tutte le libertà, che ſono in terra, immutabile, & inamiſſibile: che neſſun Prẽcipe la può ne eſtinguere, ne occupare: ne tutti i Prencipati inſieme ponno ciò fare. La doue per vari accidenti può qualſiuoglia Prencipe eſſer ſpogliato della ſua libertà, & giuriſdittione, & ſottopoſto à vn'altro Dominio, & Principato, come tante volte hà viſto il mondo. Et il Soto nel 4. delle ſent. diſt. 25. q. 2. art. 2. concl. 6. parlando dell'immunità circa i beni eccleſiaſt. ſcriue in queſta foggia. *Sexta concluſio. Quamuis clerici, neque in ſuis perſonis, neq; in ſuis bonis eſſent iure diuino liberi, nihilominus potuit Papa etiam inconſultis Principibus, & debuit eos ab eorum exactionibus, & foro excipere: cui quidem exemptioni Principes contrauenire nequeunt.* Et il Couarruuia nel lib. delle queſtioni pratiche nel c. 31. alla concl. 4. ſcriue all'immunità circa i beni della Chieſa non poterſi da Prencipe veruno derogare: & che meno ſenza colpa potrebbe dall'iſteſſo Papa eſſere riuocata, per hauere à quella tutta la Chriſtianità accõſentito. Acciò vegga ognuno queſti due Dottori da queſto Teologo mal citati, & peggio inteſi, quanto ſiano all'empia ſua cõcluſione cõtrarij. La quale empietà è ſtata abominata etiamdio da filoſofi gentili, & empij; da quali è ſtata negata la diuina prouidenza. Percioche Stratone Lampſaceno, come ſcriue Cicerone nel Lucullo, così argomẽtaua, per prouare non impacciarſi i Dei nelle coſe humane. I loro ſacerdoti hanno eſſentione da comercij, & affari profani: dunque da gli ſteſſi ſaranno i Dei liberati. Nel qual entimema pigliaua per coſa da tutti conceſſa l'eſſentione de Sacerdoti. Cicerone nelle Oratione de *Aruſpicum reſponſis*, ſcriue con queſte parole. *Lege naturæ, communi iure gentium ſancitum eſt, vt nihil mortales à Dijs immortalibus vſu capere poſſint.* Ma i beni della Chieſa ſono di Dio per vn titolo ſpeciale: dunque *iure diuino*, & *gentium* fuori ſono del Dominio ſecolare.

I Prencipi nõ ponno alterare i priui legi dell'immunità della Chieſa.

Aleſsandro Magno hauẽdo preſa la Città di Tebe, gli huomini liberi vende, eccettuati i Sacerdoti, come ſcriue Eliano nel lib. 13. della varia hiſtoria al c. 7. Colma il ſuo errore con tal ſofiſma nella terza propoſitione. Chriſto non eſercitò in terra autorità temporale: dunque nõ laſciò ne à Pietro, ne à ſuoi ſucceſsori. Queſto argomento dettato a queſto autore dal ſuo M° Marſilio Pad.no è da noi confutato nella riſpoſta à queſto ſuo peruerſo lib. & à quello che hà publicato contra l'Illuſtr. Card. Bellarm. per difendere le ſue otto propoſitioni. Se quale autorità eſercitò Chriſto in terra, tale hà laſciata a' ſuoi Vicarij: Dunque autorità di rimettere i peccati per via di Sacramento, celebrare Matrimonij, ordinare i Miniſtri ſacri col rito ſolito, vngere gli infermi, Creſimare i Chriſtiani, conſecrar Chieſe, Altari, Vergini, far Concilij generali, non hauerà la Chieſa, ne il Papa non hauendola Chriſto eſſercitata. Ma la rifutatione di sí graue errore richiede intiero trattato. Ora diciamo così a coſtui. Che ſai tù, che Chriſto nõ habbia mai eſſercitata temporale giuriſdittione in Terra? chi ti diceſſe eſſer ſtata dà lui eſercitata, quãdo laſciò entrare quella legione de Demoni ne' porci; quali tutti s'affogarono, in S. Luca al cap. 8. quando ſeccò l'arbore del fico, in San Matteo cap. 21. Quando cacciò del tempio quelli, che quiui profanamente negotiauano, nel medeſimo cap. Quando come padrone fece ſciorre, & condurſi quell'Aſinello in S. Marco cap. xj. & in S. Matt. a 21. Quando ſopra quello entrò in Gieruſalemme con trionfali acclamationi in S. Matt. all'iſteſſo. Quando aſsolſe l'adultera accuſata da gli ſcribi, & fariſei in S. Gio. à cap. 8. che ciò diceſse, come di falſità tù lo conuincereſti? Ma facciamo, che Chriſto non habbia eſercitata la podeſtà temporale in terra, che conſeguenza è queſta; dunque non l'hà laſciata a Pietro, & a ſucceſſori di lui? I Prencipi ſoprani non giudicano certe cauſe ò ciuili ſiano, ò criminali, dunque per giudicarle non danno autorità a giudici inferiori? S. Tomaſo in vari modi proua nel 3. *de regimine Principum*, al cap. x. ambe due le po teſtà temporale, & ſpirituale, hauer Chriſto laſcia-

te

te a Pietro,& a ſuoi ſucceſsori. Et di più aggionge l'Angelico Dottore, che ſi come il corpo hà dall'anima virtù,& operationi; coſi la giuriſdittione temporale de Prencipi, è mediante la podeſtà di Pietro, & ſucceſſori. Ne accadeua ſneruare i tre libri di S. Tomaſo *de Regimine Principum* da tutti i dotti ammirati: perche nel 20.cap.menzonati ſono Adolfo, & Alberto,quali dopò la morte di S. Tomaſo furono aſſonti all'imperio. Percioche dir poſſiamo,ò che qualcuno del ſuo ordine per arricchire quel diſcorſo di S.Tomaſo habbia aggionti quei duoi Imperatori: ouero, che qualcuno faceſse quella aggionta nella margine,& poi per inauertenza de gli ſcrittori, ouero ſtampatori paſsaſse nel teſto,come à libri di tanti altri autori ſappiamo eſsere auuenuto. Da il Romano Pontefice col piede all' Imperatore la corona d'oro; come afferma S. Tomaſo nel cap. 20. del 3. lib.*de Regim. Principũ*. Carlo Magno riceuè da Adriano Papa l'Imperio,come dice S. Tomaſo nell'iſteſso luogo, & da Leone Otone. Enrico V. ſcommunicato da Caliſto per le ſue ſacrileghe violenze, & vſurpationi de beni Eccleſiaſtici s'humilia al detto Pontefice ; & ſi getta à ſuoi piedi rinonciandoli l'Imperio: & il Papa per compaſſione glielo ritrocede. Zaccaria trasferì la Corona di Francia dal ſangue di Meroueo à quello di Pipino. & non per l'iniquità ſue: ma perche non era habile al gouerno di tanto Regno,come ſi dice nel can. *Alius* 15. q.6. Ma paſſiamo ad altro eſſempi. Enrico Quarto come ſcriue Conrado Abbate Viſpergenſe nella Cronica, nelle controuerſie,che haueua con i ſuoi Baroni,tre volte appellò al Romano Pontefice Paſquale quantunque per l'addietro fuſſe ſtato grande Auerſario della Chieſa. Vna Regina Ingleſe, perche ingiuſtamente era veſſata da Otone figliuolo di Federico primo ricorre al Papa per aiuto, come riferiſce Pietro Bleſenſe.Innocenzo Terzo nella cauſa vertente frà il Rè di Francia, & il Rè d'Inghilterra per occaſione d' vn certo Feudo interpone la ſoprema autorità ſua giuditiale, & la potestà di conoſcere, & procedere nella cauſa delega all'Arciueſcouo Bituricenſe, come ogniuno può vedere nella ſua

decretale *nouit de Iudicijs.* Clemente V. annulla il processo, & la sentenza dell'Imperatore Enrico Settimo pronuntiata contra Roberto Re di Sicilia, hauēdolo priuato del Regno, dichiaratolo rubello, & nimico dell'Imperio, come consta dalla sua Decretale *pastoralis*, fra le Clementine, sotto il tit. *de sent. & re iud.* nell'vltimo della quale sono queste parole. *Nos ex superioritate, quam ad Imperium non est dubium nos habere, quàm ex potestate, in qua vacante Imperio succedimus; & nihilominus ex illius plenitudine potestatis, quam Christus Rex Regum, & Dominus Dominantium nobis licet immeritis in persona Beati Petri concessit, sententiam, & processus omnes prædictos, & quidquid ex eis secutum est, vel de occasione ipsorum, de fratrum nostrorum consilio declaramus fuisse, ac esse omnino irritos, & inanes, nullumq; debere, aut debuisse sortiri effectum.* Stefano di Ongaria mandò ambasciatori à Benedetto Sesto per ottenere da lui la corona, & nome di Re, Miceslao Duca di Polonia fece la medesima richiesta, ma non l'ottenne; l'ottenne Casimiro da Benedetto Nono. Demetrio Prencipe di Croatia, & di Dalmatia l'impetrò da Gregorio Settimo, Alfonso Duca di Portogallo da Alessandro Terzo, Calloiane Prencipe de Bolgari da Innocenzo Terzo, dall'istesso Pontefice il Rè di Francia ricercò la legitimatione de' figliuoli; perche nel Regno gli potessero succedere. I Venetiani la maggior parte de gli ornamēti del loro Doge hanno hauuti da Romani Pontefici, & la superiorità del mare hanno sin quì riconosciuta da Alessandro Terzo. Cosimo di Medici à nostri tempi grā Duca di Toscana è stato fatto da Pio V. le maggiori differenze trà Prencipi Christiani si rimettono nell'autorità del Papa. Or ponno queste cose, & somiglianti farsi senza potestà temporale dal Romano Pontefice, & quella suprema frà Christiani? Et perche la bugia, qual confutiamo resti estinta del tutto, si che resuscitare non possa; Del presente articolo n'habbiamo catolica determinatione nella constitutione di Bonifacio Ottauo, che comincia. *Vnā sanctam*: la quale è riposta frà l'estrauaganti communi sotto il titolo *de maioritate, & obedientia.* la qual tutta fù approuata

prouata nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella sess. xj. la determinatione è, che dall'Euangelio si caua nella potestà Pontificia essere due spade, vna spirituale, & l'altra têporale: & di più, che *veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, & iudicare, si bona non fuerit.* Confessò, & lasciò scritta questa verità Vgone di S. Vittore prima, che fusse fatta la Decretale di Bonifacio 8. *Vnam sanctam*, nel 2. lib. *de Sacram.* par. 2. capit. 4. con queste precise parole. *Quanto autem Vita spiritualis dignior est, quàm terrena, & spiritus, quàm corpus tanto spiritualis potestas Terrenam, siue secularem potestatem honore, ac dignitate præcedit. nam spirtualis potestas terrenam potestatem, & instruere habet, vt sit* (così s'hà da legge, *instituere*, *non instituere* come hanno i testi scoretti di Venetia, ma come legge Alessandro de Ales) *& iudicare habet si bona non fuerit. Ipsa vero à Deo prima instituta est: & cum deuiat, à solo Deo iudicari potest.* Alla qual sentenza sotto scriue citandola Alessandro de Ales nella 3. par. q. 48. mēb. 1. art. 3. nell'vlt. col. & V[illegible]ne di S. Vittore visse nel tempo di San Bernardo ma più [illegible]o di Bern. chiamato da gli huomini dotti di quel se[illegible]ingua di Santo Agostino. & quiui Vgone propriamente parla della potestà Pontificia. Fornirò questo vltimo capo col seguente auertimento. Che Iddio per mostrare l'immunità della Chiesa essere da lui, & non de gli huomini profani, più volte con pene insolite, & con essempi prodigiosi hà castigato i violatori di quella. & Basilio Imperatore de' Greci le sciagure, che interuennero al suo tempo attribuí à vna legge fatta dal suo predecessore contra la libertà Ecclesiastica così scriuendo: *Ex quo lex ista robur habuit, nihil boni penitus in odiernum vsq; diem Vitæ nostræ contingit: sed potius* è contrario *nullum omnino genus calamitatis defuit.* Si come riferisce Balsamone nel monocanone di Fotio. La onde cassata, & annullata fù da Basilio la prefata legge: acciò alle disgratie, & infortunij qualche fine si vedesse. Et se i Signori Venetiani dell'essempio, & pietà di questo glorioso Imperatore vorranno essere Imitatori con la riuocatione delle lor leggi fatte contra la libertà Ecclesia-

cleſiaſtica, alla quale ogni altra libertà ceder dee; & ſe chiuſe l'orecchie alle fraudulente ſuggeſtioni d' alcuni falſi maeſtri, & ſeduttori, aperte le terranno alle voci, & comandamenti del Padre, Paſtore, Dottore, & ſopremo giudice di tutti i battezzati, ſenza dubio veruno à ſe ſteſſi eterna riputatione, & gloria, à loro Popoli, & all'Italia tutta certa ſalute, & pace, & à tutte le Prouincie del Catolico mondo allegrezza indicibile, & gioia arreccheranno.

†

IL FINE.

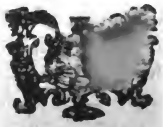

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE